

SENATO ACCADEMICO
Verbale n. 5
Adunanza del giorno 17 Giugno 2013

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo, 6, in Vercelli, nell'adunanza del giorno **17 Giugno 2013**, si è riunito il Senato Accademico dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", con l'intervento dei componenti di seguito indicati:

Prof. Cesare EMANUEL Rettore-Presidente	Presente
Prof.ssa Eliana BAICI Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa	Presente
Prof.ssa Graziella BERTA Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica	Presente
Prof. Pier Luigi CANONICO Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco	Presente
Prof. Umberto DIANZANI Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute	Presente
Prof. Salvatore RIZZELLO Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali	Presente
Prof.ssa Fabiola SINIGAGLIA Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale	Presente
Prof.ssa Raffaella TABACCO Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici	Presente
Prof. Andrea BALDISSERA Afferente al Dipartimento di Studi Umanistici	Presente
Dott. Jean Daniel COISSON Afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco	Presente
Prof. Giovanni FRAQUELLI Afferente al Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa	Presente
Prof. Gianluca GAIDANO Afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale	Presente
Prof. Luigi PORTINALE Afferente al Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica	Assente Giustificato
Prof.ssa Lia RIMONDINI Afferente al Dipartimento di Scienze della Salute	Presente
Dott. Lorenzo TEI Afferente al Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica	Presente

Dott. Francesco CELLERINO Rappresentante del personale tecnico-amministrativo	Presente
Dott. Paolo PAIUZZI Rappresentante del personale tecnico-amministrativo	Assente Giustificato
Sig. Gianmarco TODI Rappresentante del personale tecnico-amministrativo	Presente
Sig. Leonardo Luca ARGIRÓ Rappresentante degli studenti	Presente
Sig. Lorenzo CASALONE Rappresentante degli studenti	Presente
Sig. Pierluigi MINAFRA Rappresentante degli studenti	Assente Giustificato

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Prof. Giorgio DONNA, assistito dalla Dott.ssa Roberta Bosi, cat. D, e dalla Dott.ssa Annalisa Fanini, cat. C.

Partecipano alla seduta il Dott. Paolo PASQUINI, Dirigente della Divisione Risorse Finanziarie Tecniche e Logistiche, e il Prof. Andrea TUROLLA, Dirigente della Divisione Didattica e Studenti

Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.40 il Presidente dichiara aperta la seduta.

INDICE

1. Comunicazioni del Rettore-Presidente	pag. 5
2. Approvazione del verbale della seduta precedente	pag. 5
3. Ratifica Decreti Rettorali d'Urgenza	
3.1 D.R.U. n. 39 del 07.06.2013	pag. 5
3.2 D.R.U. n. 40 del 10.06.2012	pag. 7
.....	
4. Regolamenti	
4.1 Approvazione del "Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca (D.M. 8 febbraio 2013, n. 94)"	pag. 12
4.2 Approvazione del nuovo "Regolamento dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale in materia di brevetti"	pag. 22
4.3 Regolamento per la concessione in uso temporaneo a soggetti terzi di spazi dell'Ateneo – Approvazione	pag. 27
4.4 Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate –Approvazione	pag. 36
4.5 Esame del Regolamento attualmente vigente relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore	pag. 37
4.6 Ricognizione e revisione dei regolamenti dell'Ateneo. Proroga del termine	pag. 39
.....	
5. Accordi, Convenzioni, Centri	
5.1 Convenzione con la Provincia di Vercelli per l'utilizzo dei locali dell'ex-Collegio San Giuseppe	pag. 41
.....	
6. Questioni relative al personale	
6.1 Dott.ssa Elisa GAMALERO – richiesta di passaggio dal Settore Scientifico Disciplinare AGR/16 MICROBIOLOGIA AGRARIA – SETTORE CONCORSUALE 07/F2 MICROBIOLOGIA AGRARIA al Settore scientifico Disciplinare BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE – Settore Concorsuale 05/I1 GENETICA E MICROBIOLOGIA	pag. 44
6.2 Prof.ssa Raffaella TABACCO: richiesta di autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi didattici ai sensi dell'art. 11 comma 11 dello Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale	pag. 46
6.3 Mobilità Prof. Alberto LERDA presso l'Università degli Studi di Torino - Approvazione convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010	pag. 47

- 6.4 Prof.ssa Eliana BAICI: richiesta di autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi didattici ai sensi dell'art. 11 comma 11 dello Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale pag. 51
-

7. Questioni relative agli studenti e diritto allo studio

.....

8. Didattica e Alta Formazione

- 8.1 Calendario Accademico 2013/2014 pag. 53
- 8.2 Istituzione della VI edizione del Corso di Master Universitario di I Livello, di durata annuale, in "Management per le Funzioni di Coordinamento delle Organizzazioni Sanitarie", presso il Dipartimento di Medicina Traslationale, per l'A.A. 2013/2014 pag. 55
- 8.3 Approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per le scuole di specializzazione di area medica. Anni Accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 pag. 60
- 8.4 Accesso programmato a livello locale per l'anno accademico 2013/2014 pag. 68
-

9. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione

- 9.1 Modifica dei criteri di ripartizione del Fondo di Ateneo per assegni di ricerca - approvazione pag. 77
- 9.2 Proposta attivazione assegni di ricerca di tipologia a pag. 81
- 9.3 Modulo informatico U-Gov - Catalogo e Valutazione dei Prodotti della Ricerca. Copyright degli allegati alle schede prodotto pag. 81
- 9.4 Proposta di adesione al Polo di Innovazione Tessile *Po.in.tex* pag. 82
-

10. Patrocini

- 10.1 Richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo per il Convegno sulla presentazione della nuova Legge Regionale 3/2013 pag. 92
- 10.2 Richiesta utilizzo del logo per la presentazione del Rapporto Annuale dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES Piemonte) pag. 94
-

11. Varie ed eventuali

pag. 95

1. Comunicazioni del Rettore-Presidente

Il PRESIDENTE rivolge il saluto ai Senatori e apre la seduta illustrando le seguenti comunicazioni:

1. *Seduta straordinaria SA.* Il PRESIDENTE informa i Senatori che si rende necessario programmare una seduta straordinaria per esprimere il parere sul bilancio consuntivo 2012, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta pomeridiana del 12 luglio. Egli propone pertanto di programmare la seduta straordinaria del Senato alle ore 9:30 dello stesso giorno. Il Senato Accademico concorda.
2. *Decreto del Fare.* Il PRESIDENTE riferisce che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto "Del Fare", un decreto legge contenente misure urgenti per la crescita volte a rilanciare l'economia, nel quale sono contenute alcune novità riguardanti l'Università.
3. *Punti Organico 2011.* Il PRESIDENTE comunica che è alla firma del Ministro il Decreto relativo alla proroga del termine per l'utilizzo dei punti organico 2011, attualmente previsto per il 30 giugno.
4. *Tortona.* Il PRESIDENTE informa che è previsto un incontro con il Comune di Tortona e la ASL di Alessandria per discutere la questione degli impegni finanziari pregressi.
5. *Diritto allo Studio.* Il PRESIDENTE informa che è prevista una riunione del CORECO in cui si affronterà nuovamente la proposta di modifica del diritto allo studio.
6. *Test di Medicina.* Il PRESIDENTE riferisce che il Ministero ha rinviato la data del test di accesso a Medicina, a fronte del consistente calo del numero delle iscrizioni.
7. *Polito.* Il PRESIDENTE informa che è previsto un incontro con il Rettore del Politecnico di Torino per discutere in merito ad eventuali collaborazioni future.
8. Il Dott. Francesco CELLERINO chiede la parola per segnalare che sulla linea Alessandria-Vercelli la Regione Piemonte ha disattivato il servizio pullman-ferrovia integrato, che permetteva ai pendolari di avere un unico abbonamento sia per l'utilizzo del pullman, sia per l'utilizzo del treno. La disattivazione del suddetto servizio risulterebbe definitiva e non limitata al periodo estivo. Chiede pertanto che l'Ateneo intervenga presso gli uffici regionali degli assessorati. Il PRESIDENTE chiede al Dott. Cellerino di predisporre una relazione da presentare al CORECO nella riunione prevista per mercoledì.

Il PRESIDENTE, terminate le comunicazioni, prosegue con i punti all'ordine del giorno.

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 5/2013/2

Il PRESIDENTE sottopone all'approvazione il verbale della seduta del 13 maggio 2013, domandando ai Senatori di formulare eventuali osservazioni o richieste di correzione.

Il verbale è approvato, senza osservazioni, all'unanimità dai presenti alla seduta del 13 maggio 2013.

3. Ratifica Decreti Rettorali d'Urgenza

5/2013/3.1

OMISSIS

Decreto Rettoriale d'Urgenza
Repertorio n. 39/2013
Prot. n. 8908 del 07.06.2013
Tit. III Cl. 2

OGGETTO: Approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" per l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie per gli anni accademici 2012/13, 2013/14 e 2014/2015.

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 che, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria, prevede espressamente che le Regioni e le Università attivino appositi protocolli d'intesa per definire e concordare le modalità di espletamento dei corsi di studio universitari e l'utilizzo come sedi dei corsi delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTO** l'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 7/12/1993, n. 517 concernente la formazione del personale di area sanitaria;
- VISTO** il D.M. 22/10/2004 n. 270 con il quale il M.I.U.R. ha apportato le modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del M.U.R.S.T.;
- VISTO** il decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 6 della Legge n. 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, della stessa legge;
- VISTO** il D.I. 02.04.2001 di determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;
- PRESO ATTO** che la Giunta della Regione Piemonte, nella seduta del 03/04/2013, ha approvato il rinnovo del Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" per l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie per gli anni accademici 2012/13, 2013/2014 e 2014/15 e gli allegati schemi di accordo attuativo e di disciplinare attuativo;
- CONSIDERATO** che la Giunta della Scuola di Medicina, nella seduta dell'11/03/2013, ha approvato il testo del Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" per l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie per gli anni accademici 2012/13, 2013/14 e 2014/15 e gli allegati schemi di accordo attuativo e di disciplinare attuativo;
- VISTA** la nota acquisita al prot. n. 7984 del 24/5/2013 con la quale la Regione Piemonte - Direzione Sanità - ha trasmesso il testo del Protocollo d'Intesa in oggetto per la sottoscrizione da parte dell'Ateneo;
- CONSIDERATO** che l'approvazione del Protocollo d'Intesa si pone quale presupposto essenziale per la successiva stipulazione degli accordi attuativi e dei disciplinari attuativi, rispettivamente relativi all'individuazione delle strutture sanitarie regionali idonee a fungere da sedi formative dei corsi di laurea e alla disciplina dello svolgimento del tirocinio degli iscritti ai corsi in questione presso le strutture sanitarie;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 328 del 4 settembre 2012, ed in particolare l'art. 11, comma 2, lett. n) che conferisce al Rettore, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici collegiali presieduti;
- RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di procedere, prima delle prossime sedute degli organi accademici, rispettivamente previste il 17 giugno 2013 ed il 1° luglio 2013, alla stipula

del disciplinare attuativo con l'ASL di Vercelli, al fine di garantire l'utilizzo delle strutture dell'Azienda per lo svolgimento del tirocinio da parte degli studenti iscritti al corso di Laurea in Igiene dentale;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" per l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie per gli anni accademici 2012/13, 2013/14 e 2014/15 e gli allegati schemi di accordo attuativo e di disciplinare attuativo, così come risulta dal testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. Il presente decreto sarà portato a ratifica nelle prossime sedute utili del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

IL RETTORE
(Prof. Cesare EMANUEL)

Il Senato Accademico all'unanimità ratifica il suddetto Decreto.

5/2013/3.2

OMISSIS

Decreto Rettoriale di Urgenza
Repertorio n. 40/2013
Prot. n. 8952 del 10/06/2013
Tit. III Cl. 7

Oggetto: Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, il Comune di Casale Monferrato, l'ASL di Alessandria ed il Centro Sanitario Amianto.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il "Piano Nazionale Amianto", presentato dal Ministero della Salute;
CONSIDERATO che il comune di Casale Monferrato è individuato quale sito di interesse nazionale in tema d'amianto e si colloca come soggetto attuatore del Protocollo d'Intesa definito con il Ministero dell'Ambiente per le procedure di bonifica nel territorio comprendente complessivi 48 comuni, coincidenti con il distretto sanitario di Casale Monferrato stesso;
RILEVATA l'opportunità di realizzare iniziative di formazione e ricerca in tema di amianto;
CONSIDERATO che ogni eventuale iniziativa a carattere oneroso sarà regolata con successivi provvedimenti;
ACCERTATO pertanto che la sottoscrizione del protocollo d'intesa non comporta alcun onere a carico del bilancio di Ateneo;
RILEVATO che le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno in tempo non più utile per consentire celermente la suddetta sottoscrizione, e quindi l'inizio delle attività entro il termine previsto;

CONSIDERATO che l'art. 11 dello Statuto di Ateneo conferisce al Rettore, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo relativo nella seduta immediatamente successiva;

RITENUTA pertanto la necessità e l'urgenza di procedere quanto prima all'approvazione del protocollo d'intesa e di procedere alla sua sottoscrizione;

DECRETA

1. Di approvare il protocollo d'intesa in oggetto, secondo il testo riportato di seguito.

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO", IL COMUNE DI CASALE MONFERRATO, L'ASL AL E IL CENTRO SANITARIO AMIANTO

L'anno duemilatredici, il giorno _____, del mese di _____, presso il rettorato dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" in via Duomo 6, 13100 Vercelli

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Cesare Emanuel, domiciliato per la carica in Via Duomo 6, 13100 Vercelli;

E

IL COMUNE DI CASALE MONFERRATO, rappresentato dal Sindaco, Ing. Giorgio Demezzi, domiciliato per la carica in Via Mameli 10, 15033 Casale Monferrato

E

L'ASL AL, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Paolo Marforio, domiciliato per la carica in Via Giolitti 2, 15033 Casale Monferrato

E

IL CENTRO SANITARIO AMIANTO, rappresentato dal Dott. Massimo d'Angelo domiciliato per la carica in Via Giolitti 2, 15033 Casale Monferrato

PREMESSO CHE:

- nell'ambito del sito di interesse nazionale del Comune di Casale Monferrato si evidenzia un'elevata presenza di materiali contenenti amianto con conseguente elevato rischio di esposizione della popolazione alle fibre di asbesto, nonché un'elevata incidenza di soggetti affetti da patologie amianto correlate (in particolare il mesotelioma maligno);
- sul sito di interesse nazionale sono presenti enti locali che rappresentano i soggetti accreditati allo sviluppo di iniziative volte alla riduzione della probabilità di esposizione alla fibre di asbesto, ed enti ad alta specializzazione per lo sviluppo di iniziative di formazione;
- le parti sottoscrittrici intendono avviare percorsi di collaborazione congiunti per garantire linee di intervento per un'azione coordinata in tema di valutazione del rischio di esposizione, informazione, formazione, per sostenere iniziative relative alla tutela dell'ambiente finalizzate a garantirne la sua sostenibilità, nonché alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro finalizzate ad assicurare l'abbattimento del rischio di esposizione alle fibre di asbesto con la conseguente progressiva riduzione dell'incidenza di patologie amianto-correlate;
- l'Università, il Comune di Casale Monferrato, l'ASL AL e il Centro Sanitario Amianto del Piemonte riconoscono come prioritario l'obiettivo di ridurre gli effetti dell'inquinamento e del rischio sanitario connessi alla presenza di rilevanti quantità di amianto;

- l'azione dell'Università si esplica attraverso attività di formazione, alta formazione, formazione permanente, ricerca;
- l'Università individua il tema dell'amianto tra i suoi assi strategici;
- l'azione dell'ASL AL si colloca come entità territoriale decentrata in cui vengono gestite le attività relative alle problematiche in tema di prevenzione delle patologie amianto correlate e assistenza dei casi di soggetti affetti dalle medesime patologie;
- l'azione del Comune di Casale Monferrato si colloca come soggetto attuatore del Protocollo d'Intesa definito con il Ministero dell'Ambiente per l'attuazione delle procedure di bonifica nel territorio che comprende complessivi 48 comuni, che coincidono con il distretto sanitario di Casale Monferrato;
- l'azione del Centro Sanitario Amianto rappresenta la struttura sovra zonale che ha come obiettivo prioritario la promozione di iniziative di educazione formazione e informazione mirate a ridurre il rischio di amianto nella popolazione generale e nelle categorie di lavoratori addetti alle attività di bonifica dei siti con presenza di manufatti e materiali contenenti amianto.

CONSIDERATO CHE

- la presenza di un patrimonio di competenze tecnologiche e scientifiche, attestato su livelli di eccellenza internazionale, pone agli Enti la sfida per divenire soggetti di animazione sul territorio nazionale, allo scopo di portare a sistema le specializzazioni presenti;
- le parti riconoscono nella presenza dell'Università sul territorio un indispensabile apporto di conoscenze e di competenze nell'alta formazione, nel sapere e nell'ambito scientifico;
- le parti concordano nella necessità strategica di favorire l'integrazione tra: Sistema Sanitario, Università ed Enti locali. A tale fine, scopo del presente Protocollo d'Intesa è sostenere la promozione della formazione e della ricerca applicata attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di promuovere iniziative di studio e ricerca di metodi che consentano di perfezionare interventi mirati ed efficaci in relazione all'effettiva graduazione delle criticità;
- costituisce obiettivo prioritario la valorizzazione della formazione della ricerca e delle politiche di sostegno alla ricerca, per rendere più adeguati ed efficaci i processi di formazione avanzata e trasferimento tecnologico nel complesso sistema locale. In tal senso, il Protocollo d'Intesa intende favorire il sostegno alla caratterizzazione di un Ateneo fortemente legato alle esigenze del territorio e in grado di offrire una proposta formativa e di ricerca finalizzata allo sviluppo e alla competitività del sistema territoriale per la tutela del cittadino.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Recepimento delle premesse

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente Protocollo d'Intesa costituisce lo strumento attuativo per la realizzazione coordinata di strumenti di prevenzione dall'esposizione e assistenza sanitaria attraverso l'esecuzione seguenti progetti strategici:

- costituzione di centri per la formazione e l'informazione che operino nella direzione della sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei cittadini sulle conseguenze ambientali e sanitarie della presenza di amianto e il trasferimento delle conoscenze dei temi correlati al suo impiego. E' fondamentale assicurare alla parte pubblica, il possesso di competenze scientifiche, tecniche e amministrative, adeguate a fronteggiare le situazioni più gravi prevedendo i potenziali rischi. Al fine

di fornire ai cittadini corrette informazioni per limitare quanto più possibile il verificarsi di condizioni di rischio, in relazione alla diffusa presenza di materiali contenenti amianto, è interesse delle parti coinvolte nel presente Protocollo d'Intesa, procedere con l'apertura di Sportelli Amianto presso il sito di interesse nazionale di Casale Monferrato, che comprende i comuni di cui in premessa. Ciò posto, il Comune di Casale Monferrato si impegna a coordinare e ad attivare ogni azione diretta all'apertura di Sportelli Amianto presso i comuni individuati quali unità funzionali territoriali del sito di interesse nazionale, l'Università si impegna a garantire la formazione per il personale tecnico dei comuni suddetti, l'ASL AL e il Centro Sanitario Amianto si impegnano ad assicurare, attraverso il proprio personale, il supporto alle attività di formazione, nonché la sensibilizzazione alle attività di prevenzione da porsi in essere sui cittadini e sugli stessi comuni;

- creazione di un quadro favorevole alla realizzazione della comune volontà delle parti al fine di disporre un meccanismo che dia continuità e sistematicità alla collaborazione scientifica, di ricerca e di formazione.

Articolo 3

Tavolo permanente per l'attuazione del Protocollo d'Intesa

1. Per la definizione, l'esecuzione e il monitoraggio degli impegni contenuti nel presente Protocollo d'Intesa, è istituito un tavolo permanente per l'attuazione e il monitoraggio delle relative azioni, composta da cinque persone.

2. Fanno parte del tavolo permanente:

- il Rettore dell'Università del Piemonte Orientale, o il Pro-Rettore o altra persona dal Rettore delegata, in rappresentanza dell'Università;
- un docente, rappresentante scientifico dell'Università del Piemonte Orientale, nominato dal Rettore;
- il Sindaco del Comune di Casale Monferrato o altra persona delegata in rappresentanza del Sindaco;
- il Direttore Generale dell'ASL AL o altra persona delegata, in rappresentanza dell'ASL AL;
- il Direttore del Centro Sanitario Amianto o altro Dirigente delegato.

3. L'incarico di Presidenza del tavolo permanente ha la durata di un anno ed è assunto con il principio della rotazione nei tre anni, da un rappresentante di ognuno degli Enti firmatari il presente Protocollo d'Intesa, secondo ordine da definirsi nella prima seduta.

4. I membri del tavolo permanente operano a titolo gratuito nell'interesse comune e con funzione di rappresentanza del proprio Ente di riferimento.

5. Il tavolo permanente opera con riguardo al programma oggetto del presente Protocollo d'Intesa e provvede, in particolare:

- a definire, realizzare, monitorare e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo d'Intesa;
- a governare il processo di realizzazione del presente Protocollo d'Intesa, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie presso i rispettivi Enti.

Articolo 4

Impegni attuativi

1. L'Università del Piemonte Orientale, il Comune di Casale Monferrato, l'ASL AL e il Centro Sanitario Amianto, soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d'Intesa, si impegnano, attraverso la costituzione del Tavolo permanente del Protocollo d'Intesa di cui all'articolo 3, ad individuare congiuntamente le specifiche azioni di interesse comune, unitamente alle più opportune modalità di attivazione, in coerenza con le normative di rispettiva competenza, al fine di definire puntualmente ed annualmente le finalità degli assi di formazione e di ricerca.

2. Si impegnano, inoltre, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati nel presente Protocollo d'Intesa;

- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo consentite dalle rispettive normative di riferimento;
- c) a procedere periodicamente alla verifica del Protocollo d'Intesa e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti ritenuti concordemente necessari ai fini dell'attuazione del presente Protocollo d'Intesa;
- d) ad attivare strumenti e procedure di misurazione dei risultati raggiunti e di rendicontazione delle spese su entrambi gli assi (formazione e ricerca), con particolare attenzione alle ricadute sul territorio delle attività svolte.
- e) a regolare con successivi atti i rapporti economici con riferimento alle attività formative e di ricerca da porsi in essere.

Articolo 5

Disposizioni generali

Il presente Protocollo d'Intesa è vincolante per i soggetti sottoscrittori, che assumono l'impegno di realizzarne i contenuti nei tempi indicati e rimane in vigore per il periodo di 3 anni, sino alla completa realizzazione delle attività in esso previste, e può essere modificato o integrato soltanto per concorde volontà dei firmatari.

Articolo 6

Approvazione

1. Il presente Protocollo d'Intesa, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato secondo i rispettivi ordinamenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università del Piemonte Orientale
il Magnifico Rettore Prof. Cesare Emanuel _____

Per il Comune di Casale Monferrato
il Sindaco Ing. Giorgio Demezzi _____

Per l'ASL AL
il Direttore Generale Dott. Paolo Marforio _____

Per il Centro Sanitario Amianto
il Direttore Dott. Massimo d'Angelo _____

2. Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza, nelle prossime sedute utili.

IL RETTORE
Prof. Cesare EMANUEL

Il Senato Accademico all'unanimità ratifica il suddetto Decreto.

4. Regolamenti

4.1 Approvazione del “Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca (D.M. 8 febbraio 2013, n. 94)”

5/2013/4.1

Settore Ricerca e Conto Terzi

Al Presidente del Senato Accademico

Il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 94, di riforma dei dottorati di ricerca in attuazione dell'art. 19 della legge 30.12.2010, n. 240, prevede che gli Atenei entro 45 giorni dalla sua entrata in vigore debbano adeguare i propri regolamenti alla nuova normativa.

Il suddetto Decreto Ministeriale è entrato in vigore il 21.05.2013.

Il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca è stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 maggio 2013.

Successivamente sono pervenute dal Ministero le linee di indirizzo per l'avvio dei dottorati di ricerca per il 2013/14 nelle quali si prevede che, in via transitoria, per l'anno accademico 2013/14, le Università potranno attivare i corsi di dottorato sulla base del parere positivo dei Nuclei di Valutazione di Ateneo in ordine al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 8 febbraio 2013, n. 94.

Si sottopone pertanto all'attenzione di codesto rispettabile Senato Accademico, per l'approvazione, il “Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca” che disciplinerà i corsi di dottorato dall'anno accademico 2013/14 (XXIX ciclo).

OMISSIS

(La Dott.ssa Cristina COLOCCINI prende parte alla seduta alle ore 10:07)

OMISSIS

(Il Dott. Mario REPOLE prende parte alla seduta alle ore 10:15)

OMISSIS

(Il Dott. Mario REPOLE lascia la seduta alle ore 10:30)

(Il Prof. Andrea BALDISSERA e la Prof.ssa Eliana BAICI lasciano momentaneamente la seduta alle ore 10:30)

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e, in particolare l'art. 4, comma 2 e successive modifiche;

VISTA l'art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010;

VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 12;

- VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 94;
- CONSIDERATO che nelle linee di indirizzo ministeriali relative alle procedure amministrative per l'avvio dei corsi di dottorato di ricerca è previsto che tutti i corsi di dottorato potranno essere attivati per l'anno accademico 2013/14 sulla base del parere positivo dei Nuclei di Valutazione degli atenei in ordine al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 8 febbraio 2013, n. 94;
- CONSIDERATO che l'art. 12 dello Statuto prevede che il Senato Accademico approvi a maggioranza semplice i Regolamenti previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole nella seduta del 27.05.2013

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca (D.M. 8 febbraio 2013, n. 94)" di seguito riportato.
2. Per l'anno accademico 2013/14 (XXIX ciclo), potranno essere attivati corsi di dottorato di ricerca sulla base del parere positivo del Nucleo di Valutazione di Ateneo in ordine al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 8 febbraio 2013, n. 94.

Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca

(D.M. 8 febbraio 2013, n. 94)

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina i corsi di dottorato dell'Università del Piemonte Orientale nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti dal Decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 94. *(art. 5 comma 1 del DM94)*
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per Ateneo, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";
 - b) per Ministero, Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - c) per DM 94/2013, il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2013, n. 94 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati".

Art. 2

(Modalità di attivazione)

1. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati dall'Ateneo, previo accreditamento ministeriale:
 - a) come unica sede;
 - b) in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei;
 - c) in consorzio con altre università, anche straniere, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;

- d) in consorzio con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche stranieri;
- e) in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche straniere, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi l'Ateneo è sede amministrativa e rilascia il titolo accademico.
2. Le modalità di attivazione dei corsi di dottorato di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono regolate da appositi accordi che indicano, tra l'altro:
- a) il coordinatore del corso;
 - b) la sede amministrativa del dottorato;
 - c) le strutture universitarie che partecipano al dottorato per ciascun Ateneo e/o ente;
 - d) il contributo finanziario fornito da ciascuna parte;

Art. 3

(Attivazione dei corsi)

1. Annualmente, i Consigli di dipartimento dell'Ateneo presentano al Nucleo di valutazione le domande di istituzione dei corsi di dottorato, eventualmente articolati in curricula, anche in consorzio o in convenzione, che dovranno essere trasmesse al Ministero per l'accreditamento. Tale documentazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione idonea al rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n. 94/2013.
2. Il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, sentito il Senato accademico e la Scuola di alta formazione per dottorato, sulla base della relazione del Nucleo di valutazione in ordine al rispetto dei requisiti previsti per l'accreditamento di cui all'art. 4 del DM n. 94/2013, autorizza il Rettore alla trasmissione al ministero delle domande di accreditamento dei corsi di dottorato.
3. L'attivazione dei corsi di dottorato, accreditati dal Ministero, è deliberata annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo sentito il Senato accademico, a norma dello Statuto, e sentita la Scuola di alta formazione per dottorato di ricerca quale organo di coordinamento dei corsi di dottorato.
4. I corsi accreditati dal Ministero e attivati ai sensi del comma precedente, sono istituiti o rinnovati con decreto del Rettore.

Art. 4

(Organi del corso di dottorato)

1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca, il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato ed è composto da almeno sedici docenti, anche stranieri in presenza di convenzioni, di cui almeno 12 professori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso e un rappresentante dei dottorandi, eletto tra gli iscritti al corso di dottorato.
3. Possono far parte del collegio dei docenti, professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori, nonché dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca. Possono altresì far parte del collegio dei docenti, in soprannumero, esperti di comprovata qualificazione, anche esterni all'Ateneo o ai soggetti convenzionati o consorziati, in misura non superiore al numero complessivo dei componenti del Collegio dei docenti.
4. L'accettazione della domanda di partecipazione ad un Collegio dei docenti già attivato presso l'Ateneo è deliberata dal Collegio stesso. La domanda è presentata al Coordinatore del corso che la sottopone al Collegio dei docenti nella prima seduta utile.
5. La partecipazione al Collegio di docenti di un corso di dottorato attivato da altra università, non consorziata o convenzionata, è subordinata al nulla osta del Dipartimento di appartenenza.
6. Il Collegio dei docenti del corso:
 - (a) elegge nel suo seno il Coordinatore del dottorato;
 - (b) coadiuva il Coordinatore nell'organizzazione dell'attività didattica al fine di raggiungere gli obiettivi formativi che il dottorato si propone;

- (c) valuta l'attività scientifica dei dottorandi sulla base dei criteri proposti all'atto dell'istituzione dei corsi di dottorato e ne approva le relazioni annuali ai fini dell'ammissione all'anno successivo e al relativo rinnovo della borsa di studio e degli altri finanziamenti;
- (d) autorizza i dottorandi a svolgere la propria ricerca all'estero;
- (e) delibera in merito all'ammissione dei dottorandi all'esame finale, e propone al Rettore l'eventuale rinvio dell'esame finale;
- (f) autorizza a redigere la tesi in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese;
- (g) può deliberare la motivata esclusione di un dottorando dal dottorato;
- (h) propone al Rettore tre membri effettivi e due supplenti per la commissione del concorso di ammissione al dottorato, e i membri della commissione e gli eventuali esperti per la commissione giudicatrice dell'esame finale;
- (i) delibera sulle domande di ingresso nel Collegio di nuovi membri;
- (j) nomina due valutatori esterni ai fini dell'ammissione dei dottorandi all'esame finale;
- (k) definisce le modalità della selezione da indicare nel bando di concorso;
- (l) delibera sulle domande di riduzione del corso di dottorato a seguito di percorso congiunto con un corso di specializzazione medica.

7. Il Coordinatore è un professore di prima fascia a tempo pieno o in mancanza un professore di seconda fascia a tempo pieno, dell'Ateneo. In caso di dottorati in consorzio o in convenzione, il Coordinatore è scelto sulla base delle norme previste dal relativo accordo istitutivo.

8. Il Coordinatore dura in carica per un periodo pari alla durata del ciclo di dottorato e decade dalla carica in caso di trasferimento presso altra Università.

9. Il Coordinatore:

- a) presiede il Collegio dei docenti del corso;
- b) cura, insieme al collegio dei docenti, l'organizzazione della didattica del dottorato, inclusa l'assegnazione di almeno un tutore scelto tra i membri del Collegio;
- c) collabora con le autorità accademiche in vista dello svolgimento del concorso d'ammissione e dell'esame finale;
- d) convoca almeno una volta all'anno il Collegio dei docenti;
- e) è membro di diritto della Scuola di alta formazione per dottorato di ricerca di cui all'art. 5;
- f) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Collegio dei docenti sottoponendoli alla ratifica del Collegio nella prima seduta utile;
- g) sottopone al Collegio dei docenti le domande di ingresso di nuovi membri.

Art. 5

(Scuola di dottorato)

1. Presso l'Ateneo, a norma dell'art. 34 dello Statuto, è istituita la Scuola unica di dottorato denominata "Scuola di alta formazione" (SAF) quale organo di coordinamento dei corsi di e gestione delle attività comuni dei dottorati attivati.

2 La SAF ha lo scopo di promuovere l'eccellenza degli studi di dottorato di ricerca, articolando il corso di dottorato di ricerca come grado avanzato della formazione universitaria, definendone in modo adeguato e trasparente gli obiettivi, le modalità di funzionamento, i criteri che ne assicurano la qualità scientifica e la spendibilità professionale.

3. La SAF si propone come punto di riferimento per le attività interdisciplinari dell'Ateneo nell'ambito della formazione avanzata. Essa costituisce un punto di incontro per gli studiosi delle diverse discipline e promuove seminari, conferenze e altre attività di natura interdisciplinare ed extra-curriculare rispetto ai programmi dei corsi di dottorato di ricerca. Essa si propone, inoltre, di favorire le interazioni e gli scambi con altre università italiane e straniere intrattenendo ed agevolando i rapporti tra l'Ateneo e le realtà esterne quando essi riguardino le attività dei dottorandi.

4 Sono organi costitutivi della SAF ai fini della sua istituzione e del suo funzionamento il Direttore della scuola ed il Consiglio della scuola.

5. Il Direttore è nominato dal Rettore, su indicazione del Consiglio della scuola, tra i docenti dell'Ateneo. Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Direttore è responsabile della Scuola, ne indirizza le attività, la rappresenta, presiede il Consiglio della Scuola e cura l'applicazione delle decisioni del Consiglio stesso. E' facoltà del Direttore designare tra i professori facenti parte del Consiglio della Scuola un Vice Direttore che lo sostituisca nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

6. Il Consiglio della Scuola è costituito:

- a) dal Direttore che lo presiede;
- b) dal Coordinatore di ogni dottorato attivo. Nel caso in cui un medesimo dottorato abbia più Coordinatori responsabili per i diversi cicli attivati, i Collegi dei docenti, convocati in seduta congiunta, provvederanno ad indicare un unico rappresentante;
- c) da una rappresentanza dei dottorandi pari ad un terzo dei dottorati attivi e comunque da almeno un rappresentante.

7 Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte in ciascun anno accademico.

8. Il Consiglio può invitare a partecipare alle sedute, con voto consultivo, rappresentanti di enti di ricerca, enti territoriali, strutture produttive ed associazioni che concorrono al finanziamento delle attività della Scuola, su designazione degli enti stessi.

9 Nel rispetto delle autonomie dei singoli corsi di dottorato e dei Dipartimenti proponenti, il Consiglio ha i seguenti compiti:

- a) promuovere iniziative culturali di natura interdisciplinare ed extra-curriculare che permettano alla Scuola di realizzare gli obiettivi di cui ai commi precedenti;
- b) promuovere gli aspetti scientifici e culturali delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca tra i corsi di dottorato di ricerca afferenti alla Scuola;
- c) promuovere gli aspetti scientifici e culturali delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca con altre università, enti, Istituzioni e centri di ricerca nazionali, ivi compresi eventuali consorzi di dottorato, ed Internazionali;
- d) promuovere i contatti con enti ed imprese per l'organizzazione di stage o tirocini e per l'individuazione di tematiche di ricerca di interesse comune;
- e) proporre al Senato accademico eventuali modifiche del regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca;
- f) programmare l'utilizzazione delle risorse di funzionamento della Scuola, ai fini dell'organizzazione di attività didattico-scientifiche.

10. Tutti gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca istituiti ed attivati presso l'Ateneo e, quindi, afferenti alla Scuola hanno il diritto di partecipare alle attività interdisciplinari ed extra-curricolari e di essere parte attiva nel proporre ed organizzare tali iniziative.

11. Le mozioni sottoscritte da un numero minimo di dieci dottorandi devono essere messe, a cura del Direttore, all'ordine del giorno della riunione successiva del Consiglio della scuola.

Art. 6

(Accesso ai corsi di dottorato)

1. Il bando di concorso per l'ammissione ai corsi, redatto in italiano e in inglese, è emanato dal Rettore e pubblicizzato in via telematica sul sito di Ateneo, sul sito Euraxess e su quello del Ministero nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Nel bando sono indicati:
 - a) il numero dei posti messi a concorso per ogni singolo corso di dottorato;
 - b) il numero di borse di studio e delle altre forme di finanziamento;
 - c) le modalità di selezione;
 - d) l'ammontare delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi
 - e) i criteri di accesso e valutazione dei titoli;
 - f) le modalità di iscrizione al corso dei vincitori.

3. La domanda di partecipazione alle selezioni può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano tali titoli, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'accertamento dell'idoneità del titolo estero è effettuata dalla commissione giudicatrice del concorso di ammissione in sede d'esame ed è indicata nel relativo verbale. Tale idoneità ha valore ai soli fini dell'accesso al corso di dottorato di ricerca per il quale il candidato ha presentato domanda.
4. La selezione per l'ammissione avviene secondo i criteri e le modalità proposte dal collegio dei docenti, ed esplicitate dal bando di concorso. Essa consiste in una prova per titoli ed esami. La prova per esami può consistere in una prova scritta, inclusi i test riconosciuti a livello internazionale e in una prova orale ovvero nella sola prova orale.
5. Il bando di concorso può indicare modalità differenziate di selezione:
 - a) nel caso di riserva di posti per candidati laureati in università estere ovvero per borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. In tal caso, la commissione giudicatrice forma una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per la selezione di cui al comma 6;
 - b) nel caso di dottorati in collaborazione con le imprese e di dottorato industriale di cui all'art. 11 del D.M. n. 94/2013. In tali casi possono essere previste scadenze diverse per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato;
 - c) nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali attivati nell'ambito di corsi di dottorato con modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti;
 - d) nel caso di borse di dottorato finanziate per lo svolgimento di progetti specifici;
 - e) nel caso di riserva di posti per assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - f) nel caso di curricula differenziati;
 - g) nel caso di posti da attribuire per contratti di apprendistato o a specializzandi ai fini del percorso congiunto di cui all'art. 9.
6. I candidati saranno ammessi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca. In caso di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria.
7. Prima dell'inizio dei corsi, in caso di esaurimento della graduatoria di cui al comma precedente, i posti non assegnati sulla base di tale graduatoria, potranno essere attribuiti a candidati idonei non vincitori nelle eventuali graduatorie separate.
8. La Commissione giudicatrice, proposta dal Collegio dei docenti del corso, è nominata dal Rettore ed è costituita da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
9. I termini ultimi per l'espletamento delle prove di ammissione sono fissati al 30 settembre di ogni anno.

Art. 7

(Durata dei corsi e ammissione agli anni successivi)

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale.
2. Il Collegio dei docenti del dottorato, prima dell'inizio del ciclo del corso, rende noto ai dottorandi il programma delle attività formative che gli stessi sono tenuti a svolgere annualmente.
3. Gli iscritti al corso hanno l'obbligo di presentare al Collegio dei docenti entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sull'attività di ricerca svolta nel corso dell'anno.
4. Il Collegio dei docenti, entro il 15 ottobre di ogni anno, previa verifica del completamento del programma previsto da parte del dottorando, lo ammette all'anno successivo ovvero propone al Rettore l'esclusione dal corso.

5. I dottorandi, ottenuto il necessario parere favorevole al proseguimento del corso da parte del Collegio dei docenti, devono provvedere, entro il 31 ottobre dello stesso anno, a iscriversi all'anno successivo, pena l'esclusione dal dottorato, salvo comprovate motivi che ne ritardino l'iscrizione.

Art. 8

(Conseguimento del titolo)

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

3. Il dottorando presenta la tesi al Collegio dei docenti entro sei mesi dalla conclusione del triennio di corso, nel termine stabilito dal Coordinatore del dottorato.

4. Il Collegio dei docenti, su proposta motivata dal tutore, autorizza il candidato a sottoporre la tesi a due docenti esterni di elevata qualificazione, denominati valutatori, anche appartenenti a istituzioni estere e designati dal Collegio stesso. Il dottorando trasmette ai due valutatori la tesi e una sua relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, entro la data stabilita dal Collegio dei docenti

5. Entro 30 giorni dalla ricezione della tesi, i due valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono, al Collegio dei docenti, l'ammissione alla discussione pubblica ovvero il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

6. Il Coordinatore del corso comunica, al Settore competente dell'Ateneo, il giudizio dei valutatori e l'ammissione all'esame finale per ogni singolo dottorando nonché la data, l'ora e il luogo della discussione finale.

7. Il dottorando, prima della discussione finale, dovrà trasmettere copia della tesi al Settore competente dell'Ateneo e copia della tesi a ciascuno dei commissari.

8. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione giudicatrice nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei docenti.

9. La predetta Commissione è composta da almeno tre membri titolari e due membri supplenti scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti all'attività di ricerca svolta da ciascun candidato. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al dottorato attinenti all'attività di ricerca svolta da ciascun candidato. La Commissione può essere integrata da esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere esterne al dottorato. Nel caso in cui la commissione sia composta da più di tre membri e più di due esperti, il rimborso delle spese per i commissari ed esperti aggiuntivi sarà a carico del Dipartimento interessato.

10. Il coordinatore del corso trasmetterà ai commissari e agli eventuali esperti, prima della discussione, il giudizio dei due valutatori esterni.

11. Nel caso di dottorati comprendenti curricula differenziati, il Collegio dei docenti può proporre al Rettore la costituzione di più commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma 9 e composte da professori e ricercatori universitari di ruolo appartenenti ai settori scientifico - disciplinari più specificatamente attinenti i singoli curricula. In tale ultimo caso sarà a carico del bilancio di Ateneo il rimborso delle spese di una sola Commissione giudicatrice su indicazione del Dipartimento interessato e fermo restando quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 9.

12. Nel caso di dottorati di ricerca attivati a seguito consorzi o convenzioni anche internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste nei relativi accordi istitutivi.

13. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro tre mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. La Commissione che non abbia concluso i suoi lavori entro tali termini decade e il Rettore nomina una nuova Commissione con esclusione dei componenti decaduti. Il rimborso delle spese dei commissari per le eventuali sedute successive alla prima sono a carico del Dipartimento interessato.

14. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico, esplicitati nel relativo verbale di esame.

15. Per comprovati motivi che non consentano il rispetto dei termini previsti dai commi precedenti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, può rinviare l'esame finale del candidato all'anno successivo. In caso di mancata attivazione del ciclo del corso nell'anno successivo, l'esame può essere svolto in altra sede.

16. Gli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati sono resi pubblici tramite affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e nelle altre forme ritenute più idonee.

17. Il titolo è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Il dottorando all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di tempo non superiore a 12 mesi..

18. Successivamente al rilascio del titolo, l'Ateneo cura il deposito di copia della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

Art. 9

(Frequenza congiunta dottorato/specializzazione medica)

1. Lo specializzando che risulti vincitore di un concorso di dottorato di ricerca presso l'Ateneo, può frequentare congiuntamente entrambi i corsi previo nulla osta del consiglio della scuola di specializzazione medica, rilasciato sulla base della verifica della compatibilità con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima.

2 La frequenza congiunta può essere svolta solo durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione medica.

3. A tal fine, all'inizio del corso di dottorato, il collegio dei docenti del dottorato, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, definisce il programma dello specializzando, relativamente all'anno di frequenza congiunta, individuando le attività di ricerca da svolgere quali, a titolo esemplificativo, la frequenza presso un laboratorio dell'Ateneo, la frequenza presso una Università o Istituto di ricerca straniero, l'essere autore o coautore di pubblicazioni su riviste scientifiche con impact factor, l'aver presentato dati originali in congressi scientifici anche internazionali.

4. Al termine dell'anno di frequenza congiunta, il Collegio dei docenti del dottorato delibera in merito alla domanda del dottorando/specializzando di riduzione a due anni del corso di dottorato, previa valutazione delle attività di ricerca svolte dal medesimo e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione.

5. Nel corso dell'anno di frequenza congiunta, il dottorando/specializzando non percepisce la borsa di studio di dottorato.

Art. 10

(Doctor Europaeus)

1. L'Ateneo partecipa al programma internazionale relativo al riconoscimento del cosiddetto "Dottorato europeo" con il rilascio di apposita certificazione di "Doctor Europæus", aggiuntiva al titolo di dottorato e accogliendo dottorandi provenienti da Atenei stranieri.

2. La certificazione di “Doctor Europæus”, allegata al titolo di dottore di ricerca, può essere rilasciata, previa proposta al Rettore da parte del Collegio dei docenti, quando sussistono le seguenti condizioni:
- a) il dottorando deve avere ottenuto un giudizio positivo sul lavoro di tesi da parte di almeno due professori esterni al Collegio e appartenenti a due Università di due Stati membri dell’Unione Europea, diversi da quello in cui la tesi verrà discussa;
 - b) almeno un membro della commissione giudicatrice deve provenire da un’Università di uno Stato membro dell’Unione Europea diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
 - c) la discussione della tesi deve avvenire, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea, diversa da quella ufficiale del Paese in cui la tesi viene discussa;
 - d) per la preparazione della tesi di dottorato, il dottorando deve aver svolto un periodo di ricerca di almeno sei mesi in un altro Paese dell’Unione Europea.
3. Resta fermo quanto previsto dal comma 11 dell’art. 8, in ordine al rimborso delle spese della commissione giudicatrice.

Art. 11

(Contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi)

1. L’ammontare dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione ed è graduato sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.P.C.M. 09.4.2001 recante in rubrica “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell’art. 4 della Legge 2.12.1991, n. 390”.
2. Sono esonerati dal pagamento dei contributi coloro che, ammessi al dottorato, a prescindere dal conferimento di borse di studio, dichiarino e comprovino di essere portatori di handicap con grado di invalidità pari o superiore al 66%.
3. Il Consiglio di amministrazione può stabilire ulteriori forme e modalità di esenzione dal pagamento dei contributi che verranno indicati nel bando.

Art. 12

(Borse di studio e altre forme di finanziamento)

1. Le borse di studio, i contratti di apprendistato di cui all’art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e gli assegni di ricerca hanno durata annuale e sono rinnovati previa verifica del completamento del programma delle attività formative da parte del dottorando
2. Le borse di studio sono conferite dall’Ateneo su fondi dal proprio bilancio, su fondi ripartiti dal decreto del Ministero di cui all’art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e a seguito di convenzione con soggetti esterni all’Ateneo da stipulare in data antecedente all’emanazione del bando. In questo ultimo caso il finanziamento può comprendere anche gli oneri per il pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi.
3. L’importo delle borse di studio non è inferiore a quello determinato ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università della Ricerca 18 giugno 2008 e successive modificazioni e integrazioni ed è aumentato per l’eventuale attività di ricerca all’estero, per un periodo complessivo non superiore a diciotto mesi, per un importo pari al 50% della borsa stessa.
4. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 11.
5. In caso di rinuncia al corso da parte di un vincitore di borsa di studio o di rinuncia a questa prima dell’effettiva erogazione della stessa all’interessato, la borsa di studio è attribuita al dottorando iscritto che ne sia privo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
6. Il pagamento della borsa di studio avverrà con cadenza mensile posticipata.
7. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o con assegni di ricerca.

Art. 13

(Ripartizione delle risorse finanziarie di Ateneo)

1. Nell'assegnazione delle borse di studio finanziate dall'Ateneo sono privilegiati:
 - a) i corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo;
 - b) i corsi di dottorato che vengono considerati ai fini della determinazione degli indicatori di performance di Ateneo da parte del Ministero e dell'ANVUR;
 - c) i corsi di dottorato in consorzio e/o in convenzione, che risultano generatori di scambi paritetici con altre Università.
2. Nel secondo e terzo anno del corso, a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e alle altre forme di finanziamento, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti a bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.
3. Il budget ha durata annuale ed è rinnovabile congiuntamente al rinnovo della borsa di studio e delle altre forme di finanziamento ed è a carico del Dipartimento interessato.

Art. 14

(Eventuali contributi finanziari ai dottorandi non titolari di borsa di studio)

1. L'Ateneo, ivi compresi i Dipartimenti, e i soggetti pubblici e privati possono destinare propri fondi anche su base annuale quale contributo finanziario a un dottorando non titolare di borsa di studio o di altra forma di finanziamento.
2. L'importo di tale contributo finanziario non può essere superiore al 50% della borsa di studio e deve essere indicato nel bando di concorso.

Art. 15.

(Diritti e doveri dei dottorandi)

1. Il dottorando ha diritto di partecipare a tutte le attività previste negli obiettivi formativi e nel programma di studio; ha l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate dall'Ateneo a tal fini, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti. La frequenza presso sedi esterne all'Ateneo deve essere debitamente autorizzata dal Collegio dei docenti fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 12.
2. L'impegno del dottorando nell'attività formativa è esclusivo e a tempo pieno.
3. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale nonché attività didattica integrativa per un massimo di 40 ore all'anno, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio e senza alcun onere per il bilancio di Ateneo. Tali attività vengono disposte dal Dipartimento previo parere favorevole del Collegio dei docenti del dottorato e nei limiti da esso stabiliti. La collaborazione didattica non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale senza oneri per l'Ateneo.
4. Al pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca si applica la legge 13.08.1984, n. 476.
5. Il dottorando è sospeso dal corso, in caso di grave e documentata malattia (oltre i 30 giorni), infortunio, maternità, gravi motivi personali o per adempiere agli obblighi di leva, servizio militare o civile anche all'estero. In questi casi non può essere erogata la borsa di studio per l'intera durata della sospensione.
6. Il Collegio dei docenti, con decisione motivata, può dichiarare l'esclusione dal corso del dottorando a seguito di esito negativo della verifica sul completamento del programma delle attività previste per il corso di dottorato.
7. L'esclusione dal corso comporta la cessazione della erogazione della borsa di studio.
8. La sospensione o l'esclusione sono disposte dal Rettore.

9 Il dottorando non può essere iscritto contemporaneamente ad altri corsi di dottorato a corsi di laurea, a master, in Italia o all'estero.

Art. 16

(Assicurazione e obblighi di sicurezza)

1. A beneficio dei dottorandi è stipulata idonea polizza assicurativa a copertura degli infortuni e delle malattie professionali e per la responsabilità civile per danni involontariamente arrecati a terzi e danneggiamenti a cose ascrivibili all'attività del dottorando, purché debitamente autorizzata.
2. In caso di attività comportanti la presumibile esposizione a rischi specifici il Coordinatore del corso di dottorato è tenuto a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Art. 17

(Riservatezza)

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui il dottorando entri in possesso durante la frequenza del corso devono essere considerati strettamente riservati.

Art. 18

(Trattamento dei dati personali)

I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dall'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e del regolamento di Ateneo per l'attuazione delle norme in materia di dati personali, per le finalità di gestione del concorso e per gli adempimenti relativi all'ammissione e allo svolgimento del corso.

Art. 19

(Norma Finale)

1. Il presente regolamento si applica a partire dai corsi attivati nell'anno accademico 2013-14 (XXIX ciclo)
2. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa comunque riferimento alla normativa vigente.
3. L' Ateneo si conformerà alle normative sopravvenute in adeguamento alla determinazione dell'importo della borsa di studio, alla determinazione dei criteri della contribuzione e ai benefici fiscali.

4.2 Approvazione del nuovo "Regolamento dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale in materia di brevetti"

5/2013/4.2

Settore Ricerca e Conto Terzi

Al Presidente del Senato Accademico

L'art. 45, comma 10, dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 444/2011 del 14/11/2011, in vigore dal 21/11/2011 e successivamente modificato con D.R. 328/2012 del 4/9/2012, prevede che: "entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta Ufficiale tutti i Regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base delle nuove normative. In caso contrario si intendono decaduti".

Con deliberazione 7/2012/7.5 del 26/11/2012 il Senato Accademico ha confermato in vigore i Regolamenti di Ateneo non ancora modificati, tra cui il Regolamento in materia di brevetti emanato con

D.R. 476 del 30/12/2003, e ha fissato la data del 31/5/2013 quale termine per la ricognizione e la revisione dei Regolamenti da parte degli Uffici.

Il Regolamento in materia di brevetti è stato oggetto di una profonda revisione, in particolare per quanto riguarda le specifiche di attribuzione dei diritti di titolarità, la composizione della Commissione Brevetti e lo sfruttamento economico dei brevetti, ed è stato approvato dalla Commissione Brevetti d'Ateneo nella nuova formulazione nella seduta del 23/04/2013.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla bozza di Regolamento nella seduta del 27/5/2013.

Si chiede a codesto rispettabile Senato Accademico di deliberare in merito.

OMISSIS

(La Prof.ssa Eliana BAICI rientra in seduta alle ore 10:35)

OMISSIS

(Il Prof. Andrea BALDISSERA rientra in seduta alle ore 10:39)

OMISSIS

(La Dott.ssa Cristina COLOCCINI lascia la seduta alle ore 10:45)

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

- PREMESSO** che l'art. 45, comma 10, dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 444/2011 del 14/11/2011, in vigore dal 21/11/2011 e successivamente modificato con D.R. 328/2012 del 4/9/2012, prevede che: "entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta Ufficiale tutti i Regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base delle nuove normative. In caso contrario si intendono decaduti";
- CONSIDERATO** che, con deliberazione 7/2012/7.5 del 26/11/2012 il Senato Accademico ha confermato in vigore i Regolamenti di Ateneo non ancora modificati, tra cui il Regolamento in materia di brevetti emanato con D.R. 476 del 30/12/2003;
- CONSIDERATO** che è stata fissata la data del 31/5/2013 quale termine per la ricognizione e la revisione dei Regolamenti da parte degli Uffici;
- CONSIDERATA** l'opportunità di attuare una revisione sostanziale del Regolamento in materia di brevetti emanato con D.R. 476 del 30/12/2003, in particolare per quanto riguarda le specifiche di attribuzione dei diritti di titolarità, la composizione della Commissione Brevetti e lo sfruttamento economico dei brevetti;
- CONSIDERATO** che il Regolamento è stato approvato dalla Commissione Brevetti d'Ateneo nella nuova formulazione nella seduta del 23/04/2013.

VISTA	la Legge n. 240 del 30/12/2010;
VISTO	lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" emanato con D.R. Rep. N. 328 del 4/09/2012;
VISTA	la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2013/5.1 del 27/5/2013

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo "Regolamento dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale in materia di brevetti" di seguito riportato.

Regolamento dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale in materia di brevetti

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

1. per **invenzione**, tutto ciò che ai sensi del Codice della Proprietà Industriale vigente è compreso nelle invenzioni industriali, nei modelli di utilità, nelle nuove varietà vegetali, nelle topografie dei prodotti a semiconduttori e in ogni altra idea di soluzione o di innovazione suscettibile di formare oggetto di privativa industriale;
2. per **inventore**, il soggetto che in tutto o in parte contribuisce in maniera rilevante all'ideazione e/o alla realizzazione dell'**invenzione**;
3. per **diritti sull'invenzione**, tutti i diritti relativi all'invenzione, sia morali sia patrimoniali;
4. per **brevetto**, qualsiasi protezione conferita dalla domanda di brevetto, sia italiano, sia europeo, sia internazionale, sia in un qualsiasi paese straniero, così come la protezione scaturente dalla accettazione della correlativa domanda;

Art. 2 – Oggetto e ambito della disciplina

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le **invenzioni**, realizzate da uno o più soggetti che hanno un rapporto di lavoro, ovvero un rapporto di collaborazione a qualunque titolo, con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, di seguito denominata **Università**, nel corso di un'attività di studio e ricerca svolta nell'ambito del rapporto di lavoro o nell'esercizio del rapporto di collaborazione, avvalendosi di attrezzature e/o strutture appartenenti all'Università e/o di finanziamenti o di risorse economiche da essa amministrate.

2. Sono pertanto disciplinate dal presente Regolamento, le invenzioni:

- a) realizzate dai dipendenti dell'Università a tempo determinato o indeterminato;
- b) realizzate da soggetti non dipendenti dall'Università, quali, per esempio, dottorandi di ricerca, borsisti, titolari di assegni di ricerca, professori a contratto, iscritti alle scuole di specialità, studenti o altre figure assimilabili, purché operanti presso le strutture dell'Università;
- c) realizzate nell'ambito di ricerca finanziata dall'Università medesima;
- d) realizzate nell'ambito di ricerca finanziata da soggetti terzi, pubblici o privati, per specifici progetti di ricerca;
- e) realizzate nell'ambito di attività di ricerca commissionata da terzi (c.d. attività *conto terzi*);

Art. 3 – Invenzioni realizzate dai dipendenti dell'Università

1. I dipendenti dell'Università a tempo determinato o indeterminato sono titolari esclusivi dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile, di cui sono autori, realizzata nell'ambito di attività di cui al precedente articolo 2.1. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione all'Università.
2. In caso di più inventori, i diritti e gli obblighi di cui al comma precedente, derivanti dall'invenzione, spettano a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione tra gli stessi.
3. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, di cui al precedente articolo 3.1, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, salvo che ciò derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Università acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali a essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
4. Nel caso in cui l'invenzione sia ottenuta in collaborazione tra soggetti dipendenti dell'Università di cui all'art. 2.2.a) e soggetti non dipendenti dell'Università di cui all'art. 2.2.b), al soggetto non dipendente spetta esclusivamente il diritto ad esserne riconosciuto autore. I soggetti dipendenti dell'Università sono titolari dell'invenzione solo per la propria quota parte, mentre la restante quota spetta all'Università, come da successivo art. 4.
5. L'inventore che non intenda tutelare personalmente l'invenzione conseguita, depositando apposita domanda di brevetto o titolo assimilabile, potrà cedere all'Università i diritti di titolarità sull'invenzione stessa, stipulando apposito accordo di cessione, secondo la procedura prevista dal presente Regolamento. All'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e i diritti sui proventi, di cui al successivo articolo 10.

Art. 4 – Invenzioni realizzate da soggetti non dipendenti dell'Università

1. Qualora l'invenzione sia realizzata da soggetti non dipendenti dall'Università, quali per esempio dottorandi di ricerca, borsisti, titolari di assegni di ricerca, professori a contratto, iscritti alle scuole di specialità, studenti o altre figure assimilabili, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono all'Università, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
2. I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di non utilizzare e non divulgare l'invenzione mantenendo il massimo riserbo sul progredire delle proprie ricerche. Sono tenuti a rispettare le norme inerenti alle invenzioni e al know-how contenute nei Regolamenti dell'Università e le clausole contenute nel contratto che disciplina il loro rapporto con l'Università.
3. Nei caso previsto dal comma 1, l'inventore dovrà darne immediata comunicazione al Direttore del Dipartimento presso cui svolge la sua attività o al Presidente della Scuola di specialità, qualora egli sia iscritto a una di esse. Analogo obbligo è a carico del Docente responsabile dell'attività svolta dall'inventore. La comunicazione del Docente responsabile esenta l'inventore dall'obbligo di comunicazione. Il Direttore del Dipartimento o il Presidente della Scuola di specialità dovranno a loro volta darne immediata comunicazione al competente Settore dell'Ateneo ai fini della valutazione dell'opportunità dell'avvio delle procedure necessarie per la presentazione della domanda di brevetto.
4. L'inventore, il Docente responsabile, il Direttore di Dipartimento o il Presidente di Scuola di specialità che omettano, nell'ambito dei rispettivi compiti, le comunicazioni di cui al comma precedente sono suscettibili di procedimento disciplinare. Resta salvo il diritto dell'Università di far valere nei loro confronti l'eventuale danno subito per ritardata o mancata comunicazione.
5. I diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione spettano all'Università, ferme le disposizioni sui compensi economici di cui al successivo art.10.

Art. 5 – Invenzioni realizzate nell'ambito della ricerca finanziata da terzi per specifici progetti di ricerca

1. Il conseguimento di risultati brevettabili nell'ambito di attività di ricerca finanziata in tutto o in parte da soggetti pubblici o privati, per specifici progetti di ricerca, comporterà l'applicazione della disciplina giuridica stabilita dalle convenzioni stipulate con i soggetti finanziatori.

Art. 6 – Invenzioni realizzate nell'ambito di attività conto terzi

1. Qualora l'invenzione sia stata realizzata nell'ambito di attività di ricerca, di prestazioni o di consulenze per conto terzi, si applicherà la disciplina giuridica stabilita dagli appositi contratti, previamente stipulati tra l'Università e le terze parti (committenti).
2. Tali contratti disciplineranno anche la titolarità dei diritti derivanti dalle invenzioni brevettabili e i relativi oneri, nonché le percentuali di proventi spettanti alle parti contraenti, fermo restando, in ogni caso, il riconoscimento all'inventore del diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione.

Art. 7 – Commissione Brevetti

1. L'Università istituisce un'apposita Commissione Brevetti, nominata con Decreto Rettorale, composta da tre membri individuati dal Rettore tra il personale docente.
La Commissione, eventualmente avvalendosi di esperti esterni qualificati nei differenti settori specifici e/o nella consulenza in materia brevettuale, esamina le proposte brevettuali formulate secondo le indicazioni contenute nella documentazione presentata dagli inventori ed opera secondo la procedura prevista al successivo art. 8.
2. Alle adunanze della Commissione partecipa senza diritto di voto e con semplici funzioni consultive il responsabile del competente Settore dell'Amministrazione Centrale. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, esperti esterni invitati dalla Commissione ai sensi del comma precedente.
3. La durata della Commissione Brevetti coincide con la durata del mandato del Rettore. I singoli componenti della Commissione Brevetti possono essere rinnovati.
4. Annualmente la Commissione Brevetti presenta al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico una relazione riguardante l'attività brevettuale dell'Ateneo.

Art. 8 – Procedura di brevettazione

1. L'inventore presenta la proposta di brevetto alla Commissione Brevetti, utilizzando la modulistica predisposta dal competente Settore che potrà essere inoltrata anche per via telematica.
2. La proposta di brevetto dovrà contenere:
 - la descrizione sintetica dell'idea brevettuale;
 - il nome dell'inventore (o degli inventori) specificandone il rapporto con l'Università;
 - i risultati della ricerca effettuata dall'inventore sullo stato dell'arte, per una verifica preliminare dei requisiti di originalità dell'invenzione;
 - un elenco dei settori commerciali potenzialmente interessati al brevetto;
 - un preventivo di massima dei costi necessari allo sviluppo dell'invenzione;
 - una lettera illustrativa del docente nel caso di invenzioni realizzate da soggetti di cui all'art.4.
3. In tutte le fasi di redazione della proposta di brevetto il ricercatore potrà chiedere la collaborazione del Settore competente.
4. Entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di brevetto, la Commissione la sottopone a esame e, valutata la disponibilità a bilancio del Fondo Brevetti d'Ateneo di cui al successivo art. 9, si esprime in merito all'accoglimento o al rigetto della proposta medesima. La Commissione può concordare con il proponente una dilazione del termine suddetto. Trascorso il termine senza che la Commissione si sia pronunciata, la proposta si intende respinta.
5. Qualora la Commissione Brevetti approvi la proposta, il Settore competente avvia la procedura di deposito della domanda di brevetto.

Art. 9 – Spese brevettuali

1. Le spese relative alla pratica brevettuale, comprensive della preparazione della domanda di brevetto, del deposito della stessa, delle spese per il mantenimento, delle eventuali estensioni internazionali, graveranno sul Fondo Brevetti d'Ateneo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. La copertura brevettuale, con le relative spese, sarà garantita, secondo la decisione della Commissione Brevetti, per un periodo compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 5 anni, a decorrere dal primo deposito. Decorso questo periodo, la Commissione Brevetti valuterà il mantenimento della copertura brevettuale in base ai risultati economici di sfruttamento conseguiti.

3. Qualora l'Università, decorso tale periodo, decida di non continuare il mantenimento della copertura brevettuale, l'inventore potrà comunque concordare con l'Università la cessione totale o parziale del brevetto, fatto salvo il rimborso delle spese vive affrontate dall'Università. In merito a tale cessione, è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione Brevetti.

Art. 10 – Sfruttamento economico dei brevetti

1. La Commissione Brevetti valuta, anche su proposta dell'inventore, le iniziative per la cessione dei diritti sull'invenzione, dei brevetti o dei diritti di sfruttamento dei brevetti (licenze o similari) appartenenti all'Università anche solo pro-quota. Tale cessione deve avvenire alle migliori condizioni economiche e mediante appositi accordi o contratti.

2. L'Università si adopererà affinché gli accordi o contratti stipulati con terzi, relativi alla cessione predetta, prevedano compensi pattuiti sulla base dei presunti risultati che potrebbero derivare dalla commercializzazione o dallo sfruttamento dell'invenzione o del brevetto stesso. Per tutelare l'Ateneo nel caso in cui l'ammontare dei proventi effettivamente ottenuti dal soggetto cessionario ecceda quelli previsti, i suddetti accordi o contratti devono prevedere la possibilità di rideterminazione periodica dei compensi pattuiti per l'Università.

3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione, al netto dei costi sostenuti per la ricerca brevettuale, per l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per il deposito del brevetto e per il mantenimento della copertura brevettuale, sono ripartiti nel modo seguente:

- 75% all'inventore;
- 12 % al Fondo Comune di Ateneo;
- 13% a un Fondo, costituito presso il Dipartimento o i Dipartimenti dove si è svolta l'attività di ricerca che ha dato origine al brevetto, vincolato alla copertura di spese di manutenzione delle attrezzature, di spese di investimento per gli uffici e le aule didattiche e spese di funzionamento generale del Dipartimento. In caso di trasferimento dell'inventore presso un altro Dipartimento dell'Ateneo, la destinazione della suddetta quota dei proventi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Obbligo alla riservatezza

1. A salvaguardia delle proposte brevettuali, è fatto obbligo all'inventore, a ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, ai componenti della Commissione Brevetti, al personale degli uffici dell'Amministrazione universitaria e a qualsiasi altro soggetto che sia venuto a conoscenza delle proposte brevettuali di mantenere l'assoluta riservatezza in merito all'oggetto dell'invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale.

4.3 Regolamento per la concessione in uso temporaneo a soggetti terzi di spazi dell'Ateneo - Approvazione

5/2013/4.3

Settore Risorse finanziarie

Al Presidente del Senato Accademico

La concessione degli spazi di Ateneo a terzi non è attualmente disciplinata da apposito Regolamento ma da disposizioni interne che necessitano di una sostanziale revisione.

Considerato che la concessione di spazi necessita e di una precisa regolamentazione, soprattutto in materia di sicurezza e responsabilità, si ritiene opportuno redigere un apposito Regolamento che disciplini la materia.

Con l'introduzione dell'IMU, vista la complessità in materia di esenzioni, si è ritenuto opportuno rafforzare la previsione in base alla quale gli spazi possono essere concessi esclusivamente per incontri di carattere scientifico – culturale, corsi di formazione e convegni, purchè privi di connotazioni politiche o religiose, escludendo espressamente l'utilizzo precedentemente previsto per concorsi e ogni altro tipo di utilizzo.

In particolare gli spazi che possono essere concessi a terzi devono essere preventivamente individuati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sia per ragioni di sicurezza sia per il rispetto delle regole che disciplinano l'utilizzo dei locali non di proprietà dell'Università.

Il corrispettivo finale inoltre deve essere quantificato nel rispetto delle seguenti componenti:

- una quota destinata all'Amministrazione centrale, secondo un tariffario minimo, a copertura delle spese sostenute (servizio ordinario di pulizia, riscaldamento/raffrescamento, energia elettrica, ecc.).
- una quota a copertura delle spese vive che la Struttura deve sostenere in relazione alla concessione
- una quota a titolo di utile per la Struttura che concede i locali e lasciata all'autonoma determinazione della Struttura stessa

Al fine di contribuire alla gestione di cassa dell'Ateneo, nel testo del Regolamento iniziale era stato previsto l'obbligo di richiedere al contraente il pagamento anticipato. Su indicazione dei Direttori di Dipartimento e dei membri del Consiglio di Amministrazione è stato ritenuto opportuno rimuovere tale obbligo, attribuendo tuttavia al Consiglio di Amministrazione il potere di ripristinare l'obbligo del pagamento anticipato in caso di motivate esigenze di cassa dell'Ateneo.

L'individuazione degli spazi che possono essere concessi a terzi ed il relativo tariffario minimo saranno oggetto di una successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Considerato il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2013.

Si sottopone all'attenzione di codesto spettabile Senato la proposta di "Regolamento per la concessione in uso temporaneo a soggetti terzi di spazi dell'Ateneo".

Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di approvare il citato Regolamento.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

CONSIDERATO che la concessione degli spazi di Ateneo a terzi non è attualmente disciplinata da apposito Regolamento ma da disposizioni interne che necessitano di una sostanziale revisione e che la concessione di spazi necessita e di una più precisa regolamentazione, soprattutto in materia di sicurezza e responsabilità;

PRESO ATTO che è opportuno che gli spazi che possono essere concessi a terzi siano preventivamente individuati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sia per ragioni di sicurezza sia per il rispetto delle regole che disciplinano l'utilizzo dei locali non di proprietà dell'Università;

RITENUTO necessario, per l'economicità della gestione, quantificare il corrispettivo da richiedere nel rispetto delle seguenti componenti:

- una quota da destinare all'Amministrazione centrale, secondo un tariffario minimo, a copertura delle spese sostenute (servizio ordinario di pulizia, riscaldamento/raffrescamento, energia elettrica, ecc.).

- una quota a copertura delle spese vive che la Struttura deve sostenere in relazione alla concessione.
- una quota a titolo di utile per la Struttura che concede i locali e lasciata all'autonoma determinazione della Struttura stessa

RITENUTO necessario redigere un apposito Regolamento che disciplini la materia;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" emanato con D.R. Rep. N. 328 del 4/09/2012;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2013.

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo "Regolamento per la concessione in uso temporaneo a soggetti terzi di spazi dell'Ateneo" di seguito riportato.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A SOGGETTI TERZI DI SPAZI DELL'ATENEO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione e l'utilizzo temporaneo da parte di terzi degli spazi dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, compatibilmente con il normale svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo, **esclusivamente per incontri di carattere scientifico – culturale, corsi di formazione e convegni e altre attività didattiche, purché privi di connotazioni politiche o religiose.**

Art. 2 – Spazi disponibili

1. Il consiglio di Amministrazione individua, con apposita delibera, gli spazi che possono essere concessi a terzi e le condizioni di utilizzo, nel rispetto delle normative vigenti per la sicurezza e nel rispetto delle regole che disciplinano l'utilizzo dei locali concessi in uso all'Università.
2. L'Università può concedere a terzi gli spazi individuati ai sensi del precedente comma, quando non utilizzati per l'attività dell'Università.

Art. 3 – Soggetti utilizzatori

1. La concessione dei locali dell'Università a soggetti terzi avviene a titolo oneroso con la tariffa minima di cui al successivo art. 6.
2. I locali dell'Università possono essere concessi a titolo gratuito per incontri organizzati dalle organizzazioni studentesche e/o dal personale universitario, anche per lo svolgimento di attività sindacale. Dette manifestazioni dovranno essere svolte di norma nei giorni lavorativi nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 – 17.00.
3. In ogni caso è accordata precedenza e preferenza ai convegni, incontri e attività organizzate dall'Università e dalle strutture universitarie.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande

1. Per i locali del Rettorato la richiesta di utilizzo deve essere indirizzata al Rettore.
2. Per i locali dei Dipartimenti la richiesta di utilizzo deve essere indirizzata ai Direttori di Dipartimento o, in alternativa, al Rettore.
3. La richiesta deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima della data di utilizzo dei locali tramite il modello di cui all'allegato n. 1.
4. La concessione è disposta dal Rettore ovvero dai Direttori di Dipartimento per gli spazi occupati dai Dipartimenti.
5. Il soggetto richiedente deve riportare nella domanda la descrizione dell'evento, il numero di partecipanti attesi, il nominativo del referente organizzativo e i suoi riferimenti per i contatti (tel/cell/mail), gli spazi richiesti, il giorno e gli orari di utilizzo, le attrezzature e i servizi tecnici necessari, secondo il modello di cui all'allegato n.1.
6. Entro la data di svolgimento dell'iniziativa devono essere trasmesse all'organo che ha concesso i locali le autorizzazioni di cui al successivo art. 5 comma 10.

Art. 5 - Sicurezza

1. Le richieste di utilizzo dei locali da parte di soggetti esterni, inviate al Rettore e/o ai Direttori dei Dipartimenti, sono trasmesse d'ufficio al Responsabile del Settore Sicurezza, Prevenzione e Protezione e al Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali, entro 5 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Il Responsabile del Settore Sicurezza, Prevenzione e Protezione e il Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di utilizzo esprimono il parere per la parte di propria competenza, se necessario indicando il numero di addetti alla sicurezza e alla vigilanza, fornendo istruzioni per la normale gestione, per eventuali emergenze e per la valutazione di eventuali rischi da interferenza; decorso tale termine il parere si intende espresso in modo favorevole alle condizioni indicate nella richiesta.
3. Non possono essere disposti provvedimenti di concessione senza la preventiva comunicazione al Responsabile del Settore Sicurezza, Prevenzione e Protezione e al Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali.
4. L'utilizzo dei locali locati deve avvenire nel pieno rispetto delle normative sulla Sicurezza.
5. I locali non possono essere utilizzati per manifestazioni che prevedano un numero di partecipanti superiori alla capienza dei locali medesimi.
6. All'interno delle sale e locali annessi è vietato fumare, introdurre animali, sostanze infiammabili o pericolose.
7. Eventuali allestimenti che comportino la modifica temporanea dell'assetto dei locali devono essere preventivamente autorizzati ed eseguiti a cura e spese del richiedente.
8. Lo svolgimento di servizi di catering deve essere espressamente indicato nella richiesta.
9. E' vietata ai richiedenti la vendita diretta al pubblico di beni e servizi.
10. Sono a carico del richiedente gli adempimenti in materia di obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza o di diritto d'autore o di altri obblighi previsti dalla normativa in vigore in relazione al tipo di manifestazione, sollevando l'Università di ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

Art. 6 – Tariffe minime e servizi aggiuntivi

1. Gli spazi vengono concessi in uso applicando tariffari minimi quantificati e aggiornati dal Consiglio di Amministrazione, e destinati al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Centrale.
2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire agevolazioni per gli Enti finanziatori dell'Ateneo.
3. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Rettore, in casi di motivata opportunità, a disapplicare il tariffario di cui al primo comma.

4. I tariffari di cui al presente articolo rappresentano il corrispettivo minimo che deve essere richiesto e sono indicati al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
5. Gli importi indicati nel tariffario di cui ai precedenti commi comprendono il servizio di pulizia ordinario, il rimborso delle spese di riscaldamento/raffrescamento, il consumo di energia elettrica, l'utilizzo delle attrezzature che non comportino sorveglianza ulteriore rispetto al personale in servizio.
6. Nelle giornate feriali, durante *l'orario di servizio del personale*, (tra le ore 08.00 e le 17.00 dei giorni feriali escluso il sabato), il servizio di vigilanza è svolto dal personale in servizio presso le strutture interessate.
7. Oltre le ore 17.00, nonché il sabato e i giorni festivi, è necessario un servizio di vigilanza con la presenza di almeno una unità di personale dell'Università, il cui costo è a carico del richiedente. Per tale servizio, che deve essere previsto tra le spese vive, per ogni ora di disponibilità del personale di vigilanza, è stabilito un importo orario pari alla disponibilità normale o festiva prevista dal CCI vigente oltre oneri a carico ente.
8. Qualora la richiesta preveda l'impiego di strumentazioni informatiche o multimediali tali da rendere necessaria la presenza di uno o più tecnici, il richiedente può chiedere di avvalersi di personale interno all'Ateneo con apposita specializzazione il cui costo è a suo carico. Per tale servizio deve essere previsto tra le spese vive, per ogni ora di disponibilità del personale di vigilanza, un importo orario pari alla disponibilità normale o festiva prevista dal CCI vigente oltre oneri a carico ente.
In alternativa il richiedente può chiedere all'Ateneo l'autorizzazione ad avvalersi, a proprie spese, di soggetti esterni dotati di adeguata specializzazione che dichiarino di assumersi la responsabilità dell'utilizzo delle citate strumentazioni, rispondendo di eventuali danni cagionati.
9. Qualora l'aula richiesta preveda l'impiego di personale addetto alla Sicurezza, il richiedente può chiedere di avvalersi di personale interno all'Ateneo con apposita specializzazione, il cui costo è a suo carico. Per tale servizio deve essere previsto tra le spese vive, per ogni ora di disponibilità del personale di vigilanza, un importo orario pari alla disponibilità normale o festiva prevista dal CCI vigente oltre oneri a carico ente.
In alternativa il richiedente può chiedere all'Ateneo l'autorizzazione ad avvalersi, a proprie spese, di soggetti esterni dotati di adeguata specializzazione.
10. Eventuali ulteriori servizi aggiuntivi sono posti al carico del richiedente.
11. Il corrispettivo complessivo, comprensivo di tutti i servizi aggiuntivi di cui ai commi 7 – 8 – 9 - 10, è quantificato e formalizzato secondo l'allegato n. 2 integrato, ove necessario, delle indicazioni fornite dal Responsabile del Settore Sicurezza, Prevenzione e Protezione e dal Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali ai sensi del precedente art. 5.
12. Il pagamento della prestazione deve avvenire entro 30 giorni dall'evento, a fronte dell'emissione da parte dell'Università di specifico documento in regola con le vigenti norme fiscali.
13. Non potranno essere concessi locali a soggetti che non risultino in regola con il pagamento di precedenti concessioni.
14. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di motivate esigenze di cassa di Ateneo, può stabilire con propria delibera l'introduzione del pagamento anticipato o di una percentuale di acconto, quale condizione inderogabile per l'utilizzo degli spazi chiesti in locazione.

Art. 7 – Corrispettivi

1. Il preventivo finale è quantificato sommando le seguenti voci:
 - tariffario minimo di cui all'art. 6 comma 1;
 - spese vive tra cui rientrano quelle per l'utilizzo di personale dell'Ateneo e per eventuali servizi aggiuntivi;
 - corrispettivo per la struttura che concede l'utilizzo degli spazi.
2. I proventi derivanti dall'applicazione dei tariffari minimi di cui all'art. 6 comma 1, sono destinati:

- a. per il 12% al Fondo Comune di Ateneo;
 - b. per l' 88 % a rimborso spese generali dell'Amministrazione Centrale (pulizia, energia e riscaldamento, ecc.)
3. Il corrispettivo per la Struttura che concede l'utilizzo degli spazi è a disposizione della struttura interessata.
 4. La concessione di locali dell'Università a terzi non deve comportare costi a carico del bilancio di Ateneo, diversamente la struttura che ha autorizzato la concessione indica la copertura dei costi con propri fondi.
 5. Le richieste di utilizzo dei locali da parte di soggetti esterni sono trasmesse d'ufficio al Settore Risorse Finanziarie, per la quantificazione dei costi e la formulazione del preventivo .
 6. Le concessioni dei locali a soggetti esterni, disposte dai Direttori di Dipartimento, sono preventivamente trasmesse d'ufficio al Settore Risorse Finanziarie.

Art. 8 – Responsabilità

1. L'organizzatore della manifestazione è responsabile nei confronti dell'Università per i danni cagionati a persone e cose, da parte dei partecipanti all'evento, per tutta la sua durata, ivi compresi gli eventuali danni provocati da terzi addetti all'allestimento e al disallestimento.
2. L'utilizzatore è responsabile di ogni danno causato alle strutture durante l'orario di svolgimento del convegno, manifestazione, attività e deve inoltre garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti e dei lavoratori.
3. Il Direttore Generale individua il personale tecnico-amministrativo che deve assumere le funzioni del Responsabile del Procedimento.

Art. 9 – Attribuzione dei compensi di disponibilità al personale

1. Al personale che svolge servizi di vigilanza, assistenza tecnica all'utilizzo delle attrezzature informatiche e multimediali, collaborazione all'organizzazione dell'evento, oltre l'orario di lavoro, è riconosciuta una indennità oraria pari alla disponibilità normale o festiva prevista dal CCI vigente. Il costo di tale disponibilità oltre oneri a carico ente è a carico del richiedente.
2. Le strutture comunicano ai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale le ore di disponibilità delle singole unità di personale.
3. L'esecuzione delle prestazioni, svolta al di fuori delle ore di servizio nell'ambito dell'ordinaria attività, è affidata al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.
4. Il personale che svolge tale attività è tenuto ad indicare mensilmente, mediante l'utilizzo di apposita modulistica di autocertificazione e secondo le modalità stabilite dal competente Ufficio dell'Amministrazione, il totale di ore prestate nell'ambito di tale attività.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato con deliberazione del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione.

Allegato n. 1

RICHIESTA UTILIZZO DEI LOCALI

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DEL PIEMONTE ORIENTALE
"A. AVOGADRO"**

Al Magnifico Rettore

Al Direttore

Dipartimento

p.c al Responsabile del Settore
Sicurezza, Prevenzione e
Protezione

al Responsabile del Settore
Risorse Patrimoniali

RICHIEDENTE (RAGIONE SOCIALE) _____

INDIRIZZO _____

CODICE FISCALE / PARTITA IVA: _____

Tel / Fax _____

PERSONA DI RIFERIMENTO _____

LOCALI RICHIESTI _____

TITOLO E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE _____

GIORNO / I DI UTILIZZO DEI LOCALI _____

FASCIA ORARIA DI UTILIZZO DEI LOCALI _____

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE _____

REFERENTE ORGANIZZATIVO _____

Tel _____ Cellulare _____ Fax _____ email _____

Indirizzo _____

NUMERO DEI PARTECIPANTI PREVISTO _____

AUTORIZZAZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA _____

UTILIZZO ATTREZZATURE INFORMATICHE _____

UTILIZZO IMPIANTO MULTIMEDIALE _____

PERSONALE IN ESCLUSIVA PER SICUREZZA, VIGILANZA, UTILIZZO IMPIANTI _____

SERVIZI AGGIUNTIVI _____

SPAZI ULTERIORI PER CATERING _____

SPAZI ULTERIORI ESPOSITIVI _____

ALTRI SPAZI (segreteria, ecc.) _____

ALTRE INFORMAZIONI/RICHIESTE: _____

Dichiarazione di assunzione di responsabilità ai fini della concessione dell'autorizzazione

Il sottoscritto _____

Dichiara:

- Di conoscere ed accettare tutte le norme e condizioni del Regolamento per la concessione in uso temporaneo a soggetti terzi di spazi dell'Ateneo;
- Di risarcire i danni eventualmente arrecati alle strutture mobili e immobili degli spazi predetti durante lo svolgimento dell'attività;
- Di garantire il corretto svolgimento delle attività e di vigilare affinché i fruitori degli spazi adottino comportamenti consoni al luogo che li ospita;
- Di garantire la costante vigilanza al fine di evitare qualsiasi fatto anomalo che possa pregiudicare l'incolumità dei partecipanti;
- Di rispettare il divieto di ostruire le vie di transito e i presidi antincendio;
- Di rispettare tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica, prevenzione incendi, primo soccorso e sicurezza degli ambienti e dei lavoratori ivi compreso il rispetto della capienza massima consentita e degli orari consentiti;
- Di trasmettere all'Ateneo, prima dell'inizio della manifestazione, copia delle autorizzazioni richieste in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 5 comma 10 del Regolamento per la concessione in uso temporaneo a soggetti terzi di spazi dell'Ateneo.

Data _____

Firma (leggibile) e timbro del Richiedente _____

Allegato n.2

Concessione in uso temporaneo di spazi dell'Ateneo

Richiedente (ragione sociale) _____

Indirizzo _____

codice fiscale / partita iva: _____

persona di riferimento _____

Locali concessi _____

Titolo e oggetto della manifestazione _____

giorno / i di utilizzo dei locali _____

fascia oraria di utilizzo dei locali _____

durata della manifestazione _____

Responsabile del Procedimento _____

Personale universitario necessario _____

Servizi aggiuntivi _____

Corrispettivo

Utilizzo spazi (corrispettivo della struttura) €.....

Personale universitario n.x ore €.....

Rimborso spese (art. 6 comma 1 regolamento) €.....

Servizi aggiuntivi..... €.....

Totale imponibile €.....

Iva €.....

Totale €.....

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico sul conto:

IBAN.....

Intestato a Università degli studi del Piemonte

Orientale.....

Presso Banca Popolare di Sondrio – filiale di Vercelli

Gli Enti pubblici devono effettuare il pagamento tramite girofondo di tesoreria sulla contabilità speciale n. 158384 (codice Tesoreria 115), indicando in testa alla causale il codice

Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmesso a

..... fax.....

email.....

Copia delle autorizzazioni richieste in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 5 comma 10 del Regolamento per la concessione in uso temporaneo a soggetti terzi di spazi dell'Ateneo deve essere trasmessa al n. di fax.....entro il

Data.....

Il Rettore

(Prof. Cesare Emanuel)

(Il Direttore del Dipartimento

(_____)

(Prof.....)

4.4 Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate - Approvazione

5/2013/4.4

Settore Risorse finanziarie

Al Presidente del Senato Accademico

L'art. 12, comma 2, lett. f), dello Statuto prevede che il Senato Accademico approvi a maggioranza semplice i regolamenti previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento di ateneo per la gestione delle prestazioni, dei progetti, dei contratti e delle convenzioni di ricerca è stato oggetto di una profonda revisione, in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione, la definizione delle responsabilità, l'attribuzione e l'utilizzo dei corrispettivi.

In particolare l'attività conto terzi e le attività assimilate costituiscono per l'Ateneo una fonte di risorse alternative, che presenta potenzialità di sviluppo e sfruttamento che è opportuno stimolare. A tale scopo si è inteso ampliare l'ambito di applicazione, includendo le attività che l'Ateneo può avviare nell'interesse prevalente di terzi in assenza di apposita commessa esterna, in qualità di operatore economico.

Si è quindi ritenuto opportuno rivedere e snellire l'iter di approvazione e di avvio delle proposte conto terzi e assimilate, ponendo comunque particolare attenzione alla definizione delle responsabilità con particolare riferimento alla figura del Responsabile della prestazione.

E' stata infine riordinata la materia riguardante l'utilizzo dei corrispettivi, disciplinando la remunerazione dei costi indiretti dell'Ateneo e dei Dipartimenti e prevedendo la remunerazione diretta dei soli fattori produttivi a valore aggiunto.

Al fine di contribuire alla gestione di cassa dell'Ateneo, nel testo del Regolamento iniziale era stato previsto l'obbligo di richiedere al contraente un anticipo pari al 25% del corrispettivo pattuito. Sulla base delle osservazioni formulate dai Direttori di Dipartimento e da alcuni membri del Consiglio di Amministrazione è stato ritenuto opportuno rimuovere tale obbligo, attribuendo tuttavia al Consiglio di Amministrazione il potere di ripristinare l'obbligo dell'anticipo in caso di motivate esigenze di cassa dell'Ateneo.

Considerato il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2013, si sottopone pertanto all'attenzione di codesto spettabile Senato la proposta di "Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate".

Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di approvare il citato Regolamento.

OMISSIS

(La prof.ssa Raffaella TABACCO lascia momentaneamente la seduta alle ore 11:30)

OMISSIS

(La Prof.ssa Raffaella TABACCO rientra in seduta alle ore 11:40)

OMISSIS

(La Prof.ssa Graziella BERTA lascia la seduta alle ore 11:50)

OMISSIS

Il PRESIDENTE, al termine dell'ampia discussione, propone di rinviare l'approvazione del Regolamento ad una seduta successiva. Il SENATO ACCADEMICO concorda.

4.5 Esame del Regolamento attualmente vigente relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore

5/2013/4.5

U.O. Gestione Carriere Docenti e Ricercatori

Al Presidente del Senato Accademico

Si porta all'attenzione di codesto rispettabile Senato Accademico l'attuale "Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore" emanato con D.R. n. 818-2006 del 22.12.2006 in applicazione della Legge 03.07.1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo".

Il comma 10 dell'art. 29 della Legge 30.12.2010, n. 240 ha modificato l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 03.07.1998, n. 210, in particolare ha stabilito che "*la disciplina dei trasferimenti si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato*".

Risulta, pertanto, necessario, in primo luogo, nel testo del nuovo regolamento, escludere i Professori di I e II fascia dai destinatari delle procedure di trasferimento in uscita e in entrata all'Ateneo.

Occorre segnalare che nel testo del Regolamento, al Capo III art. 8 comma 1, in tema di mobilità interna è prevista l'emanazione di un apposito avviso di vacanza, da parte della Struttura interessata, indicante i posti da coprire mediante mobilità interna con termini utili per la presentazione delle domande non inferiori a 15 giorni e successiva valutazione dei candidati che abbiano presentato domanda.

Alla luce dell'Istituzione dei nuovi Dipartimenti, di cui alla Legge 30.12.2010, n. 240 e la conseguente disattivazione delle Facoltà, risulta di non semplice applicazione quanto disposto dal suddetto articolo, anche perché la normativa non prevede che il passaggio del personale docente da un dipartimento all'altro venga effettuato tramite bando di mobilità.

Si rappresenta, inoltre, a codesto Senato che, nella normale prassi amministrativa, tale modalità non è mai stata seguita. L'avvio delle procedure di mobilità interna sono avvenute sempre tramite istanza dell'interessato presentata al Rettore, al Preside di Facoltà e al Direttore di Dipartimento, i quali, a loro volta, hanno presentato la questione nei rispettivi Organi Collegiali per i provvedimenti di loro competenza.

Risulta, pertanto, necessario, in vista della stesura del nuovo testo del Regolamento, acquisire un parere in merito all'opportunità di mantenere e applicare quanto previsto dal Regolamento vigente, oppure che abrogare tale iter.

In secondo luogo, in tema di mobilità interna (**cambiamento di settore scientifico-disciplinare**) occorre segnalare che il Regolamento, attualmente vigente, prevede al Capo III art. 8 comma 2 e 3:

2. "*Al fine di favorire il riequilibrio delle risorse esistenti, il Consiglio di Facoltà, con esplicita e dettagliata motivazione in relazione alle sue esigenze didattiche e scientifiche, potrà consentire il passaggio per mobilità interna di professori di ruolo e di ricercatori confermati su settori scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità*".

3. *Il cambiamento di settore scientifico-disciplinare verrà trasmesso per il parere al C.U.N.. La Facoltà può non conformarsi al parere del C.U.N. con motivata deliberazione. Il C.U.N. si pronuncerà*

entro 40 giorni dalla richiesta di parere; in mancanza di pronuncia nel termine prima indicato si procederà indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Fermo restando i vincoli previsti dalla normativa in tema di trasmissione e ottenimento del parere del C.U.N., si segnala la crescente esigenza di un'attenta valutazione a livello generale di Ateneo in merito alle eventuali richieste di passaggio di settore scientifico disciplinare, anche alla luce del D.M. 47/2013 "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e del sistema integrato AVA in cui l'elemento portante è l'assicurazione interna della qualità nei corsi di studio, nei dipartimenti e nell'intero Ateneo.

E' auspicabile, pertanto, l'introduzione di criteri, come altri Atenei hanno già fatto, che garantiscano una valutazione delle richieste di passaggio di settore scientifico disciplinare non solo a livello locale, bensì in riferimento all'Offerta Didattica di tutto l'Ateneo, al fine di garantire un corretto equilibrio delle risorse esistenti e al fine di garantire la copertura dei settori scientifico disciplinari in relazione alle esigenze didattiche dell'Ateneo e alle regole per l'accreditamento dei Corsi di Studio, anche in un'ottica di contenimento della spesa per la didattica sostitutiva.

Una via percorribile potrebbe essere l'introduzione, prima di un eventuale invio delle richieste di passaggio di settore scientifico disciplinare al C.U.N., di una valutazione preventiva e vincolante delle stesse, da parte del Senato Accademico, in merito alle implicazioni scientifiche, didattiche ed organizzative per l'Ateneo conseguenti al passaggio.

Ovviamente, in caso di valutazione negativa, le richieste di passaggio ad altro settore scientifico disciplinare non saranno inviate al C.U.N..

Si segnala, in ultimo, che sono pervenute all'Ufficio scrivente n. 3 richieste di passaggio di settore scientifico disciplinare:

Docente	SSD attuale	SSD richiesto per il passaggio
Dott.ssa Elisa GAMALERO (DISIT)	AGR/16 MICROBIOLOGIA AGRARIA	BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE
Dott. Umberto CAPRA (DSU)	L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE	L-LIN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE
Dott. Guido FRANZINETTI (DIGSPES)	M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE	M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA

La prima richiesta (Dott.ssa Elisa GAMALERO) non presenta incompatibilità con l'Offerta Formativa approvata per il 2013/2014 e, pertanto, è già stata presentata, nella seduta odierna, a codesto Senato per il relativo parere.

Le altre (Dott. Umberto CAPRA e Dott. Guido FRANZINETTI) presentano problemi in riferimento alla sostenibilità della didattica e al corretto equilibrio delle risorse esistenti in organico, per cui sono necessarie ulteriori opportune verifiche.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede a codesto spettabile Senato di esprimersi in merito all'attivazione della procedura per la modifica del "Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore" emanato con D.R. n. 818-2006 del 22.12.2006.

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTO il D.M. 30.07.1998 di istituzione dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";
- VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31.08.1933, n. 1592 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA la Legge 03.07.1998, n. 210;
- VISTA la Legge 19.10.1999, n. 370;
- VISTA la Legge 04.11.2005, n. 230;
- VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare il comma 10 dell'art. 29;
- VISTO il "Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore" emanato con D.R. n. 818-2006 del 22.12.2006;
- CONSIDERATA la necessità di modificare il succitato Regolamento;
- VISTA la relazione dell'U.O. Gestione Carriere Docenti e Ricercatori;
- VALUTATO ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

Di attivare la procedura per la modifica del "Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore" emanato con D.R. n. 818-2006 del 22.12.2006.

4.6 Ricognizione e revisione dei regolamenti dell'Ateneo. Proroga del termine

5/2013/4.6

Ufficio Affari Legali

Al Presidente del Senato Accademico

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 240 del 30.12.2010, come noto, l'Ateneo ha adottato il nuovo Statuto, emanato con D.R. n. 444 del 14.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 19.11.2011 ed entrato in vigore il 21.11.2011.

L'articolo 45, comma 10 dello Statuto sopra citato prevede che "entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta Ufficiale tutti i regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base delle nuove normative. In caso contrario si intendono decaduti".

Con delibera n. 7/2012/7.5 del 26.11.2012, adottata previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, codesto Senato Accademico ha confermato i Regolamenti contenuti nell'elenco allegato alle delibera medesima, deliberando che in tutti i regolamenti:

- il termine "Facoltà" deve intendersi sostituito dal termine "Strutture didattiche";
- il termine "Preside di Facoltà" deve intendersi sostituito dal termine "Direttore di Dipartimento";
- il termine "Direttore Amministrativo" deve intendersi sostituito dal termine "Direttore Generale".

Inoltre, ha deliberato che detti regolamenti possono trovare applicazione solo per le parti compatibili con il nuovo Statuto e con la normativa vigente e che gli uffici avrebbero proceduto a una ricognizione e ad una revisione dei regolamenti entro il 31.05.2013.

Non è stato tuttavia possibile ultimare l'iter sopra citato nel termine previsto, in quanto al momento è in corso di ultimazione la predisposizione del testo del Regolamento Generale di Ateneo da sottoporre ai competenti Organi accademici – la cui approvazione dovrebbe costituire presupposto indispensabile per poter procedere all'adeguamento dei restanti regolamenti di Ateneo.

La bozza di Regolamento Generale di Ateneo è stata redatta e inviata via e-mail ai Direttori di Dipartimento, al Presidente della Scuola di Medicina, ai Dirigenti dell'Ateneo e ai componenti dei seguenti organi collegiali: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Comitato Unico di Garanzia, Commissione di Ateneo per le Biblioteche e Rappresentanze Sindacali Unitarie. La bozza è stata inoltre pubblicata sul sito di Ateneo con la possibilità, per chiunque lo ritenga opportuno, di presentare osservazioni in merito entro il 14 giugno p.v.

Si deve anche osservare, per quanto concerne il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che al momento non sono ancora stati emanati dal MIUR i decreti attuativi sulla contabilità economico-patrimoniale delle Università.

Alla luce di quanto sopra, è opportuno prorogare il termine per la ricognizione e la revisione dei regolamenti di Ateneo al 31.12.2013.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 maggio scorso, ha espresso parere favorevole in tal senso.

Si chiede ora a codesto spett.le Senato Accademico di voler deliberare in merito.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTA la legge 30.12.2010 n. 240;
- VISTA la legge 9.5.1989 n. 168;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro, e in particolare l'articolo 45, comma 10, il quale prevede che "entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta Ufficiale tutti i regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base delle nuove normative. In caso contrario si intendono decaduti";
- VISTA la delibera n. 7/2012/7.5 del 26.11.2012, con la quale il Senato Accademico, previo parere favorevole di codesto Consiglio di Amministrazione, ha confermato i Regolamenti di Ateneo contenuti nell'elenco allegato alle delibera medesima, deliberando che in tutti i regolamenti:
- il termine "Facoltà" deve intendersi sostituito dal termine "Strutture didattiche";
 - il termine "Preside di Facoltà" deve intendersi sostituito dal termine "Direttore di Dipartimento";
 - il termine "Direttore Amministrativo" deve intendersi sostituito dal termine "Direttore Generale".
- CONSIDERATO inoltre, che con la sopra citata delibera il Senato Accademico ha statuito che detti regolamenti possono trovare applicazione solo per le parti compatibili con il nuovo Statuto e con la normativa vigente e che gli uffici avrebbero proceduto a una ricognizione e ad una revisione dei regolamenti entro il 31.05.2013;

- CONSIDERATO** che non è stato tuttavia possibile ultimare l'iter sopra citato nel termine previsto, in quanto al momento è in corso di ultimazione la predisposizione del testo del Regolamento Generale di Ateneo da sottoporre ai competenti Organi accademici, la cui approvazione dovrebbe costituire presupposto indispensabile per poter procedere all'adeguamento dei restanti regolamenti di Ateneo;
- CONSIDERATO** che la bozza di Regolamento Generale di Ateneo è stata redatta e inviata via e-mail ai Direttori di Dipartimento, al Presidente della Scuola di Medicina, ai Dirigenti dell'Ateneo e ai componenti dei seguenti organi collegiali: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Comitato Unico di Garanzia, Commissione di Ateneo per le Biblioteche e Rappresentanze Sindacali Unitarie. La bozza è stata inoltre pubblicata sul sito di Ateneo con la possibilità, per chiunque lo ritenga opportuno, di presentare osservazioni in merito entro il 14 giugno p.v.;
- CONSIDERATO** che, per quanto concerne il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, al momento non sono ancora stati emanati dal MIUR i decreti attuativi sulla contabilità economico-patrimoniale delle Università;
- RITENUTO** opportuno prorogare il termine per la ricognizione e la revisione dei regolamenti di Ateneo al 31.12.2013;
- CONSIDERATO** che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 27.05.2013, ha espresso parere favorevole in merito.

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di prorogare al 31.12.2013 il termine per la ricognizione e la revisione dei Regolamenti di Ateneo di cui alla delibera del Senato Accademico n. 7/2012/7.5 del 26.11.2012.

5. Accordi, Convenzioni, Centri

5.1 Convenzione con la Provincia di Vercelli per l'utilizzo dei locali dell'ex-Collegio San Giuseppe 5/2013/5.1

Settore Risorse Patrimoniali

Al Presidente del Senato Accademico

In data 27 giugno 2007 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la città di Vercelli l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e la Provincia di Vercelli per la valorizzazione della presenza universitaria e la rifunzionalizzazione del complesso dell'ex Ospedale Sant'Andrea.

In data 7 novembre 2012 è stato sottoscritto l'accordo aggiuntivo e modificativo del predetto Accordo di Programma, nel quale tra l'altro si prevedeva quanto segue:

- la Provincia di Vercelli si impegna a:
 - concedere all'Università con decorrenza dal 1 gennaio 2013, in usufrutto di durata trentennale eventualmente rinnovabile, la parte di proprietà del complesso denominato ex Istituto S.

Giuseppe, dove sarà possibile l'insediamento del Rettorato, della Biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici e di parte delle attività didattiche;

A fronte di tali impegni l'Università si impegna a:

- a) riconsegnare al Comune di Vercelli entro il 1/1/2014 l'immobile denominato ex Ospizio di Carità di Via Manzoni, attualmente sede del Dipartimento di Studi Umanistici, che si trasferirà nei locali di Palazzo Tartara non appena ultimati i lavori;
- b) cedere gratuitamente alla provincia di Vercelli le attrezzature e gli arredi ad uso ufficio e conferenza presenti nell'immobile denominato ex Ospizio di Carità;
- c) riconsegnare alla Provincia di Vercelli parte delle aree splreate del complesso ex Ospedale Maggiore, da destinare alla realizzazione del programma integrato di sviluppo urbano;

Sulla Base di tali accordi sono stati redatti alcuni studi di fattibilità degli interventi.

Il primo studio di fattibilità prevedeva lo spostamento del Rettorato presso l'ex sede del Politecnico, il che avrebbe consentito il risparmio del canone di locazione dell'immobile Dal Pozzo, tuttavia, i lavori di adeguamento dell'immobile a nuova sede del Rettorato avrebbero comportato una spesa elevata.

I locali strutturati come aule infatti mal si prestano ad essere convertiti in uffici e dal primo studio di fattibilità, dopo più sopralluoghi effettuati e dopo le valutazioni tecniche più accurate è apparso evidente che i costi di ristrutturazione avrebbero subito un notevole incremento rispetto a quanto inizialmente previsto.

Nel frattempo il Politecnico di Torino, ha consegnato la documentazione inerente i permessi e le dichiarazioni attualmente depositate presso il comando dei Vigili del fuoco, che classificano l'immobile come scuola.

Nell'arco del 2012 sono inoltre intervenute alcune problematiche legate al cantiere di ristrutturazione di Palazzo Tartara, che comporterà la mancata consegna dell'immobile entro i termini previsti. Questo ritardo porta con sé innumerevoli problemi, in vista del fatto che nell'accordo di Programma l'Università si era impegnata a consegnare alla Provincia entro il 31 Dicembre 2013, l'edificio di via Manzoni attualmente sede degli studi del Dipartimento di Studi Umanistici. Non potendo però effettuare il trasloco a Palazzo Tartara, occorre traslocare il Dipartimento presso i locali dell'ex Politecnico per rispettare l'impegno assunto in sede di accordo di Programma.

Da una verifica effettuata (si allega planimetria) si potrebbero traslocare gli uffici del Dipartimento attualmente in via Manzoni presso 'ultimo piano dell'edificio San Giuseppe, senza necessità di elevati costi di ristrutturazione. I costi per l'acquisto degli arredi erano peraltro già previsti, in riferimento al trasloco a Palazzo Tartara. I posti disponibili presso l'ultimo piano di ex San Giuseppe risultano essere 53.

Lo spostamento degli uffici del dipartimento al Politecnico ci consente di rispettare gli accordi con la Provincia, in quanto dalla decisione i tempi di realizzo potrebbero essere abbastanza contenuti. (3/4 mesi).

A step successivi, si procederà, cercando di ridurre al minimo le interruzioni dei servizi, a spostare nel complesso dell'ex Istituto San Giuseppe le altre parti del Dipartimento attualmente allocate presso le sedi di Palazzo Tartara e di San'Andrea.

In questo modo verrebbe creato nell'ex Politecnico un unico polo didattico e ciò consentirebbe di realizzare all'interno del complesso San Giuseppe un "campus" universitario in cui siano presenti gli spazi per la ricerca, per la didattica e per la parte amministrativa gestionale, nonché la Biblioteca come previsto nel primo studio di fattibilità.

In un'unica portineria verrebbe inoltre riunito il personale attualmente dislocato presso via Manzoni, Tartara e San'Andrea.

Per la parte informatica la rete interna realizzata dal politecnico è di categoria adeguata, è in corso di realizzazione il collegamento alla rete telematica esterna ed è in fase di valutazione l'utilizzo da

parte dell'Università della sala server del CSI proprio all'interno del complesso San Giuseppe. E' anche in previsione un incontro con gli informatici del Dipartimento per l'analisi delle esigenze del Dipartimento.

Si deve anche osservare che l'utilizzo dell'edificio San Giuseppe da parte del Dipartimento di Studi Umanistici anziché da parte del Rettorato, consentirebbe all'Ateneo di risparmiare sui costi di riconversione dell'immobile alcune centinaia di migliaia di Euro, in quanto, ferme restando le spese per la parte informatica che si dovrebbero sostenere in ogni caso, si eviterebbe la riconversione di aule di lezione in uffici.

Per poter procedere all'avvio delle progettazioni e dei lavori sulla base delle predette indicazioni è necessario che codesto Spettabile Senato Accademico si esprima in merito.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

PREMESSO che in data 7 novembre 2012 è stato sottoscritto l'Accordo aggiuntivo dell' l'Accordo di Programma tra la città di Vercelli l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e la Provincia di Vercelli per la valorizzazione della presenza universitaria e la rifunzionalizzazione del complesso dell'ex Ospedale Sant'Andrea.

CONSIDERATO che, con la modifica del citato Accordo:

- la Provincia di Vercelli si impegna a concedere all'Università con decorrenza dal 1 gennaio 2013, in usufrutto di durata trentennale eventualmente rinnovabile, la parte di proprietà del complesso denominato ex Istituto S. Giuseppe, dove sarà possibile l'insediamento del Rettorato, della Biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici e di parte delle attività didattiche, e a supportare l'Università nello sviluppo delle attività di cui all'art. 2 dell'Accordo in oggetto;
- la Città di Vercelli si impegna a concedere in comodato d'uso gratuito di durata trentennale, eventualmente rinnovabile, parte dell'edificio "manica delle Donne dell'ex Ospedale maggiore" al fine di allocarvi in futuro la Biblioteca universitaria e degli spazi destinati agli studenti e a garantire un numero di parcheggi per gli studenti e per il personale universitario di Palazzo Tartara e dell'ex Ospedaletto corrispondenti agli standard urbanistici.

CONSIDERATO che a fronte di tali impegni l'Università si impegna a:

- a) riconsegnare al Comune di Vercelli entro il 1/1/2014 l'immobile denominato ex Ospizio di Carità di Via Manzoni, attualmente sede del Dipartimento di Studi Umanistici, che si trasferirà nei locali di Palazzo Tartara non appena ultimati i lavori;
- b) cedere gratuitamente alla provincia di Vercelli le attrezzature e gli arredi ad uso ufficio e conferenza presenti nell'immobile denominato ex Ospizio di Carità;
- c) riconsegnare alla Provincia di Vercelli parte delle aree splateate del complesso ex Ospedale Maggiore, da destinare alla realizzazione del programma integrato di sviluppo urbano;

CONSIDERATO che i lavori di ristrutturazione di Palazzo Tartara si sono interrotti per cause non imputabili all'Amministrazione, e che questo non consente di trasferire gli uffici attualmente presenti in Via Manzoni, e di mantenere gli accordi con la Provincia di Vercelli;

CONSIDERATO che dagli studi di fattibilità redatti dal Settore Patrimonio risulta più economico traslocare il Dipartimento presso l'istituto San Giuseppe anziché trasferire il

Rettorato, in quanto l'immobile è strutturato come scuola e gli interventi necessari all'insediamento del Dipartimento sarebbero di minore entità.

CONSIDERATO che lo spostamento del Dipartimento di Studi Umanistici nel complesso dell'ex Istituto San Giuseppe consentirebbe di creare all'interno del complesso un "campus" universitario in cui siano presenti gli spazi per la ricerca, per la didattica e per la parte amministrativa gestionale nonché la Biblioteca come previsto nel primo studio di fattibilità.

CONSIDERATO che, per la parte informatica, la rete interna realizzata dal politecnico è di categoria adeguata, è in corso di realizzazione il collegamento alla rete telematica esterna ed è in fase di valutazione l'utilizzo da parte dell'Università della sala server del CSI proprio all'interno del complesso San Giuseppe.

CONSIDERATO che il prossimo mercoledì il Rettore incontrerà il personale docente del Dipartimento di Studi Umanistici per illustrare le opportunità e i vantaggi del trasferimento del Dipartimento di Studi Umanistici nel complesso dell'ex Istituto San Giuseppe;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VALUTATO ogni opportuno elemento;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di esprimere parere favorevole in merito ai seguenti trasferimenti nel complesso dell'ex Istituto San Giuseppe:
 - gli uffici del Dipartimento di Studi Umanistici attualmente presenti in Via Manzoni
 - la Biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici
- 2) Di avviare un approfondito studio di fattibilità relativamente al completo trasferimento, nel complesso dell'ex Istituto San Giuseppe, del Dipartimento di Studi Umanistici, attualmente insediato a palazzo Tartara e nel chiostro della Basilica di S. Andrea.

6. Questioni relative al personale

6.1 Dott.ssa Elisa GAMALERO – richiesta di passaggio dal Settore Scientifico Disciplinare AGR/16 MICROBIOLOGIA AGRARIA – SETTORE CONCORSUALE 07/F2 MICROBIOLOGIA AGRARIA al Settore scientifico Disciplinare BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE – Settore Concorsuale 05/I1 GENETICA E MICROBIOLOGIA 5/2013/6.1

U.O. Gestione Carriere Docenti e Ricercatori

Al Presidente del Senato Accademico

Si comunica che la Dott.ssa Elisa GAMALERO, Ricercatore Confermato per il Settore Scientifico Disciplinare AGR/16 MICROBIOLOGIA AGRARIA – SETTORE CONCORSUALE 07/F2 MICROBIOLOGIA AGRARIA, ha presentato istanza motivata al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica per il passaggio dal Settore Scientifico Disciplinare AGR/16

MICROBIOLOGIA AGRARIA – SETTORE CONCORSUALE 07/F2 MICROBIOLOGIA AGRARIA
al Settore scientifico Disciplinare BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE – Settore Concorso 05/I1
GENETICA E MICROBIOLOGIA.

Si allegano copie dell'istanza della Dott.ssa Elisa GAMALERO e delibera del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica del 12.12.2012 trasmessa con nota del 22.02.2013 e assunta a ns. protocollo in data 25.02.2013.

Si pone a conoscenza inoltre, che l'art. 3 del D.M. 29 luglio 2011 n. 336, stabilisce che *“la richiesta di passaggio da un settore concorsuale ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si richiede di essere inquadrati. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del C.U.N., motivando l'eventuale difformità. Il parere è reso da parte del C.U.N. entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta”*.

Si rammenta infine, che il passaggio al Settore Scientifico Disciplinare BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE – Settore Concorso 05/I1 GENETICA E MICROBIOLOGIA, non risulta essere affine al Settore attualmente ricoperto dalla Dott.ssa Elisa GAMALERO.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede, pertanto, a codesto spettabile Senato di esprimere parere in merito.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

Visto il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 e successive modificazioni;

Vista la Legge 19.11.1990, n. 341 ed in particolare l'art. 14;

Visto il D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in particolare, gli articoli 15 e 16 e successive modificazioni;

Visto il D.M. 29 luglio 2011 n. 336 di “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e in particolare l'allegato A;

Visto lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”;

Vista l'istanza della Dott.ssa Elisa GAMALERO con la quale viene richiesto il passaggio dal Settore Scientifico Disciplinare AGR/16 MICROBIOLOGIA AGRARIA – SETTORE CONCORSUALE 07/F2 MICROBIOLOGIA AGRARIA al Settore scientifico Disciplinare BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE – Settore Concorso 05/I1 GENETICA E MICROBIOLOGIA.

Vista la delibera del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica del 12.12.2012 recante l'approvazione del passaggio ad altro Settore Scientifico Disciplinare – Settore Concorso di cui sopra;

Visto il D.R. n. 818 del 22.12.2006 di emanazione del “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore”;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al passaggio della Dott.ssa Elisa GAMALERO dal Settore Scientifico Disciplinare AGR/16 MICROBIOLOGIA AGRARIA – SETTORE CONCORSUALE 07/F2 MICROBIOLOGIA AGRARIA al Settore scientifico Disciplinare BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE – Settore Concorsuale 05/I1 GENETICA E MICROBIOLOGIA.

6.2 Prof.ssa Raffaella TABACCO: richiesta di autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi didattici ai sensi dell'art. 11 comma 11 dello Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale

5/2013/6.2

U.O. Gestione Carriere Docenti e Ricercatori

Al Presidente del Senato Accademico

Si comunica che la Prof.ssa Raffaella TABACCO, Professore Ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA – Settore Concorsuale 10/D3 LINGUA E LETTERATURA LATINA, nominato Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" a decorrere dall'01.01.2012 per il quadriennio 2011/2012 – 2014/2015 ha presentato istanza per essere autorizzata a fruire delle limitazioni degli obblighi didattici per la rimanente durata del mandato.

Ai sensi dell'art. 11 comma 11 dello Statuto di questo Ateneo si chiede, pertanto, a codesto rispettabile Senato di esprimere parere in merito.

(La Prof.ssa Raffaella TABACCO lascia momentaneamente la seduta)

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro";

Visto il D.R. rep. n. 509-2011 del 20.12.2011 di nomina della Prof.ssa Raffaella TABACCO a Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" a decorrere dall'01.01.2012 per il quadriennio 2011/2012 – 2014/2015;

Tenuto conto che, il Senato Accademico, nella seduta del 18.06.2012, ha espresso parere favorevole alla limitazione degli obblighi didattici richiesti dalla Prof.ssa Raffaella TABACCO per l'anno accademico 2012/2013;

Rilevato che, con nota rettorale prot. n. 11833 del 29.06.2012, il Rettore ha autorizzato la Prof.ssa Raffaella TABACCO alla fruizione della limitazione degli obblighi didattici per l'a.a. 2012/2013;

Vista l'istanza del 27.05.2013, con la quale la Prof.ssa Raffaella TABACCO chiede di essere autorizzata a fruire delle limitazioni degli obblighi didattici per la rimanente durata del mandato;

Vista la relazione dell'U.O. Gestione Carriere Docenti e Ricercatori;

Valutato ogni opportuno elemento;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta formulata dalla Prof.ssa Raffaella TABACCO circa la possibilità di fruire delle limitazioni degli obblighi didattici per la rimanente durata del mandato.

**6.3 Mobilità Prof. Alberto LERDA presso l'Università degli Studi di Torino - Approvazione convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010
5/2013/6.3**

U.O. Gestione Carriere Docenti e Ricercatori

Al Presidente del Senato Accademico

Si porta all'attenzione di codesto spettabile Senato Accademico che, ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge n. 240 del 30.12.2010, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino, rispettivamente nelle sedute del 20.05.2013 e 28.05.2013, hanno approvato la convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" al fine di potersi avvalere della figura del Prof. Alberto LERDA (Professore Ordinario – Settore Scientifico Disciplinare FIS/02 - FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI –Settore Concorsuale 02/A2 FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI in servizio presso il DISIT di questa Università) per il completo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca nell'anno accademico 2013/2014 a decorrere dal 01.10.2013 e fino al 30.09.2014.

La convenzione ha lo scopo di promuovere la diffusione delle conoscenze e delle competenze del personale docente e ricercatore universitario di ruolo e del personale ricercatore a tempo determinato, favorendo la loro mobilità presso le Università contraenti in base all'Accordo di Programma tra l'Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e l'Università di Scienze Gastronomiche approvato nella sedute del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione di questa Università rispettivamente in data 24.10.2011 e 18.11.2011.

Si segnala inoltre a codesto spettabile Senato Accademico che il Prof. Alberto LERDA ha dato il proprio consenso alla mobilità sopra richiamata e che lo stesso non è stato considerato nell'ambito dell'offerta didattica approvata dal DISIT per l'anno accademico 2013/2014.

Si rileva infine che il trattamento giuridico del Prof. Alberto LERDA rimane di competenza dell'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e il trattamento economico, spettante al docente, viene corrisposto da questa Università previo versamento, da parte dell'Università degli Studi di Torino, degli oneri stipendiali relativi al suddetto docente.

A tal fine si allega la soprarichiamata convenzione.

(La Prof.ssa Raffaella TABACCO rientra)

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l'art. 6, comma 11 ai sensi del quale "I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di

valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni”;

Visto l'art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240;

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 26 aprile 2011, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 11 della Legge 30.12.2010, n. 240;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”;

Vista la relazione a firma del Dirigente della Divisione Risorse;

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione con le quali è stato approvato il testo dell'Accordo di Programma tra l'Università degli Studi Di Torino, il Politecnico di Torino, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e l'Università di Scienze Gastronomiche;

Vista la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Torino, nella seduta del 17.12.2012, ha espresso parere favorevole alla mobilità del Prof. Alberto LERDA presso il medesimo Dipartimento;

Appurato che, con nota del 14.02.2013, il Prof. Alberto LERDA ha espresso il proprio consenso all'attivazione della convenzione di cui sopra;

Ritenuta l'utilità della collaborazione tra atenei della Regione Piemonte per il conseguimento di obiettivi di comune interesse, quali la razionalizzazione delle risorse appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare e la realizzazione di progetti di ricerca comune;

Valutato ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare il testo della convenzione tra l'Università degli Studi Di Torino, e l'Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” come riportato in allegato (**Allegato 1**) avente come fine la mobilità del Prof Alberto LERDA (Professore Ordinario - Settore Scientifico Disciplinare FIS/02 - FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI – Settore Concorsuale 02/A2 FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI in servizio presso il DISIT di questo Ateneo) presso l'Università degli Studi di Torino ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge 30.12.2010, n. 240 a decorrere dal 01.10.2013 al 30.09.2014 dando mandato al Rettore di sottoscriverla.
- 2) Per l'intera durata della Convenzione il Prof Alberto LERDA svolgerà totalmente l'attività didattica e di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino.
- 3) Il trattamento giuridico del Docente rimane di competenza dell'Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” mentre gli oneri stipendiali spettanti al Prof. Alberto LERDA sono a carico dell'Università degli Studi di Torino in applicazione a quanto disciplinato dal D.M. 26 aprile 2011, n. 167, art. 2 comma 1 lett. b, attuativo dell'art. 6 comma 11 della Legge 30.12.2010, n. 240.

- 4) Il trattamento economico, spettante al Prof. Alberto LERDA, viene corrisposto dall'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" previo versamento, da parte dell'Università degli Studi di Torino, degli oneri stipendiali spettanti al suddetto docente.

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DI TORINO E
L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
"AMEDEO AVOGADRO"
AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 240/2010**

L'Università degli Studi di Torino, con sede in Torino nella Via Verdi n. 8, C.F. 80088230018 rappresentata dal proprio Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. Ezio Pelizzetti, a tale atto autorizzato con delibere del Consiglio di Amministrazione n. del e del Senato Accademico n. del (*di seguito, "Università di Torino"*),

E

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede in Vercelli C.F. 940021400026 rappresentata dal proprio Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. Cesare Emanuel, a tale atto autorizzato con delibere del Consiglio di Amministrazione n. del e del Senato Accademico n. del (*di seguito, "Università del Piemonte Orientale"*),
entrambe nel seguito congiuntamente indicate anche come "Atenei" o "Parti"

PREMESSO CHE

- a) l'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*di seguito, "Legge"*) consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di poter svolgere attività didattica e di ricerca presso altri atenei sulla base di una specifica convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;
- b) il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 26 settembre 2011, ha fissato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra richiamata;
- c) costituisce interesse della Università di Torino che il Prof. Alberto Lerda, nato a Cuneo il 17/06/1961, cod. fisc. LRDLRT61H17D205Y, (*di seguito, "Docente"*), attualmente incardinato presso l'Università del Piemonte Orientale, possa svolgere totalmente la sua attività di didattica e di ricerca presso la stessa Università di Torino nell'anno accademico 2013-14, e ciò anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovere lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nel comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei;
- d) la predetta finalità è comune fra gli Atenei;
- e) l'art. 6, commi 1 e 2, della Legge disciplina la quantificazione figurativa delle attività di ricerca, di studio e insegnamento nonché i compiti didattici e di servizio agli studenti;
- f) l'Università del Piemonte Orientale ha verificato che l'impegno del Docente presso la Università di Torino non ha alcun effetto ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- g) il Docente ha formalmente espresso il proprio consenso a svolgere attività didattica e di ricerca presso la Università di Torino in conformità alle pattuizioni di seguito concordate;
- h) sul comune presupposto di quanto sopra dichiarato è pertanto necessario procedere, ai sensi della Legge, alla stipula del presente atto (*di seguito, "Convenzione"*).

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della Convenzione, tra le Parti si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

La Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti in ordine allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca del Docente presso la Università di Torino ai sensi e per gli effetti della Legge e ciò anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovendo lo scambio delle relative conoscenze ed

esperienze di carattere tecnico-scientifico nel comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei.

Art. 2 – Impegno del Docente

Il Docente svolgerà la propria attività didattica e di ricerca totalmente presso la Università di Torino per il periodo di durata della Convenzione previsto dal successivo art. 9.

Qualora il Docente sia responsabile di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università, egli mantiene la titolarità scientifica dei progetti in collegamento con l'Università del Piemonte Orientale.

La portabilità dei progetti e dei relativi finanziamenti è consentita dall'ente finanziatore esclusivamente per alcune tipologie specifiche nelle quali il finanziamento è riconosciuto al Docente.

Art. 3 – Valutazione dell'attività didattica e di ricerca

La attività didattiche e di ricerca svolte dal Docente saranno valutate dalla Università di Torino sulla base delle disposizioni dell'art. 6, comma 7, della Legge e delle proprie regole.

In particolare il Docente sarà tenuto a:

- a) compilare uno specifico registro delle attività didattiche svolte, che ha valore di autocertificazione, in cui sono indicati data, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione e che, al termine delle attività, deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento di Fisica compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto;
- b) presentare al Direttore del Dipartimento di Fisica, al termine della durata dell'incarico, una dettagliata relazione sull'attività svolta utile anche ai fini di un eventuale rinnovo della Convenzione.

Art. 4 – Elettorato attivo e passivo

In considerazione della circostanza che il Docente presta totalmente la propria attività presso la Università di Torino, egli eserciterà il diritto all'elettorato attivo e passivo solo presso la stessa Università di Torino.

Art. 5 – Trattamento giuridico e ripartizione degli oneri stipendiali

Gli eventuali provvedimenti relativi al trattamento giuridico del Docente restano di competenza dell'Università del Piemonte Orientale.

In considerazione di quanto indicato al precedente art. 2, tutti gli oneri stipendiali comunque relativi al Docente per l'intera durata della Convenzione, e pari a complessivi euro 116.189,11 (retribuzione: euro 84.702,46 a.l. , oneri: euro 31.486,65), sono a carico della Università di Torino.

L'Università di Torino si impegna quindi a versare all'Università del Piemonte Orientale tale importo mediante bonifico bancario a seguito di richiesta del Settore Risorse Umane – Divisione Risorse – Ufficio Stipendi dell'Università del Piemonte Orientale.

L'Università del Piemonte Orientale si impegna quindi a corrispondere al Docente l'intera retribuzione dovuta utilizzando la provvista fornita dalla Università degli Studi di Torino.

Ai fini della determinazione del limite di cui all'art. 7, comma 1, D. LGS. 29 marzo 2012 n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalla Convenzione continuano ad essere conteggiati in capo all'Università del Piemonte Orientale; anche a tal fine copia della stessa è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Art. 6 – Copertura assicurativa del Docente e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Gli Atenei provvedono alle coperture assicurative di legge per il Docente che, in virtù della Convenzione, è chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il Docente è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti la Convenzione nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando gli obblighi di tale Decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Docente è tenuto altresì, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad entrare in diretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione della Università di Torino, al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Art. 7 - Trattamento dati

Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dati personali e sensibili.

In relazione alla Convenzione e ai sensi e agli effetti del D.lgs. 196/03, le Parti prendono atto e acconsentono che i dati personali da loro forniti formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per eseguire gli obblighi della Convenzione, di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 8 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e relativo alla gestione del Docente, gli Atenei si impegnano a formalizzare quanto necessario con apposito scambio di comunicazioni tra i Rettori, da trasmettere per conoscenza al Docente.

Art. 9 - Durata

La Convenzione ha la durata di un anno a partire dal 1°/10/2013 e fino al 30/9/2014; è rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi con il consenso del Docente e previa delibera dei competenti organi accademici degli Atenei interessati.

Art. 10 - Risoluzione

La Convenzione può essere risolta unilateralmente dalle Parti firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui D.M. 270/2004, come previsto dal D.M. 167/2011.

La Convenzione si intende automaticamente risolta qualora il Docente:

- a) revochi il proprio consenso a svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso la Università di Torino;
- b) eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 11 – Clausole finali

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Torino.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.

Per il periodo di durata della Convenzione le Parti non possono stipulare altre convenzioni per l'utilizzo del Docente né avviare procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede o residenza indicata in epigrafe.

La Convenzione è redatta in duplice copia originale, una per ciascuna delle Parti, e copia della stessa sarà inviata dalla Università di Torino al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico della parte richiedente.

Data e Firma

6.4 Prof.ssa Eliana BAICI: richiesta di autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi didattici ai sensi dell'art. 11 comma 11 dello Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale

5/2013/6.4

U.O. Gestione Carriere Docenti e Ricercatori

Si comunica che la Prof.ssa Eliana BAICI, Professore Ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA – Settore Concorsuale 13/A2 POLITICA ECONOMICA, nominata Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" a decorrere dall'01.01.2012 per il quadriennio 2011/2012 – 2014/2015 ha presentato istanza per essere autorizzata a fruire delle limitazioni degli obblighi didattici per la rimanente durata del mandato.

Ai sensi dell'art. 11 comma 11 dello Statuto di questo Ateneo si chiede, pertanto, a codesto rispettabile Senato di esprimere parere in merito.

(La Prof.ssa Eliana BAICI lascia la seduta alle ore 14:10)

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro";

Visto il D.R. rep. n. 508-2011 del 20.12.2011 di nomina della Prof.ssa Eliana BAICI a Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" a decorrere dall'01.01.2012 per il quadriennio 2011/2012 – 2014/2015;

Rilevato che, il Senato Accademico, nella seduta del 27.01.2010, ha espresso parere favorevole alla limitazione degli obblighi didattici richiesti dalla Prof.ssa Eliana BAICI, per il triennio accademico 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 (mandato in qualità di Preside della ex Facoltà di Economia);

Preso atto che, con nota rettorale prot. n. 2543 del 05.02.2010, il Rettore ha autorizzato la Prof.ssa Eliana BAICI alla fruizione della limitazione degli obblighi didattici per l'intera durata del mandato di cui sopra;

Vista l'istanza del 12.06.2013, pervenuta all'U.O. Gestione Carriere Docenti e Ricercatori in data 13.06.2013, con la quale la Prof.ssa Eliana BAICI, in qualità di Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, chiede di essere autorizzata a fruire delle limitazioni degli obblighi didattici per la rimanente durata del mandato;

Vista la relazione dell'U.O. Gestione Carriere Docenti e Ricercatori;

Valutato ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta formulata dalla Prof.ssa Eliana BAICI circa la possibilità di fruire delle limitazioni degli obblighi didattici per la rimanente durata del mandato.

7. Questioni relative agli studenti e diritto allo studio

Il PRESIDENTE riferisce che non ci sono argomenti da discutere al presente punto.

8. Didattica e Alta Formazione

8.1 Calendario Accademico 2013/2014

5/2013/8.1

Settore Didattica e Servizi agli studenti

Al Presidente del Senato Accademico

Si sottopone all'attenzione di Codesto Spettabile Senato Accademico, la proposta di delibera atta a fissare le date che regoleranno le attività didattiche ed istituzionali per l'Anno Accademico 2013/2014.

Si precisa che:

- le festività ebraiche comprese nel periodo gennaio – agosto 2014 saranno definite con Decreto Ministeriale di emanazione annuale, successiva al comunicato del 4 ottobre 2012 citato in preambolo, che ha determinato le festività con riferimento all'anno solare 2013;
- le festività patronali comprese nel periodo gennaio – agosto 2014 potrebbero subire variazioni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi annualmente entro il 30 novembre.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTE** la Legge del 27 maggio 1949 n. 260, la Legge del 04 marzo 1958 n. 132, la Legge del 05 marzo 1977 n. 54, la Legge del 20 novembre 2000 n. 336 ed il D.P.R. del 28 dicembre 1985 n. 792 relative alle feste nazionali, alle solennità civili ed alle festività religiose;
- VISTO** il comunicato pubblicato sulla G.U. 232 del 4 ottobre 2012 di determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche, per l'anno 2013;
- VISTO** l'art. 1 comma 24 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito – con modificazioni – nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro";
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- CONSIDERATO** che l'Università si articola sulle tre sedi di Vercelli Alessandria e Novara;
- VALUTATO** ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di avviare l'attività didattica in data **30 settembre 2013**.
I Dipartimenti potranno organizzare, a partire dalla seconda metà del mese di settembre, 2013 attività didattiche propedeutiche e di accoglienza in favore degli studenti.
2. Le attività accademiche sono sospese nelle feste nazionali, nei giorni festivi, durante le solennità civili e le festività religiose nonché nei giorni dal 24 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014, dal 17 al 23 aprile 2014 e il giorno 2 maggio 2014.

Le predette attività sono sospese – per la sede di Alessandria – nella festività dedicata al Santo Patrono il giorno 10 novembre 2013; la sospensione della attività per festività patronale nelle sedi di Novara e Vercelli, che da calendario ricadrebbe rispettivamente nei giorni 22 gennaio 2014 per la città di Novara e 1° agosto 2014 per la città di Vercelli, potrebbe subire variazioni in seguito all’emanazione di apposito D.P.C.M., entro il 30 novembre 2013, come stabilito dalla legge 148/2011, meglio citata in preambolo.

Allegato 1: Proposta di Calendario Accademico 2013/2014

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE CALENDARIO ACCADEMICO 2013/2014

SETTEMBRE 2013						OTTOBRE 2013						NOVEMBRE 2013						
L		2	9	16	23	30	L		7	14	21	28	L		4	11	18	25
M		3	10	17	24		M	1	8	15	22	29	M	5	12	19	26	
M		4	11	18	25		M	2	9	16	23	30	M	6	13	20	27	
G		5	12	19	26		G	3	10	17	24	31	G	7	14	21	28	
V		6	13	20	27		V	4	11	18	25		V	1	8	15	22	29
S		7	14	21	28		S	5	12	19	26		S	2	9	16	23	30
D	1	8	15	22	29		D	6	13	20	27		D	3	10	17	24	

DICEMBRE 2013						GENNAIO 2014						FEBBRAIO 2014						
L		2	9	16	23	30	L		6	13	20	27	L		3	10	17	24
M		3	10	17	24	31	M		7	14	21	28	M	4	11	18	25	
M		4	11	18	25		M	1	8	15	22	29	M	5	12	19	26	
G		5	12	19	26		G	2	9	16	23	30	G	6	13	20	27	
V		6	13	20	27		V	3	10	17	24	31	V	7	14	21	28	
S		7	14	21	28		S	4	11	18	25		S	1	8	15	22	
D	1	8	15	22	29		D	5	12	19	26		D	2	9	16	23	

MARZO 2014						APRILE 2014						MAGGIO 2014						
L		3	10	17	24	31	L		7	14	21	28	L		5	12	19	26
M		4	11	18	25		M	1	8	15	22	29	M	6	13	20	27	
M		5	12	19	26		M	2	9	16	23	30	M	7	14	21	28	
G		6	13	20	27		G	3	10	17	24		G	1	8	15	22	29
V		7	14	21	28		V	4	11	18	25		V	2	9	16	23	30
S	1	8	15	22	29		S	5	12	19	26		S	3	10	17	24	31
D	2	9	16	23	30		D	6	13	20	27		D	4	11	18	25	

	GIUGNO 2014						LUGLIO 2014						AGOSTO 2014					
L		2	9	16	23	30	L		7	14	21	28	L		4	11	18	25
M		3	10	17	24		M	1	8	15	22	29	M		5	12	19	26
M		4	11	18	25		M	2	9	16	23	30	M		6	13	20	27
G		5	12	19	26		G	3	10	17	24	31	G		7	14	21	28
V		6	13	20	27		V	4	11	18	25		V	1	8	15	22	29
S		7	14	21	28		S	5	12	19	26		S	2	9	16	23	30
D	1	8	15	22	29		D	6	13	20	27		D	3	10	17	24	31

 Inizio attività didattica

 Festività

 à

 Festività patronali (Alessandria 10 novembre, Novara 22 gennaio, Vercelli 1 agosto)

 Sospensione attività accademica per festività natalizie e pasquali

8.2 Istituzione della VI edizione del Corso di Master Universitario di I Livello, di durata annuale, in “Management per le Funzioni di Coordinamento delle Organizzazioni Sanitarie”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2013/2014

5/2013/8.2

Settore Alta Formazione

Al Presidente del Senato Accademico

Si chiede di sottoporre all’attenzione del Senato Accademico la proposta di istituzione, per l’Anno Accademico 2013/2014, della VI edizione del Corso di Master di I Livello, di annuale, in “Management per le Funzioni di Coordinamento delle Organizzazioni Sanitarie”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale.

Tale corso è teso all’acquisizione, da parte degli studenti, di competenze specifiche nell’area gestionale-organizzativa, e si focalizza sull’interazione fra individui ed organizzazioni sanitarie. Lo sbocco professionale consiste nell’esercizio della funzione di coordinamento, come disciplinato dall’art. 6 della Legge 1 febbraio 2006, n. 43.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTO** l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla formazione universitaria;
- VISTI** gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai corsi di master universitari;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per la realizzazione dei Corsi di Master di I e II livello;

VISTI la delibera del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.1 del 07/05/2013 e i relativi allegati, Prot. n. 841 del 03/06/2013, con la richiesta di istituzione e attivazione del corso in oggetto;

CONSIDERATI il valore di quest'ultimo, ed il successo da esso ottenuto nelle precedenti edizioni;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole circa l'istituzione della VI edizione del Corso di Master Universitario di I Livello, di durata annuale, in "Management per le Funzioni di Coordinamento delle Organizzazioni Sanitarie", presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l'A.A. 2013/2014, mediante approvazione del seguente ordinamento didattico.

Master Universitario di I livello in "Management per le Funzioni di Coordinamento delle Organizzazioni Sanitarie" (A.A. 2013/2014, VI edizione)

Tipologia, durata e denominazione del corso

E' istituita, per l'A.A. 2013/2014, la VI edizione del Corso di Master Universitario di I livello di durata annuale in "Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni sanitarie", presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".

Requisiti di ammissione al Master

Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso dei seguenti titoli:

- Diploma di Infermiere Professionale, di Ostetrica e di Vigilatrice d'infanzia e Diploma di maturità;
- Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche;
- Diploma Universitario in Infermiere;
- Diploma Universitario in Infermiere pediatrico;
- Diploma Universitario in Ostetrica/o;
- Diploma Universitario in Fisioterapista;
- Diploma Universitario in Igienista dentale;
- Diploma Universitario in Terapista occupazionale;
- Diploma Universitario in Educatore professionale;
- Diploma Universitario in Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- Diploma Universitario in Tecnico sanitario di radiologia medica;
- Diploma di Laurea triennale in Infermieristica, Infermieristica pediatrica ed Ostetricia;
- Diploma di Laurea triennale in Fisioterapia, Igiene dentale, Tecniche di Laboratorio biomedico e Tecniche di Radiologia medica per immagini e Radioterapia.

Possono altresì presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso di titolo regionale della professione di fisioterapista, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico sanitario di laboratorio biomedico e di radiologia, oltre che di scuola secondaria di secondo grado.

Possono presentare domanda di ammissione al master anche i laureandi, purché abbiano già espletato tutte le attività previste proprio corso di laurea, fuorché la prova finale.

I candidati di cui al comma precedente, nell'ipotesi in cui risultino in posizione utile nella graduatoria degli aventi diritto, potranno perfezionare l'immatricolazione al corso di master esclusivamente a condizione che conseguano il diploma di laurea entro il termine previsto per l'immatricolazione stessa.

In ogni caso, ai fini della graduatoria degli ammessi e a parità di condizione di merito, costituirà requisito preferenziale l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea.

La Commissione determinerà, in sede di valutazione delle domande, l'attinenza del titolo presentato a quello richiesto.

La Commissione si riserva, inoltre, di valutare eventuali domande presentate da candidati in possesso di altri titoli accademici, rientranti nell'area delle Professioni Sanitarie.

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali

Il Corso di Master Universitario di I livello in "Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni sanitarie" è teso all'acquisizione di competenze specifiche nell'area gestionale-organizzativa e si focalizza sull'interazione fra individui ed organizzazioni sanitarie.

Al termine del Corso di Master Universitario lo studente sarà in grado di:

- 1) operare coerentemente con le politiche di programmazione sanitaria;
- 2) analizzare i sistemi organizzativi;
- 3) progettare e gestire processi produttivi e assistenziali;
- 4) progettare e gestire un sistema di sviluppo delle risorse;
- 5) progettare e gestire interventi formativi finalizzati;
- 6) progettare e gestire processi di miglioramento di qualità e di ricerca;
- 7) progettare e gestire processi di gestione del rischio clinico;
- 8) sviluppare e controllare il sistema informativo;
- 9) sviluppare meccanismi di pianificazione e controllo;
- 10) utilizzare strategie di leadership;
- 11) sviluppare competenze specifiche nell'area tecnico-diagnostica e/o assistenziale.

Lo sbocco professionale, cui mira il Corso di Master, è l'esercizio della funzione di coordinamento, come disciplinato dall'art. 6 della Legge 1 febbraio 2006, n. 43.

Piano didattico

Il Corso di Master Universitario di I livello in "Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni sanitarie" è di durata annuale, prevede 1500 ore suddivise tra attività didattica, attività pratica e studio individuale e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi.

Il Corso di Master Universitario prevede inoltre un Modulo di riallineamento di Lingua inglese, di durata pari a 40 ore, al fine di familiarizzare con la terminologia scientifica e consentire il necessario accesso alle fonti bibliografiche.

Il Corso di Master Universitario si sviluppa su n. 5 insegnamenti modulari.

L'articolazione degli insegnamenti si caratterizza per crediti attribuiti, per ore di impegno ed è la seguente:

Modulo	Disciplina	SSD	CFU	Ore di Teoria	Ore di Studio Individuale	Ore Totali
I Programmazione	Modelli ed Evoluzione storica dei sistemi sanitari	MED/42	2	8	42	50
	Economia sanitaria	MED/42	2	8	42	50
	Economia aziendale	SECS-	1	8	17	25

Modulo	Disciplina	SSD	CFU	Ore di Teoria	Ore di Studio Individuale	Ore Totali
e Organizzazione Sanitaria		P/07				
	Etica della programmazione e organizzazione sanitaria	M-DEA/01	1	8	17	25
	Attività Pratica	-	4	-	-	100
	Totale I		10			250
II Organizzazione delle Attività Assistenziali	Teoria e Modelli assistenziali	MED/45	2	8	42	50
	Management sanitario	MED/45	3	16	59	75
	Strumenti dell'azione organizzativa	MED/45	1	8	17	25
	Sociologia dei processi culturali e comunicativi	SPS/09	1	4	21	25
	Attività Pratica	-	4	-	-	100
	Totale II		11			275
III Programmazione e Controllo dei Processi Produttivi	Sistemi informativi	INF/01	1	8	17	25
	Igiene ed Edilizia sanitaria	MED/42	1	8	17	25
	Gestione dei processi produttivi	MED/42	3	12	63	75
	Project Management	MED/42	3	12	63	75
	Attività Pratica	-	4	-	-	100
	Totale III		12			300
IV Gestione e Sviluppo delle Risorse	Diritto del lavoro e Relazioni sindacali	IUS/07	1	8	17	25
	Gestione del personale	MED/45	3	16	59	75
	Didattica e Formazione del personale	MED/45	1	8	17	25
	Gestione del budget	SECS-P/07	1	4	21	25
	Igiene e Sicurezza del lavoro	MED/42	2	8	42	50
	Attività Pratica	-	4	-	-	100
	Totale IV		12			300
V Qualità e Ricerca nei Servizi Sanitari	Metodi e strumenti della ricerca quantitativa	MED/42	2	8	42	50
	Metodi e strumenti della ricerca qualitativa	MED/42	2	8	42	50
	Metodologia della ricerca	MED/42	1	4	21	25
	Valutazione della qualità – Metodi e strumenti di MCQ	MED/42	1	4	21	25
	Certificazione ISO	MED/42	1	4	21	25
	Gestione del rischio e della documentazione clinica	MED/42	1	8	17	25
	Evidence Based Medicine	MED/42	1	8	17	25
	Attività Pratica	-	4	-	-	100
	Totale V		13			325
Riallineamento Linguistico	Inglese	-	-	40	-	40
Project work – Prova finale			2			50
	TOTALE		60			1540

Modalità di svolgimento delle attività didattiche

Gli insegnamenti istituzionali hanno l'obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e metodologiche di base e constano di lezioni frontali, alternate a discussioni plenarie guidate e lavori di gruppo.

L'attività pratica ha l'obiettivo di sviluppare competenze specifiche di analisi e progettazione, e consiste nello svolgimento di un tirocinio finalizzato a osservare la realtà nelle strutture sanitarie, a discutere con i professionisti impegnati nelle Aziende, a svolgere esercitazioni pratiche e altre attività vicine alle condizioni specifiche di lavoro.

Il project work (PW) ha l'obiettivo di completare e personalizzare all'interno dell'azienda il percorso formativo dei partecipanti, viene svolto presso le aziende coinvolte e si realizza attraverso un coinvolgimento nelle attività pratiche dell'azienda per le quali il discente viene formato, organizzate in progetti specifici. Durante il PW, e a partire dai progetti sviluppati, il discente dovrà produrre un elaborato finale.

Modalità di attestazione della frequenza

La frequenza al corso è organizzata con modello block-system a cadenza mensile (da Gennaio 2014 a Giugno 2014) per circa 1-2 settimane consecutive a seconda del numero di ore di didattica del modulo stesso.

La frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 75% delle ore di ciascun modulo. Le firme di frequenza verranno raccolte attraverso apposito registro giornaliero, tenuto presso ciascuna sede didattica.

L'attività pratica dovrà essere sostenuta totalmente.

Numero massimo di studenti e modalità di selezione dei partecipanti

Il numero massimo di studenti che potrà iscriversi al corso è fissato in 30 unità.

L'ammissione al master è determinata da una graduatoria derivante dall'applicazione di due criteri:

A) TITOLI = 30 punti

- ruolo di coordinamento certificato dalla Direzione generale 1 punto ogni anno;
- anzianità di servizio 0,5 punto ogni anno;
- pubblicazioni su riviste accreditate 0,5 punti cadauna;
- pubblicazioni di testi attinenti al Management Sanitario 1 punto cadauna.

B) COLLOQUIO = 70 punti

A parità di punteggio si terrà conto dell'età anagrafica, come da vigente normativa in materia concorsuale.

La Commissione selezionatrice è costituita dal Prof. Massimiliano Panella, Direttore del Master, da un docente interno e da un esperto in ambito infermieristico, che verranno successivamente individuati.

Verifiche intermedie del profitto

Al termine di ogni modulo sono previste prove di valutazione sulla totalità degli insegnamenti per la totalità degli studenti iscritti al Corso di Master Universitario.

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale

Al termine di tutto il percorso formativo il candidato sosterrà una prova finale (Tesi – Project

Work) su argomenti specifici, predefiniti dai lavori di ricerca effettuati durante il percorso formativo (2 CFU).

Titolo di studio rilasciato

Al candidato che abbia conseguito i 58 CFU attestanti la frequenza dei singoli moduli e il superamento delle relative prove di valutazione, e che abbia superato la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle Organizzazioni sanitarie” a firma del Rettore e sottoscritto dal Direttore del Corso di Master.

8.3 Approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per le scuole di specializzazione di area medica. Anni Accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

5/2013/8.3

Settore Didattica e Servizi agli studenti

Al Presidente del Senato Accademico

Si sottopone all'esame del Senato Accademico l'allegata proposta di delibera concernente l'approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per le Scuole di Specializzazione di area medica e dell'allegato schema di Disciplinare Attuativo.

La novità prevista dal Protocollo d'Intesa licenziato dalla Sezione II della Commissione Paritetica, nella seduta del 19/10/2012, è la durata triennale del disciplinare attuativo a decorrere dall'a.a. 2012/13.

Il Protocollo d'Intesa in argomento è stato approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 18 dicembre 2012 con D.G.R. n. 28 - 5082.

La Giunta della Scuola di Medicina, nella seduta dell'11 aprile 2013 ha espresso parere favorevole al testo allegato alla presente proposta.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO il D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 368/1999, relativo all'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 in materia di libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento di loro diplomi, certificati e altri titoli, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266;

PRESO ATTO CHE la sezione II della Commissione Paritetica Regione-Università, nella seduta del 18/10/2012, ha licenziato il testo definitivo del Protocollo di Intesa - di durata triennale - tra la Regione Piemonte e l'Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per le Scuole di Specializzazione di area medica, a partire dall'a.a. 2012/2013;

DATO ATTO che con deliberazione dell'11 aprile 2013 la Giunta della Scuola di Medicina ha approvato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per le Scuole di Specializzazione per gli anni accademici 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.;

CONSIDERATO che l'approvazione del Protocollo d'Intesa si pone quale presupposto essenziale alla successiva stipulazione delle convenzioni e dei disciplinari attuativi del medesimo Protocollo relativi all'individuazione delle strutture sanitarie regionali idonee a fungere da sedi formative delle Scuole di Specializzazione e alla disciplina dello svolgimento del tirocinio degli specializzandi presso dette strutture sanitarie;

VISTO lo Statuto di Ateneo in vigore dal 18.09.2012 (D.R. n. 328/2012 del 04.09.2012);

VISTO il Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 166 del 26.03.2009;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare, nel testo di seguito allegato, il Protocollo d'Intesa con la Regione Piemonte per le Scuole di Specializzazione di area medica per gli anni accademici 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ed il relativo Disciplinare Attuativo;
2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa di cui al punto n. 1;
3. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CHIRURGIA ANNI ACCADEMICI 2012/2013-2013/2014-2014/2015

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro - tempore della Regione, nato a (...) il..... e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino - Piazza Castello n.165,

E

L'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" – codice fiscale 94021400026, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro-tempore Prof. Cesare EMANUEL, nato a Cocconato (AT) il 01/11/1952, per la carica domiciliato a Vercelli, Via Duomo n. 6

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N., connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione;
- Il D.Lgs. 368/99 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Con decreto MIUR 1° agosto 2005, è stato approvato il "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari recata dal D.M. 270/2004;
- Con decreto MIUR 29 marzo 2006 sono stati definiti gli standard generali e specifici ed i requisiti generali delle scuole di specializzazione;

- Con DPCM 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/99, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l'Università e la Regione sono disciplinati dal Contratto di Formazione Specialistica;
- Il fabbisogno formativo è definito per ogni singola scuola di specializzazione con cadenza triennale dalla Regione, d'intesa con l'Università, sentiti gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali interessate, tenuto conto delle esigenze di programmazione della Regione con riferimento alle attività del Servizio Sanitario Regionale;
- L'Osservatorio Regionale per la formazione medico specialistica di cui all'art. 44 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, istituito con apposito atto deliberativo regionale n. 17-3135 del 04.06.2001, è stato ricostituito nei suoi componenti con apposito atto deliberativo regionale n. 28 – 3400 del 13 febbraio 2012;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Rete Formativa

La rete formativa comprende tutte le strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica. Tali strutture si distinguono in strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari, così come definite dal D.M. 29.3.2006.

Tale rete, oltre alle strutture a direzione universitaria inserite nell'ambito delle Aziende Ospedaliere (strutture di sede), comprende Aziende Sanitarie Regionali, IRCCS di diritto pubblico o privato, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le strutture individuate dal SSR ai sensi dell'art. 43 comma 2 L. 833/78, ritenute idonee dall'Università ai fini della formazione (strutture collegate).

I Consigli delle Scuole di Specializzazione propongono alla Scuola di Medicina le strutture da convenzionare, tra quelle summenzionate.

Successivamente i Direttori delle singole Scuole di Specializzazione provvederanno a stipulare apposito disciplinare attuativo, di cui all'Allegato 1 del presente Protocollo.

Nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate o nelle Aziende Ospedaliere che ospitano le suddette strutture, la Scuola stipulerà convenzioni con strutture di supporto (strutture complementari). In ogni caso, dette strutture debbono essere preferibilmente accreditate dal SSR.

I Consigli delle Scuole di Specializzazione propongono alla Scuola di Medicina le strutture da convenzionare, al fine di garantire la completezza dell'iter formativo.

Art. 2

Organizzazione dell'attività formativa ed assistenziale

I Consigli delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni medico in formazione i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguiti per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. Almeno il 70% dell'attività formativa dello specializzando é riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della Struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

Comunque l'attività assistenziale svolta dallo specializzando non rientra nel computo dei carichi di lavoro delle Strutture in cui avviene la formazione. Il medico in formazione specialistica non può essere conteggiato nell'ambito dell'organico dipendente.

I medici in formazione specialistica sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor, designati annualmente dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, tra il personale universitario.

Può essere designato come tutor anche il personale del SSN, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

Il numero dei medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a 3.

Tale attività tutoriale costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno. L'accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutori per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.

Gli aspetti di cui sopra ed in particolare la partecipazione alle attività assistenziali da parte dei medici in formazione specialistica, le attività dei tutor e l'organizzazione delle scuole possono essere meglio specificate con apposito regolamento dell'Università.

L'Azienda, presso cui si svolge l'attività formativa, consente agli specializzandi di accedere al servizio mensa alle stesse condizioni del personale dipendente ed ai servizi dell'Azienda quali, fornitura camici, lavanderia e, ove gli spazi lo consentono, l'uso dei parcheggi interni.

Art. 3

Attività didattica

L'attività didattica nelle Scuole di Specializzazione è svolta da professori e ricercatori universitari, professori a contratto, e personale dipendente dal S.S.N. o da altri enti convenzionati appartenenti alla rete formativa della Scuola.

Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall'Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l'ordinamento dell'Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.

Il rapporto convenzionale per le Scuole di Specializzazione coinvolge per quanto riguarda l'attività didattica l'intero organico delle Strutture interessate.

L'attività didattica svolta dal personale del S.S.N. e' formalmente documentata dall'Università ed e' valutata ai fini concorsuali in base alla normativa vigente.

Art. 4

Formazione all'estero

La formazione specialistica può altresì svolgersi in strutture sanitarie di Paesi stranieri, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Il periodo di permanenza all'estero non potrà essere superiore complessivamente a 18 mesi.

Art. 5

Sorveglianza sanitaria e fisica

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica a svolgere l'attività clinica, gli specializzandi sono tenuti ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N. Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi. L'Azienda presso la quale inizia l'iter formativo dello specializzando si farà carico di tutti gli accertamenti previsti.

Degli accertamenti sanitari effettuati dovrà essere data comunicazione ad apposito ufficio dell'Università.

Art. 6

Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

L'Azienda sanitaria presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 7

Osservatorio Regionale

L'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica è articolato in tre sezioni di lavoro (medica, chirurgica e dei servizi).

Ogni sezione di lavoro svolge funzioni attribuite all'Osservatorio relativamente ai percorsi formativi delle scuole di specializzazione afferenti l'area di propria competenza.

L'Osservatorio regionale, oltre a fornire elementi di valutazione all'Osservatorio nazionale, ha il compito di definire i criteri di rotazione degli specializzandi tra le strutture inserite nella rete formativa e verificare lo standard di attività assistenziale dei medici in formazione nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende in strutture sanitarie.

Ai sensi dell'Allegato al Decreto Direttoriale MIUR 21.07.2009 in materia di "Procedimento di Verifica e Controllo dei Requisiti Minimi delle Scuole di Specializzazione Mediche", l'Osservatorio Regionale sarà chiamato a collaborare con l'Osservatorio Nazionale della Formazione Specialistica nella fase di verifica e in quella, eventuale, della sospensione e decadenza della Scuola.

L'Osservatorio può porre in atto proposte, valutazioni, validazioni e analisi su modelli matematici ed elaborazioni statistiche nonché avvalersi di strumenti, metodologie e tecniche avanzate, al fine di svolgere attività di monitoraggio, verifica e controllo nelle materie di propria competenza.

Al fine di organizzare specificamente la propria attività, l'Osservatorio Regionale provvederà ad adottare un regolamento di funzionamento.

L'attività di segreteria dell'Osservatorio viene svolta dal Settore Regionale competente.

Art. 8
Verifica di attuazione

Per la verifica dell'attuazione del presente Protocollo e le eventuali controversie si fa riferimento alla Commissione paritetica Regione-Università per i Protocolli d'Intesa. La citata Commissione ha sede presso l'Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria e A.r.e.s.s., Politiche sociali e Politiche per la famiglia ed è presieduta dal Direttore Regionale per la Sanità, o suo delegato. I rappresentanti di entrambe le Parti potranno richiedere la convocazione della Commissione Paritetica per i Protocolli d'Intesa e l'inserimento all'o.d.g. dei temi di confronto proposti. La convocazione della citata Commissione avviene a cura della Direzione Sanità dell'Assessorato Regionale, che assicura anche la stesura dei verbali di ciascuna riunione, che dovranno essere sottoposti all'approvazione della Commissione Paritetica, di norma, nella seduta successiva.

Art. 9
Validità

Le disposizioni del presente Protocollo d'intesa si applicano a decorrere dall'anno accademico 2012/2013. Il Protocollo ha durata triennale e può essere rinnovato con appositi provvedimenti delle parti.

Lì

Regione Piemonte
Il Presidente

Università degli Studi del Piemonte Orientale
Il Rettore

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE ATTUATIVO (ex art. 1 del Protocollo) TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN..... - E LA STRUTTURA SANITARIA....., ANNI ACCADEMICI 2012/2013 – 2013/2014 - 2014/2015

TRA

La Scuola di Specializzazione in con sede in, via, in persona del Direttore, Prof., nato a il

E

La Struttura Sanitaria, in prosieguo d'atto denominata ".....", con sede in, via....., in persona del Legale Rappresentante, nato a il

CONSIDERATO CHE

- il Protocollo d'Intesa Regione Piemonte/Università sottoscritto il ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e sue modifiche ed integrazioni;
- La Struttura Sanitaria dichiara di mettere a disposizione per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in le seguenti strutture:

(elenco delle strutture)

PRESO ATTO CHE

- le strutture della Struttura Sanitaria sono state individuate su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione in con deliberazione della Scuola di Medicina del.....

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto del disciplinare

La Struttura Sanitaria si impegna ad ospitare presso le proprie strutture gli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in, per periodi stabiliti dalla Direzione della Scuola, per svolgervi attività formativa ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa.

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, la Struttura Sanitaria garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

La Struttura Sanitaria consente inoltre la possibilità per gli specializzandi di accedere al servizio mensa ivi esistente alle stesse condizioni del personale dipendente della Struttura Sanitaria e a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, lavanderia e, ove gli spazi lo consentono, l'uso dei parcheggi interni.

La Struttura Sanitaria mette inoltre a disposizione della Scuola i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa per l'eventuale svolgimento sia di corsi di insegnamento sia di attività ad integrazione della formazione connessa alla didattica.

ART. 2 Modalità tirocinio

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione in definisce, per ogni specializzando, i tempi e le modalità della frequenza nelle diverse strutture della rete regionale.

All'inizio di ogni anno accademico, il Direttore della Scuola di Specializzazione in propone al Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria, i nominativi degli specializzandi (tenuto conto delle preferenze espresse dagli stessi) e la durata del periodo di formazione di questi nelle diverse strutture individuate per la formazione pratica. Il Legale Rappresentante può non accogliere la proposta sulla base di motivi ed oggettivi presupposti organizzativi e funzionali.

L'accertamento dell'impegno degli specializzandi fino al raggiungimento dell'orario annuale complessivo previsto dall'ordinamento didattico della Scuola è demandato al Dirigente di struttura o, ove previsto da fonti regolamentari, ai tutori per le attività professionalizzanti che rispondono di tale controllo al Direttore della Scuola di Specializzazione.

Le attività e gli interventi svolti dal medico in formazione specialistica sono riportati dettagliatamente su un apposito libretto personale di formazione.

ART. 3 Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

La Struttura Sanitaria presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In ogni caso, la struttura ospitante deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.

La Struttura Sanitariasi impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

ART. 4 Sicurezza

Le parti concordano che, in riferimento all'attività che lo specializzando svolgerà presso la Struttura Sanitaria, qualora la valutazione dei rischi per tale attività sia difforme rispetto alla valutazione effettuata dall'Azienda presso la quale inizia l'iter formativo dello specializzando, la struttura ospitante ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri posti ex DLgs 81/2008 per tali specifici ulteriori rischi valutati.

A tal riferimento la Struttura Sanitaria si impegna a formare ed informare ogni specializzando sull'eventuale rischio specifico, sui regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.

La Struttura Sanitaria garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro).

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nella Struttura Sanitaria lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

La Struttura Sanitaria si impegna a dare comunicazione all'Università - Servizio Prevenzione e Protezione - Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli degli accertamenti sanitari effettuati.

ART. 5 Trattamento dei dati e privacy

La Struttura Sanitaria si impegna a designare gli specializzandi quali incaricati al trattamento ed a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali ed in materia di misure minime ed idonee di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice in materia di protezione dei dati personali ex D. Lgs. 196/03.

Gli specializzandi si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento delle attività formative svolte.

ART. 6 Oneri

Resta inteso che l'attuazione del presente disciplinare non comporta oneri aggiunti per l'Ateneo e la Struttura Sanitaria.

ART. 7 Validità

Il presente disciplinare ha validità per 3 anni accademici a decorrere dall'a.a. 2012/2013.

ART. 8 Disposizioni finali

Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente, di quanto stabilito dal Protocollo Regionale e dall'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Scuola di Specializzazione
in
Il Direttore
(Prof. _____)

Per la Struttura Sanitaria
Il Legale Rappresentante
(_____)

8.4 Accesso programmato a livello locale per l'anno accademico 2013/2014 5/2013/8.4

Settore Didattica e Servizi agli studenti

Al Presidente del Senato Accademico

Si richiede il parere di codesto spettabile Senato Accademico sull'allegata proposta di attivazione dei corsi a numero programmato, volta a stabilire – ai sensi della Legge 2 agosto 1999 n. 264 (recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”)– il numero massimo di studenti iscrivibili al corso di Laurea in Biotecnologie (Cl. L-2 Biotecnologie) e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia Farmaceutiche e Farmacia (Cl. LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale) ad accesso programmato a livello locale, nonché il relativo bando con le informazioni per lo svolgimento del test di ammissione, per l'anno accademico 2013/2014.

Si ricorda che la disposizione del numero programmato degli accessi è subordinata alla procedura di accreditamento attualmente in atto per l'a.a. 2013/2014.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTA** la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, ed in particolare l'art. 2;
- VISTA** la Legge 30 luglio 2002, n. 189 ed in particolare l'art. 26 sugli studenti stranieri non comunitari non residenti;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
- VISTA** la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
- VISTO** il D.M. 22 settembre 2012, n.17 “Requisiti necessari dei corsi di studio”;
- VISTO** lo Statuto dell'Università;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la

valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.;

ESAMINATO	il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica;
ESAMINATA	la banca dati relativa alla Definizione del contingente studenti stranieri per l'anno accademico 2013/2014, chiusa in data 7 febbraio 2013;
VISTE	le delibere del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 18/3.1.2 e 18/3.1.3 del 29 aprile 2013 relative alla definizione dell'Offerta Formativa e alla richiesta di iscrizione ad accesso programmato per l'anno 2013/2014, la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute n. 2/2013/6.1.8 del 19 marzo 2013, relativa alla definizione dell'Offerta Formativa 2013/2014;
VISTA	la Delibera del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 19/3.1.1 del 23 maggio 2013, inerente la definizione dei criteri di selezione e della commissione giudicatrice e di vigilanza per i corsi ad accesso programmato a livello locale per l'a.a. 2013/2014, ed il relativo Manifesto;
VISTA	la Delibera del Dipartimento di Scienze della Salute n. 6.3.3 del 14 maggio 2013, inerente la definizione dei criteri di selezione e della commissione giudicatrice e di vigilanza per i corsi ad accesso programmato a livello locale per l'a.a. 2013/2014, ed il relativo Manifesto;
VISTA	la comunicazione del Direttore pervenuta dal Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT) del 3 giugno 2013, con la quale si recepisce quanto disposto dalla Scuola di Medicina;
CONSIDERATO	che i corsi in delibera prevedono l'utilizzo di posti di laboratorio e tirocinio obbligatorio;
VALUTATO	il potenziale formativo ed il bisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;
VALUTATO	ogni opportuno elemento

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- 1) relativo all'approvazione del sotto riportato Manifesto relativo al Corso di Laurea ad accesso programmato locale in Biotecnologie (Cl. L-2 Biotecnologie) per l'a.a. 2013/2014:

SCUOLA DI MEDICINA
Dipartimento di Scienze della Salute
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

ART. 1

E' indetto, per l'anno accademico 2013/2014, l'esame di ammissione al primo anno del Corso di Laurea in Biotecnologie, classe delle Lauree in Biotecnologie (cl. L-2) – afferente alle Scuola di Medicina e al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con i seguenti posti messi a concorso:

n. **74** posti per gli studenti italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 189/2002

n. 1 posti per studenti non comunitari residenti all'estero che non rientrano nella previsione dell'art. 26 della Legge n. 189/2002

ART. 2

Con riferimento alla prova di ammissione al primo anno del Corso di Laurea in Biotecnologie, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della prof.ssa Maria Giovanna PRAT.

ART. 3

La commissione giudicatrice viene individuata nelle persone della prof.ssa Mara GIORDANO e delle dott.sse Barbara AZZIMONTI e Francesca BOCCAFOSCHI.

ART. 4

La commissione di vigilanza per il regolare svolgimento delle prove sarà individuata con successivo provvedimento del Direttore.

ART. 5

La domanda di ammissione dovrà essere compilata via web dal 25 luglio al 09 settembre 2013, via web, tramite i Servizi on line di Ateneo, all'indirizzo <http://studenti.rettorato.unipmn.it/Home.do> Contestualmente, gli studenti dovranno:

compilare, on line, la dichiarazione attestante il conseguimento del Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo e il voto finale;

stampare la domanda di ammissione e la distinta di versamento;

pagare la quota di partecipazione all'esame di ammissione di **€ 100,00** presso uno sportello della Banca Popolare di Sondrio;

conservare la quietanza di versamento per poi consegnarla, insieme alla stampa della domanda di ammissione, alla Segreteria Studenti della Scuola di Medicina all'atto del perfezionamento dell'eventuale immatricolazione, pena l'esclusione dalla graduatoria. **Il pagamento della quota di partecipazione all'esame di ammissione è condizione necessaria per poter sostenere il test; pertanto, se la data di pagamento del bollettino risultasse successiva a quella di sostenimento del test, lo studente perderà il diritto all'iscrizione.**

I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, così come modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n. 17, possono richiedere gli ausili necessari in relazione al loro handicap, nonché l'eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova.

La relativa domanda andrà presentata al Responsabile del Procedimento Amministrativo, depositandola presso la Segreteria Studenti della Scuola di Medicina.

ART. 6

L'ammissione al primo anno del Corso di Laurea in Biotecnologie avviene previo superamento di un test, volto ad accertare il possesso di adeguate competenze nelle seguenti materie: Biologia, Chimica, Matematica e Fisica e Cultura generale. Sono previsti **60 quesiti** (15 di Matematica e Fisica, 15 di Biologia, 15 di Chimica e 15 di Logica e Cultura generale). Per ogni quesito sono suggerite quattro risposte alternative, delle quali una sola è esatta.

La durata complessiva del test è di **90 minuti**.

La prova si svolgerà il **11 settembre 2013**, ore **10.30**.

I candidati dovranno presentarsi alle ore **9**.

L'esame avrà luogo a Novara presso la Scuola di Medicina, Istituto Salesiani – Viale Ferrucci, 33 - Novara.

ART. 7

I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ammissione previa esibizione di un valido documento di identità personale. Non sono ammessi libri di testo, manoscritti o fotocopie, dizionari, computer portatili, palmari, telefoni portatili, telefoni cellulari o altri sistemi di comunicazione via etere o via cavo, calcolatrici elettroniche portatili. E' fatto obbligo al candidato di rimanere nella sede di esame fino alla scadenza della prova, salvo motivi di stretta necessità.

ART. 8

Nella valutazione della prova, si tiene conto dei seguenti criteri:

- a) **3 punti** per ogni risposta esatta;
- 1 punto per ogni risposta errata;
0 punti per ogni risposta non data
- b) in caso di parità di voti prevale il candidato con il punteggio parziale più alto nei quesiti relativi agli argomenti di Biologia, Chimica, Matematica e Fisica e Cultura generale, presi in considerazione uno alla volta nell'ordine riportato;
- c) in caso di ulteriore parità di voti, prevale la votazione dell'Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- d) in caso di ulteriore parità, prevale lo studente anagraficamente più giovane.

ART. 9

L'esito del concorso sarà reso noto mediante l'affissione della graduatoria all'albo della Segreteria Studenti della Scuola di Medicina – Via Perrone, n. 18 – Novara (e sul sito web della Scuola di Medicina : <http://www.med.unipmn.it/edu/corsi/biotec/tri/>).

In ogni caso non saranno date comunicazioni personali.

ART. 10

I candidati ammessi al primo anno di corso dovranno – a pena di decadenza – perfezionare l'iscrizione presso la Segreteria Studenti della Scuola di Medicina – Via Perrone, n. 18 - Novara, mediante la consegna della documentazione prescritta, entro e non oltre **gli otto giorni successivi (consecutivi) alla data di affissione della graduatoria.**

Trascorso tale termine, gli eventuali posti che risulteranno vacanti, in seguito alla rinuncia da parte di candidati prioritariamente collocati nella graduatoria, saranno riassegnati secondo l'ordine progressivo della graduatoria.

ART. 11

Le operazioni di riassegnazione saranno notificate agli interessati mediante l'affissione presso la Segreteria Studenti della Scuola di Medicina – Via Perrone, n. 18 - Novara (e sul sito web della Scuola di Medicina: <http://www.med.unipmn.it/edu/corsi/biotec/tri/>).

I candidati che risulteranno nella graduatoria di riassegnazione dei posti dovranno – a pena di decadenza – perfezionare l'iscrizione **entro e non oltre i due giorni successivi alla data di affissione della graduatoria di riassegnazione.**

In ogni caso, le operazioni di riassegnazione termineranno il 9 ottobre 2013.

Vercelli, 28 giugno 2013

Il Direttore Generale
Dr. Giorgio DONNA
F.to Giorgio Donna

Il Rettore
Prof. Cesare EMANUEL
F.to Cesare Emanuel

- 2) relativo all'approvazione del sotto riportato Manifesto relativo al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Cl. LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale) per l'a.a. 2013/2014:

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

ART. 1

È indetto, per l'anno accademico 2013/2014, l'esame di ammissione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE classe delle Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale (cl. LM-13), afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco con i seguenti posti messi a concorso:

- n° **98** studenti italiani, comunitari e non comunitari di cui all'art. 39 comma 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- n° **2** studenti non comunitari, che non rientrano nella previsione dell'art. 39 comma 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

ART. 2

Con riferimento alla prova di ammissione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Prof. Pier Luigi Canonico.

ART. 3

La commissione giudicatrice sarà composta come segue: Prof. Giovanni Sorba, Prof. Maurizio Rinaldi, Prof. Giorgio Grosa, Dott. Carlo Muzio (supplente per la componente docente: Prof. Antonio Sica e Dott.ssa Chiara Gabellieri per la componente tecnico amministrativa).

ART. 4

Il Direttore provvederà a nominare una commissione di vigilanza sul regolare svolgimento delle prove, individuandone i componenti sulla base del numero degli iscritti al test, e notificando il provvedimento agli uffici centrali.

ART. 5

Al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE saranno ammessi tutti coloro che risulteranno collocati in graduatoria, indipendentemente dal punteggio ottenuto, fino a un massimo di 100 (98+2) matricole.

ART. 6

Nel caso di domanda di iscrizione agli anni successivi al primo per i quali viga il numero programmato, le domande saranno accolte solo in caso di disponibilità di posti e fino al completamento di tale numero. Per richieste di passaggio interno ai corsi del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università del Piemonte Orientale, non sarà necessario ripetere il test di ammissione, se già sostenuto presso lo stesso Dipartimento.

Per richieste di passaggio interno all'Ateneo, con provenienza da altri Dipartimenti, il test va sostenuto a meno che venga certificato il precedente superamento di un test riconosciuto idoneo dal Dipartimento di Scienze del Farmaco.

Per richieste di trasferimento da altro Ateneo, sarà necessario sostenere il test di accesso sia in provenienza da corso di studio che non appartiene alla classe LM-13, sia in provenienza da corso di

studio della classe LM-13, a meno che venga certificato il precedente superamento di un test riconosciuto idoneo dal Dipartimento di Scienze del Farmaco.

Si considera equivalente al superamento del test una carriera pregressa in cui lo studente abbia superato esami per l'equivalente di 20 CFU nelle materie di base del corso di laurea a cui lo studente vuole iscriversi (anche qualora non riconoscibili in toto).

ART. 7

Qualora il numero degli studenti extra-comunitari in graduatoria fosse inferiore a 2 si potrà procedere alla riassegnazione dei posti riservati a studenti extra-comunitari provenienti da altri Atenei.

ART. 8

La domanda di ammissione dovrà essere compilata dal **25 luglio** al **31 agosto 2013** via web, tramite i Servizi on line di Ateneo all'indirizzo <http://studenti.rettorato.unipmn.it/Home.do>

Contestualmente, gli studenti dovranno:

compilare on line la dichiarazione, attestante il conseguimento del Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo e indicante il voto finale; conservare la quietanza di versamento della quota di partecipazione all'esame di ammissione di **€50,00** tramite M.Av scaricabile via web, per poi consegnarla presso la Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco all'atto del perfezionamento dell'eventuale immatricolazione, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Il pagamento della quota di partecipazione all'esame di ammissione è condizione necessaria per poter sostenere il test. Sarà controllato in aula, nel momento della verifica dei documenti prima dalla prova, il possesso della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione.

I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, così come modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n. 17, possono richiedere gli ausili necessari in relazione al loro handicap, nonché l'eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova.

La relativa domanda andrà presentata, al Responsabile del Procedimento Amministrativo, depositandola presso la Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco.

ART. 9

L'ammissione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE avviene previo superamento di test interattivo al computer volto ad accertare il possesso di adeguate competenze nelle seguenti materie: matematica, biologia, chimica.

Sono previsti **45 quesiti** a scelta multipla con tre possibili risposte di cui una sola corretta: 15 di matematica, 15 di biologia, 15 di chimica.

In caso di necessità il test potrà svolgersi in forma cartacea.

La durata complessiva è di **30 minuti**.

La prova si svolgerà **martedì 10 settembre 2013**, a partire dalle ore **10.30**.

I candidati dovranno presentarsi alle ore **09.30**.

La verifica dei documenti avverrà presso le aule A al piano terra e l'esame avrà luogo presso le aule informatiche della Dipartimento di Scienze del Farmaco, largo Donegani 2/3 in Novara.

ART. 10

I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ammissione previa esibizione di un valido documento di identità personale. Non sono ammessi libri di testo, manoscritti o fotocopie, dizionari, computer portatili, palmari, telefoni portatili, telefoni cellulari o altri sistemi di comunicazione via etere o via cavo e non sono ammesse le calcolatrici elettroniche portatili. E' fatto obbligo al candidato di rimanere nella sede di esame fino al termine della prova, salvo motivi di stretta necessità.

ART. 11

Nella valutazione della prova, si tiene conto dei seguenti criteri:

- **3 punti** per ogni risposta esatta
- **-1 punto** per ogni risposta errata
- **0 punti** per ogni risposta non data

In caso di parità di voti, prevale il candidato che abbia ottenuto il punteggio minimo parziale più elevato e in caso di ulteriore parità prevale il candidato che abbia ottenuto un punteggio superiore nel voto di maturità, successivamente prevale il candidato più giovane.

ART. 12

L'esito del concorso sarà reso noto mediante affissione della graduatoria all'albo della Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco – Largo Donegani 2/3, Novara e sul sito web del Dipartimento di Scienze del Farmaco alla pagina <http://www.pharm.unipmn.it>

In ogni caso non saranno date comunicazioni personali.

ART. 13

I candidati ammessi al primo anno di corso che hanno sostenuto il test d'accesso dovranno – **a pena di decadenza** – perfezionare l'iscrizione presso la Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco – Largo Donegani 2/3 - Novara mediante la consegna della documentazione prescritta, **entro e non oltre gli otto giorni successivi (consecutivi) alla data di affissione della graduatoria.**

Trascorso tale termine, gli eventuali posti che risulteranno vacanti in seguito alla rinuncia da parte di candidati prioritariamente collocati nella graduatoria, saranno riassegnati secondo l'ordine progressivo.

ART. 14

Le operazioni di riassegnazione saranno notificate agli interessati mediante l'affissione presso la Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco, Largo Donegani 2/3, Novara e sul sito Web del Dipartimento alla pagina <http://www.pharm.unipmn.it> I candidati che risulteranno nella graduatoria di riassegnazione dei posti dovranno – **a pena di decadenza** – perfezionare l'iscrizione **entro e non oltre i due giorni successivi alla data di affissione della graduatoria di riassegnazione.**

In ogni caso, le operazioni di riassegnazione termineranno in data stabilita dal Responsabile del Procedimento.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA STUDENTI:

LUNEDI', MERCOLEDI' E VENERDI' ORE 9.00-12.00;

MARTEDI' E GIOVEDI' ORE 13.00-15.30

Vercelli, 28 giugno 2013

Il Direttore Generale
Dr. Giorgio DONNA
F.to Giorgio Donna

Il Rettore
Prof. Cesare EMANUEL
F.to Cesare Emanuel

- 3) relativo all'approvazione del sotto riportato Manifesto relativo al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Farmacia (Cl. LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale) per l'a.a. 2013/2014:

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN FARMACIA

ART. 1

È indetto, per l'anno accademico 2013/2014, l'esame di ammissione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in FARMACIA classe delle Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale (cl. LM-13), afferente al Dipartimento di Scienza del Farmaco con i seguenti posti messi a concorso:

- n° **98** studenti italiani, comunitari e non comunitari di cui all'art. 39 comma 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- n° **2** studenti non comunitari, che non rientrano nella previsione dell'art. 39 comma 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

ART. 2

Con riferimento alla prova di ammissione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Prof. Pier Luigi CANONICO.

ART. 3

La commissione giudicatrice sarà composta come segue: Prof. Giovanni Battista Giovenzana, Prof.ssa Laura Moro, Prof. Maurizio Rinaldi, Dott. Carlo Muzio (supplente per la componente docente Prof.ssa Carla Di Stasi e Dott.ssa Chiara Gabellieri per la componente tecnico amministrativa).

ART. 4

Il Direttore provvederà a nominare una commissione di vigilanza sul regolare svolgimento delle prove, individuandone i componenti sulla base del numero degli iscritti al test, e notificando il provvedimento agli uffici centrali.

ART. 5

Al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in FARMACIA saranno ammessi tutti coloro che risulteranno collocati in graduatoria, indipendentemente dal punteggio ottenuto, fino a un massimo di 100 (98+2) matricole.

ART. 6

Nel caso di domanda di iscrizione agli anni successivi al primo per i quali viga il numero programmato, le domande saranno accolte solo in caso di disponibilità di posti e fino al completamento di tale numero. Per richieste di passaggio interno ai corsi del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università del Piemonte Orientale, non sarà necessario ripetere il test di ammissione, se già sostenuto presso lo stesso Dipartimento.

Per richieste di passaggio interno all'Ateneo, con provenienza da altro Dipartimento, il test va sostenuto a meno che venga certificato il precedente superamento di un test riconosciuto idoneo dal Dipartimento di Scienza del Farmaco.

Per richieste di trasferimento da altro Ateneo, sarà necessario sostenere il test di accesso sia in provenienza da corso di studio che non appartiene alla classe LM-13, sia in provenienza da corso di studio della classe LM-13, a meno che venga certificato il precedente superamento di un test riconosciuto idoneo dal Dipartimento di Scienze del Farmaco.

Si considera equivalente al superamento del test una carriera pregressa con il riconoscimento di almeno 20 CFU nelle materie di base del corso di laurea a cui lo studente vuole iscriversi.

ART. 7

Qualora il numero degli studenti extra-comunitari in graduatoria fosse inferiore a 2 si potrà procedere alla riassegnazione dei posti riservati a studenti extra-comunitari provenienti da altri Atenei.

ART. 8

La domanda di ammissione dovrà essere compilata dal **25 luglio** al **31 agosto 2013** via web, tramite i Servizi on line di Ateneo all'indirizzo <http://studenti.rettorato.unipmn.it/Home.do>

Contestualmente, gli studenti dovranno:

compilare on line la dichiarazione, attestante il conseguimento del Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo e indicante il voto finale; conservare la quietanza di versamento della quota di partecipazione all'esame di ammissione di **€50,00** tramite M.Av scaricabile via web, per poi consegnarla presso la Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco all'atto del perfezionamento dell'eventuale immatricolazione, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Il pagamento della quota di partecipazione all'esame di ammissione è condizione necessaria per poter sostenere il test. Sarà controllato in aula, nel momento della verifica dei documenti prima dalla prova, il possesso della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione.

I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, così come modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n. 17, possono richiedere gli ausili necessari in relazione al loro handicap, nonché l'eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova.

La relativa domanda andrà presentata, al Responsabile del Procedimento Amministrativo, depositandola presso la Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco.

ART. 9

L'ammissione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in FARMACIA avviene previo superamento di test interattivo al computer volto ad accertare il possesso di adeguate competenze nelle seguenti materie: matematica, biologia, chimica.

Sono previsti **45 quesiti** a scelta multipla con tre possibili risposte di cui una sola corretta: 15 di matematica, 15 di biologia, 15 di chimica.

In caso di necessità il test potrà svolgersi in forma cartacea.

La durata complessiva è di **30 minuti**.

La prova si svolgerà **giovedì 12 settembre 2013**, a partire dalle ore **10.30**.

I candidati dovranno presentarsi alle ore **09.30**.

La verifica dei documenti avverrà presso le aule A al piano terra e l'esame avrà luogo presso le aule informatiche del Dipartimento di Scienze del Farmaco, largo Donegani 2/3 in Novara.

ART. 10

I candidati saranno ammessi a sostenere la prova di ammissione previa esibizione di un valido documento di identità personale. Non sono ammessi libri di testo, manoscritti o fotocopie, dizionari, computer portatili, palmari, telefoni portatili, telefoni cellulari o altri sistemi di comunicazione via etere o via cavo e non sono ammesse le calcolatrici elettroniche portatili. E' fatto obbligo al candidato di rimanere nella sede di esame fino al termine della prova, salvo motivi di stretta necessità.

ART. 11

Nella valutazione della prova, si tiene conto dei seguenti criteri:

- **3 punti** per ogni risposta esatta
- **-1 punto** per ogni risposta errata
- **0 punti** per ogni risposta non data

In caso di parità di voti, prevale il candidato che abbia ottenuto il punteggio minimo parziale più elevato

e in caso di ulteriore parità prevale il candidato che abbia ottenuto un punteggio superiore nel voto di maturità, successivamente prevale il candidato più giovane.

ART. 12

L'esito del concorso sarà reso noto mediante affissione della graduatoria all'albo della Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco – Largo Donegani 2/3, Novara e sul sito web del Dipartimento di Scienze del Farmaco alla pagina <http://www.pharm.unipmn.it>

In ogni caso non saranno date comunicazioni personali.

ART. 13

I candidati ammessi al primo anno di corso che hanno sostenuto il test d'accesso dovranno – **a pena di decadenza** – perfezionare l'iscrizione presso la Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienza del Farmaco – Largo Donegani 2/3 - Novara mediante la consegna della documentazione prescritta, **entro e non oltre gli otto giorni successivi (consecutivi) alla data di affissione della graduatoria.**

Trascorso tale termine, gli eventuali posti che risulteranno vacanti in seguito alla rinuncia da parte di candidati prioritariamente collocati nella graduatoria, saranno riassegnati secondo l'ordine progressivo.

ART. 14

Le operazioni di riassegnazione saranno notificate agli interessati mediante l'affissione presso la Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco, Largo Donegani 2/3, Novara e sul sito Web del Dipartimento alla pagina <http://www.pharm.unipmn.it>

I candidati che risulteranno nella graduatoria di riassegnazione dei posti dovranno – **a pena di decadenza** – perfezionare l'iscrizione **entro e non oltre i due giorni successivi alla data di affissione della graduatoria di riassegnazione.**

In ogni caso, le operazioni di riassegnazione termineranno in data stabilita dal Responsabile del Procedimento.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA STUDENTI:

LUNEDI', MERCOLEDI' E VENERDI' ORE 9.00-12.00;

MARTEDI' E GIOVEDI' ORE 13.00-15.30

Vercelli, 28 giugno 2013

Il Direttore Generale
Dr. Giorgio DONNA
F.to Giorgio Donna

Il Rettore
Prof. Cesare EMANUEL
F.to Cesare Emanuel

- 4) di disporre l'affissione dell'avviso di pubblicazione on line dei suddetti Manifesti all'albo di tutte le Presidenze, di tutte le Segreterie Studenti e di tutti i Dipartimenti ed il suo inserimento nel sito web di Ateneo: www.unipmn.it.

9. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione

9.1 Modifica dei criteri di ripartizione del Fondo di Ateneo per Assegni di Ricerca - Approvazione

5/2013/9.1

Settore Ricerca e Conto Terzi

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 2/7/2012, ha deliberato la ripartizione in parti uguali ai Dipartimenti dell'importo di euro 160.650 del Fondo di Riserva per l'attivazione o il rinnovo di assegni di tipologia *a* o *b*. Contestualmente, il Consiglio ha stabilito che "la prossima ripartizione di fondi dovrà tener conto della capacità dei Dipartimenti di attivare ulteriori assegni di ricerca, sulla base dell'attuale distribuzione".

Nell'anno 2012 il MIUR ha assegnato all'Ateneo l'importo di euro 222.023 per il cofinanziamento di assegni di ricerca (art. 5 D.M. 198 del 23/10/2003). Una quota di euro 10.000 della suddetta assegnazione è stata destinata al Fondo Maternità Assegniste, per l'integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, a norma dell'art. 22 della legge 240/2010.

La rimanente quota di euro 212.023, che costituisce il Fondo di Ateneo per assegni di ricerca 2012, dovrà essere suddivisa tra i Dipartimenti.

I criteri attualmente in vigore per la ripartizione del Fondo sono stati approvati dal Senato Accademico con deliberazione n. 9/2010/4.7 del 25/10/2010. In considerazione di quanto emerso nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 2/7/2012 si è tuttavia ritenuto opportuno coinvolgere la Commissione per la Ricerca Scientifica, istituita con D.R. 154/2013 del 19/2/2013 e che, tra i suoi compiti, può formulare proposte relativamente alla determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi per la ricerca.

La Commissione per la Ricerca Scientifica, nella seduta del 23 aprile 2013, valutando che i criteri attualmente in vigore per la ripartizione del Fondo per assegni di ricerca possano essere ritenuti coerenti con quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in quanto tengono conto degli assegni già in godimento presso i Dipartimenti (voce B4), propone di ripartire il Fondo 2012 sulla base dei suddetti criteri, con la modifica delle voci B1 e B2 come di seguito riportate:

B1.B2. numero dei docenti e dei ricercatori afferenti al Dipartimento moltiplicato per il rapporto tra il numero dei prodotti certificati per la VQR 2004-2010 (Valutazione della Qualità della Ricerca) e il numero dei prodotti attesi per ogni Dipartimento;

La Commissione propone inoltre che l'utilizzo del Fondo di Ateneo per assegni di ricerca – anno 2010 e anno 2012 – sia prorogato al 31/12/2013, in considerazione delle difficoltà delle strutture nella gestione ordinaria delle pratiche amministrative dovuta al passaggio al bilancio unico di Ateneo per l'anno 2013.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica dei criteri e di proroga del Fondo – anno 2010 e 2011 – nella seduta del 4/2013/11.1.

Si chiede a codesto rispettabile Senato Accademico di deliberare in merito.

(Il Prof. Giovanni FRAQUELLI lascia la seduta alle ore 14:17)

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 2/7/2012, ha deliberato la ripartizione in parti uguali ai Dipartimenti dell'importo di euro 160.650 del Fondo di Riserva per l'attivazione o il rinnovo di assegni di tipologia *a* o *b*;

CONSIDERATO che, nella stessa seduta, il Consiglio ha stabilito che "la prossima ripartizione di fondi dovrà tener conto della capacità dei Dipartimenti di attivare ulteriori assegni

di ricerca, sulla base dell'attuale distribuzione”;

- CONSIDERATO che nell'anno 2012 il MIUR ha assegnato all'Ateneo l'importo di euro 222.023 per il cofinanziamento di assegni di ricerca (art. 5 D.M. 198 del 23/10/2003;
- CONSIDERATO che una quota di euro 10.000 della suddetta assegnazione è stata destinata al Fondo Maternità Assegniste, per l'integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, a norma dell'art. 22 della legge 240/2010;
- PRESO ATTO che la rimanente quota di euro 212.023, che costituisce il Fondo di Ateneo per assegni di ricerca 2012, dovrà essere suddiviso tra i Dipartimenti;
- CONSIDERATO che i criteri attualmente in vigore per la ripartizione del Fondo sono stati approvati dal Senato Accademico con deliberazione n. 9/2010/4.7 del 25/10/2010;
- CONSIDERATO che la Commissione per la Ricerca Scientifica, istituita con D.R. 154/2013 del 19/2/2013, tra i suoi compiti, può formulare proposte relativamente alla determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi per la ricerca;
- CONSIDERATO che la Commissione per la Ricerca Scientifica, nella seduta del 23/4/2013, ha ritenuto i criteri attualmente in vigore sostanzialmente coerenti con quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in quanto tengono conto degli assegni già in godimento presso i Dipartimenti (voce B4);
- CONSIDERATO che la Commissione ha inoltre proposto la modifica della voce B2 dei suddetti criteri, per tener conto delle informazioni disponibili a seguito della Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 e la proroga per l'utilizzo del Fondo per Assegni di Ricerca anno 2010 e 2011;
- VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" emanato con D.R. Rep. N. 328 del 4/09/2012;
- VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (art. 22 L. 30/12/2010, n. 240) emanato con D.R. 595/2012 del 4/12/2012.
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2013/11.1 del 27/5/2013

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la modifica dei criteri per la ripartizione del Fondo di Ateneo per assegni di ricerca come riportato di seguito:

Criteri per la ripartizione del fondo di Ateneo destinato agli assegni di ricerca

Il Fondo di Ateneo per assegni di ricerca viene ripartito tra i Dipartimenti secondo le due voci (A e B):

A) ad ogni Dipartimento viene attribuito l'importo corrispondente alla retribuzione di nove mensilità: se l'entità del fondo di Ateneo non è adeguata allo scopo, allora detto fondo viene ripartito tra i Dipartimenti in parti uguali.

B) La rimanenza del fondo di Ateneo, dopo che sono state detratte le somme di cui al punto A), viene ripartita tra i Dipartimenti secondo le percentuali risultanti dal computo delle seguenti quantità:

B1.B2. numero dei docenti e dei ricercatori afferenti al Dipartimento moltiplicato per il rapporto tra il numero dei prodotti certificati per la VQR 2004-2010 (Valutazione della Qualità della Ricerca) e il numero dei prodotti attesi per ogni Dipartimento – peso 1;

B3. numero degli iscritti ai corsi di dottorato di Ateneo (ovvero in consorzio purché titolari di borsa finanziata dall'Ateneo) (media del triennio precedente) – peso 0,2;

B4. numero degli assegni di ricerca in godimento presso il Dipartimento – peso 0,3, ulteriormente pesati come segue:

B4a. numero degli assegni di ricerca in godimento presso il Dipartimento, con finanziamento a carico dei fondi dell'Ateneo (media del triennio precedente) – peso 0,5;

B4b. numero degli assegni di ricerca in godimento presso il Dipartimento, con finanziamento a carico dei fondi propri del Dipartimento (media del triennio precedente) – peso 1.

- ogni Dipartimento dispone l'utilizzo della quota di competenza per richiedere il rinnovo di assegni in scadenza ovvero il bando di nuovi assegni, ciascuno per un congruo numero di mensilità (non inferiore a sei);

- ogni Dipartimento integra la quota di competenza mediante fondi iscritti a proprio bilancio al fine di garantire la copertura di almeno il 50% delle mensilità per le quali è stato richiesto il bando ovvero il rinnovo.

Regole per l'utilizzo della quota del fondo di Ateneo 2012 per gli assegni di ricerca

1. Se, all'atto della comunicazione dell'assegnazione, un Dipartimento rinuncia in tutto o in parte alla quota di pertinenza, allora l'importo corrispondente viene immediatamente redistribuito tra i rimanenti Dipartimenti nel rispetto delle percentuali di ripartizione.

2. In caso di mancato utilizzo (nel senso specificato al successivo punto 4) da parte di un Dipartimento di una porzione della quota di pertinenza, detta porzione resta a disposizione dell'Ateneo, verrà integrata nel fondo per gli assegni di ricerca e distribuita tra i Dipartimenti alla successiva occasione.

3. Quanto previsto al punto 2 si applica anche nell'ipotesi di rinuncia del titolare di un assegno, in mancanza di idonei in graduatoria, successiva alle scadenze di cui al punto 4.

4. La quota di pertinenza di un Dipartimento per l'anno 2012 si intende utilizzata se:
a. la procedura di selezione prevista dai bandi emessi è espletata e la presa di servizio avviene entro il 31/12/2014;
b. nel caso di rinnovi: la presa di servizio avviene entro il 31/12/2014.

Qualora vengano meno le condizioni indicate, l'importo corrispondente è considerato non utilizzato e rientra nelle condizioni previste dal punto 2.

2. di approvare la proroga al 31/12/2014 per l'utilizzo del Fondo di Ateneo per assegni di ricerca anno 2010 e anno 2011.

**9.2 Proposta attivazione assegni di ricerca di tipologia a
5/2013/9.2**

OMISSIS

Il PRESIDENTE riferisce che, in attesa delle delibere dei Dipartimenti interessati, la proposta è stata rinviata.

**9.3 Modulo informatico U-Gov - Catalogo e Valutazione dei Prodotti della Ricerca. Copyright
degli allegati alle schede prodotto
5/2013/9.3**

Settore Ricerca e Conto Terzi

Al Presidente del Senato Accademico

Nel prossimo mese di giugno sarà attivato il modulo informatico *U-Gov - Catalogo e Valutazione dei Prodotti della Ricerca*; in una prima fase tutti gli autori saranno inviati a controllare ogni scheda prodotto di cui siano autori presente nel catalogo e, successivamente, potrà iniziare l'inserimento dei nuovi prodotti.

Ai fini dell'avvio del sistema, si rende necessario definire una policy di Ateneo per quanto riguarda gli allegati alle schede prodotto; quando un autore inserisce un nuovo prodotto della ricerca, la compilazione della relativa scheda prevede, come ultima fase, l'inserimento degli allegati, per ognuno dei quali deve essere specificato il Copyright.

Il Copyright permette di decidere il livello di visibilità dell'allegato: se "*Pubblico*" il file risulterà visibile a chiunque acceda alla scheda del prodotto; se "*Privato*" l'allegato risulterà visibile solo al responsabile della scheda, ai co-autori e ai referenti di Ateneo.

È possibile che l'autore non conosca la policy dell'editore in merito; in alcuni casi tale policy si ricava attraverso il data-base *sherpa romeo* raggiungibile tramite apposito link che compare nella scheda. Per gli altri casi, è necessario che l'Ateneo decida un proprio orientamento di massima.

Si fa presente che Cineca non si assume la responsabilità sul contenuto dei file caricati ed eventualmente diffusi all'esterno di U-GOV (chi effettua il caricamento dei file si assume quindi tutte le responsabilità per eventuali violazioni del copyright) e che l'allegato viene caricato sul server solo se l'utente dichiara che il file non viola i diritti di copyright. In caso contrario l'unico modo per completare l'inserimento della scheda prodotto è eliminare l'allegato.

Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di deliberare in merito.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

- PREMESSO che è in fase di avvio il modulo informatico *U-Gov - Catalogo e Valutazione dei Prodotti della Ricerca*;
- CONSIDERATO che, ai fini dell'avvio del sistema, si rende necessario definire una policy di Ateneo per quanto riguarda il copyright degli allegati alle schede prodotto che permette di decidere il livello di visibilità dell'allegato;
- CONSIDERATO che l'allegato può essere inserito come "Pubblico" (il file risulterà visibile a chiunque acceda alla scheda del prodotto) o "Privato" (l'allegato risulterà visibile solo al responsabile della scheda, ai co-autori e ai referenti di Ateneo);
- CONSIDERATO che il catalogo contiene, nella sezione degli allegati, un link al data-base *sherpa romeo* dal quale è possibile ricavare le policy di alcuni editori in merito ai diritti di copyright;
- CONSIDERATO che chi effettua il caricamento dei file si assume tutte le responsabilità per eventuali violazioni del copyright e che l'allegato viene caricato sul server solo se l'utente dichiara che il file non viola i diritti di copyright;
- SENTITO il Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- VISTA la Legge 240 del 30/12/2012;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" emanato con D.R. Rep. 328/2012 del 4/9/2012;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

I referenti dei Dipartimenti per il catalogo U-GOV (*superutenti di contesto*), nell'ambito dell'assistenza prestata agli autori, monitorano che l'inserimento degli allegati dei prodotti del catalogo avvenga nel rispetto delle politiche degli editori sul copyright e, in caso di dubbi, suggeriscono agli autori che il file del prodotto sia caricato in modalità "Privato".

9.4 Proposta di adesione al Polo di Innovazione Tessile *Po.in.tex*

5/2013/9.4

Settore Ricerca e Conto Terzi

Al Presidente del Senato Accademico

La Regione Piemonte, con determinazione n. 59 del 31/03/2009, ha disposto l'attivazione del Polo di innovazione Tessile, individuando Città Studi S.p.A. quale soggetto gestore.

I Poli di innovazione, attivati dalla Regione nell'ambito del Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R., sono raggruppamenti di imprese indipendenti e organismi di ricerca

attivi in un particolare settore o ambito territoriale tra i cui obiettivi vi è contribuire al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese ed enti che ne fanno parte.

L'aggregazione ad un Polo di innovazione dà ai partecipanti la possibilità di beneficiare, in esclusiva, di specifici finanziamenti per attività connesse alla ricerca e all'innovazione.

L'Università aderisce a 9 Poli regionali di innovazione (Agroalimentare, Biotecnologie e Biomedicale, Chimica sostenibile, Nuovi materiali, Edilizia sostenibile e idrogeno, Energie rinnovabili e biocombustibili, ICT, Impiantistica, sistemi e componentistica per le energie rinnovabili, Energie rinnovabili e Mini-Hydro).

L'adesione al Polo di Innovazione Tessile prevede la sottoscrizione dell'Associazione temporanea di scopo e il versamento di una quota annua di adesione di euro 1.200,00. Il suddetto importo è stanziato sul Bilancio 2013, UPB "Attività sostegno ricerca" voce bilancio 010303.

Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di deliberare in merito.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

PREMESSO che la Regione Piemonte, con determinazione n. 59 del 31/03/2009, ha disposto l'attivazione del Polo di innovazione Tessile, individuando Città Studi S.p.A. quale soggetto gestore;

CONSIDERATO che i Poli di innovazione, attivati dalla Regione nell'ambito del Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R., sono raggruppamenti di imprese indipendenti e organismi di ricerca attivi in un particolare settore o ambito territoriale tra i cui obiettivi vi è contribuire al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese ed enti che ne fanno parte;

CONSIDERATO che l'aggregazione ad un Polo di innovazione dà ai partecipanti la possibilità di beneficiare, in esclusiva, di specifici finanziamenti per attività connesse alla ricerca e all'innovazione;

CONSIDERATO che l'Università aderisce a 9 Poli regionali di innovazione: Agroalimentare, Biotecnologie e Biomedicale, Chimica sostenibile, Nuovi materiali, Edilizia sostenibile e idrogeno, Energie rinnovabili e biocombustibili, ICT, Impiantistica, sistemi e componentistica per le energie rinnovabili, Energie rinnovabili e Mini-Hydro;

CONSIDERATO che l'adesione al Polo di Innovazione Tessile prevede il versamento di una quota annua di adesione di euro 1.200,00 e che il suddetto importo è stanziato sul Bilancio 2013, UPB "Attività sostegno ricerca" voce bilancio 010303;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare l'adesione al Polo di Innovazione Tessile *Po.in.tex*;

- 2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell'ATS - Associazione Temporanea di Scopo - nel testo sotto riportato, al Regolamento allegato all'ATS e a tutti gli atti eventualmente conseguenti;
- 3) di dare mandato al Rettore di nominare un Referente dell'Ateneo a norma dell'art. 5 dell'ATS.

Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Bando regionale per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento di Poli di innovazione, approvato con Determinazione dirigenziale n. 230 del 17 settembre 2008 del Responsabile della Direzione regionale Attività Produttive

premessi che

- con deliberazione della Giunta regionale n. 12-9282 del 28/07/2008 sono stati definiti i contenuti della misura: "Poli di Innovazione" – prevista e finanziata a valere sul P.O.R. FESR 2007/2013. Asse I – attività I.2.1.;
- con deliberazioni della Giunta regionale n. 25-8735/2008 e n. 11-9281/2008 sono stati individuati i domini tecnologico-applicativi ed i relativi territori di riferimento dei Poli;
- la Regione Piemonte, in riferimento al Programma Operativo Regionale "Competitività regionale e occupazione" "F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 1 Innovazione e transizione produttiva" – Attività I.1.2 Poli di Innovazione, ha approvato con determinazione n. 230/16 del 17/09/2008 il bando per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento dei Poli di Innovazione;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 12-9282 del 28/07/2008 sopra richiamata, si è stabilito di attribuire una dotazione finanziaria di Euro 6.000.000,00 a finanziamento degli aiuti ai gestori dei Poli;
- Città Studi S.p.A. ha presentato il dossier di candidatura sottoscritto da 54 aziende unitamente alle dichiarazioni di interesse a partecipare alla costituzione del Polo con l'impegno a costituirsi in A.T.S. e a nominare quale Ente Gestore Città Studi S.p.A. al progetto in caso di aggiudicazione;
- la Regione Piemonte con determinazione n. 59 del 31/03/2009 ha disposto:
 - l'attivazione del Polo di innovazione "Tessile";
- l'ammissione di Città Studi S.p.A., in qualità di Gestore del Polo, a beneficiare degli aiuti previsti dal paragrafo 7 del bando approvato con determinazione dirigenziale n. 230/16/2008, finanziati a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 – Asse I – attività I.1.2;
- l'attribuzione al Gestore del Polo, per l'anno 2009, di un finanziamento programmaticamente stabilito in €150.000;
- Città Studi S.p.A. e la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) hanno stipulato in data 08/04/2009 la Convenzione di Finanziamento per la costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento del Polo di Innovazione "Tessile" (n. rep. 14310);
 - Città Studi S.p.A. e le società aderenti al Polo di innovazione tessile
- si impegnano alla realizzazione delle attività presentate in sede di gara in conformità alle disposizioni previste dal bando e ad ogni altra disposizione emanata ed emananda dall' Autorità Regionale;
- intendono dare attuazione a detto Polo attraverso la costituzione di un' Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) conferendo mandato speciale senza rappresentanza alla Società Città Studi S.p.A. qualificandola come impresa capogruppo (di seguito indicata come "Gestore"), la quale contestualmente accetta, e conferiscono al suo Procuratore la facoltà di rappresentarle nei confronti della Regione Piemonte per lo sviluppo del programma comune come di seguito descritto;
- intendono definire le modalità circa la realizzazione e la gestione del programma secondo quanto indicato nello Statuto e nel Regolamento allegato

si conviene e si stipula quanto segue

La Vs. società, come sopra indicata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, definita

successivamente anche come “**Mandante**” collettivamente, unitamente alle altre Parti, dichiara di aderire alla costituzione di una associazione temporanea di scopo per la realizzazione delle attività di cui in premessa e pertanto conferisce mandato collettivo senza rappresentanza a **Città Studi S.p.A.**, con sede in Biella (BI), Corso Giuseppe Pella n. 2, P.IVA/Cod. Fisc. 01491490023 in persona del legale rappresentante pro tempore, d’ora in avanti indicata anche come “**Mandataria**” affinché essa svolga, in nome proprio e nel loro esclusivo interesse le seguenti attività:

- redazione del Progetto definitivo e di dettaglio del Polo di Innovazione e presentazione ai competenti Uffici Regionali per la fase 2;
- partecipazione alla fase di verifica, approfondimento ed eventuale negoziazione del Progetto definitivo;
- definizione delle possibili connessioni ed interazioni delle attività del Polo con le misure programmate di cui all’art. 3, comma 6 e dall’art. 17 del Bando;
- presentazione della relazione tecnico-economica annuale;
- svolgimento dell’attività di rendicontazione secondo le linee guida che verranno fornite dall’Amministrazione Regionale;
- tutto quanto attribuito al gestore del Polo di innovazione dal Bando e dai successivi provvedimenti regionali.

Si dà atto altresì che Mandante e Mandataria solo d’ora in avanti potranno essere indicate individualmente come “Parte” e collettivamente come “Parti”.

L’Associazione temporanea in oggetto risulta disciplinata da quanto disposto dalle seguenti disposizioni, nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che interverranno tra le Parti. La società sottoscrittente riconosce ed accetta lo Statuto e il Regolamento così come sotto riportato.

STATUTO DELL’ATS

Art. 1

(Impegni dei componenti l’Associazione)

- 1 Le Parti si impegnano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del Progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna Parte.
- 2 Il Gestore e ciascun mandante svolgeranno il proprio ruolo ed eseguiranno le prestazioni di propria competenza in totale autonomia societaria, fiscale, amministrativa, gestionale ed operativa, con personale esclusiva responsabilità, fatti salvi gli specifici poteri di mandatario senza rappresentanza del soggetto Gestore.
- 3 I mandanti si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione finalizzata alla partecipazione al Bando e per la realizzazione dell’attività esecutiva del Progetto. In particolare i mandanti si impegnano comunque a realizzare attraverso l’Associazione quelle attività di loro rispettiva competenza in riferimento alle quali abbiano dato la propria adesione all’Associazione e al Polo.

Art. 2

(Adesione di nuove Mandanti e recesso)

Al presente mandato possono aderire nuove Mandanti, purché operanti nel dominio tecnologico Tessile, e previa approvazione congiunta della Mandataria e del Comitato di valutazione e monitoraggio di cui

all'art. 10 del Bando.

La facoltà di recesso dei Mandanti può essere esercitata qualora non sia incompatibile con l'attuazione del Progetto definitivo approvato dalla Regione o qualora sussistano cause di forza maggiore.

Qualora si verifichi una circostanza di forza maggiore, la Mandante interessata ne darà notifica alla Mandataria al più presto possibile.

Se tale circostanza non sarà superata entro sei settimane dalla notifica, la Mandante potrà esercitare il proprio diritto di recesso per forza maggiore, nel rispetto di tutte le obbligazioni giuridiche maturate alla data del recesso stesso.

L'accettazione del recesso spetta alla Mandataria e al Comitato di valutazione e monitoraggio regionale.

Art. 3

(Conferimento di istruzioni alla Mandataria)

La Mandante può conferire istruzioni alla Mandataria circa le modalità con le quali svolgere le attività di cui alle premesse. A tal fine Mandante e Mandataria, si doteranno di una specifica struttura organizzativa di cui al Regolamento allegato, che delibererà e conferirà alla Mandataria istruzioni sui seguenti argomenti:

- le attività di animazione che verranno intraprese dalla Mandataria in qualità di gestore del Polo d'innovazione;
- le modalità di finanziamento delle stesse;
- le richieste di variazioni da presentare alla Regione.

Art. 4

(Doveri del Gestore)

Il Gestore si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per la migliore attuazione di tutti gli atti previsti per il Polo sulla base dei provvedimenti regionali emanati (a titolo esemplificativo non esaustivo):

1. l'animazione del Polo;
2. la redazione e la presentazione di un Programma di attività riferito al periodo 2009-2013 e il Programma operativo di dettaglio, sulla base delle necessità ed indicazioni progettuali dei mandanti, nei limiti e secondo quanto disposto dall'Autorità Regionale;
3. la predisposizione di un programma operativo di dettaglio per il periodo 2009/2010;
4. il coordinamento degli aspetti amministrativi e legali correnti;
5. il coordinamento dei rapporti con la Regione Piemonte;
6. coordinare la predisposizione dei rapporti di monitoraggio, delle relazioni annuali, della relazione finale e di ogni altro documento necessario per la realizzazione delle attività del Polo.
7. Il Gestore è remunerato per la sua attività per servizi concordati con i singoli mandanti esclusivamente in ragione di quanto dovuto ai sensi del successivo art. 5.

Art. 5

(Doveri dei mandanti)

1. Le modalità circa la realizzazione del Polo sono precisate nei vari documenti richiesti dalla Regione, secondo i criteri dalla medesima definiti e saranno specificati da successivi accordi organizzativi tra il Gestore e i singoli Associati interessati, che si impegnano a porre in essere quanto necessario per la corretta esecuzione dei progetti.

2. I mandanti si impegnano a co-operare alla realizzazione delle attività del Polo e alla elaborazione del rendiconto di tutte le attività svolte, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento delle attività, comprese le relazioni annuali e la relazione finale. In particolare ciascun mandante si impegna a nominare un Referente con cui il Gestore terrà i contatti nel corso dell'esecuzione delle attività. Resta inteso che la nomina del Referente resta valida sino a revoca; la revoca dovrà comunque indicare il nominativo del nuovo Referente.
3. I mandanti si impegnano a riconoscere al Gestore gli oneri relativi ai servizi che questo presterà sulla base di specifica richiesta pervenuta dagli Associati.

Art. 6

(Programmazione operativa)

1. Il Gestore e i mandanti accettano quale punto di riferimento dell'attività dell'Associazione il Programma di attività 2009/2013 e la programmazione operativa per gli anni 2009-2010, redatta in conformità al Bando, presentata in sede di gara dal Gestore, approvata dalla Regione Piemonte, ed eventuali successive modifiche approvate dalla regione stessa
2. Entro il 30 settembre del 2010, 2011 e 2012, i mandanti dovranno dare al Gestore, nel rispetto del quadro risultante dal Programma di attività 2009-2013, le indicazioni necessarie per la realizzazione della Programmazione Operativa rispettivamente per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Art. 7

(Supporto ed intermediazione del Gestore)

1. Nell'ambito dell'attività di promozione e di coordinamento prevista dal Programma, il Gestore potrà favorire la ricerca e la conclusione di accordi diretti tra i mandanti e terzi fornitori e prestatori di servizi.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1 i singoli mandanti resteranno esclusivamente responsabili del pagamento del corrispettivo ai terzi e si impegnano conseguentemente a tenere indenne da ogni pretesa dei predetti terzi il Gestore. Parimenti i soggetti terzi prestatori saranno gli unici responsabili nei confronti dei mandanti delle prestazioni da essi svolte, con esclusione di ogni responsabilità in capo al Gestore.

Art. 8

(Durata - Validità)

1. La presente Associazione avrà durata dalla sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte degli Enti finanziatori sul rendiconto presentato, alla data dell'avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.
L'Associazione Temporanea di scopo si scioglierà automaticamente senza adempimento di ulteriori formalità con il completamento di tutte le attività previste dal progetto o in caso di manifesta impossibilità.

Art. 9

(Modifiche)

1. Tutte le modifiche alla presente scrittura saranno subordinate all'assenso del comitato di gestione, ivi compreso l'ingresso di nuovi mandanti.
2. Il mandante che non abbia accettato la modifica potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata inviata, a pena di decadenza, entro 5 giorni

dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore dell'intervenuta modifica.

Art. 10
(Clausola di salvaguardia)

1. Le Parti si impegnano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente scrittura, o per incombenze sorte successivamente alla stessa, a porre in essere quanto ragionevolmente potrà essere loro richiesto al fine di assicurare il rispetto delle previsioni e dei vincoli del Bando, che tutte le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Art. 11
(Esclusione)

1. Il Gestore avrà facoltà di escludere dall'Associazione un mandante nei seguenti casi:
 - a. in caso di mancato pagamento di somme dovute al Gestore ai sensi del precedente art. 5 per un periodo eccedente i 30 giorni;
 - b. in ogni altro caso di inadempimento della presente scrittura o degli accordi attuativi che non sia stata rimediato entro 15 giorni dalla richiesta per iscritto formulata dal Gestore.

Art. 12
(Comunicazioni)

1. Ciascun mandante dovrà obbligatoriamente indicare, oltre al nominativo del Referente indicato al precedente art. 5 comma 2, un indirizzo email a cui il Gestore potrà inviare le comunicazioni e le richieste inerenti la presente scrittura e le attività dell'ATS.
2. Le comunicazioni effettuate all'indirizzo email comunicato dal mandante, saranno considerate come validamente effettuate e ricevute ai fini della presente scrittura.
3. Le convocazioni dei mandanti a riunioni relative all'ATS avverranno sempre via email e con un preavviso di 7 giorni.

Art. 13
(Inadempimento delle Parti e responsabilità nei confronti della Regione)

Le Parti reciprocamente dichiarano e garantiscono che nelle operazioni ed attività dell'A.T.S. si impegnano al rispetto delle normative vigenti delle disposizioni previste dal Bando, dal D.lgs. 81/08 e dei comuni principi di etica professionale ed in generale ad adoperarsi al fine della migliore realizzazione delle attività assegnate.

Ciascuna parte si farà carico integralmente delle responsabilità dipendenti da propri inadempimenti, e rimborserà immediatamente alle altre parti tutte le somme che queste fossero obbligate a pagare alla Regione Piemonte e/o a terzi, a titolo di risarcimento danni o ad altro titolo, in dipendenza dell'inadempimento di tale parte accertato in via definitiva.

Ciascuna Parte si impegna a tenere indenne da ogni responsabilità verso la Regione Piemonte le altre parti, qualora tale parte si renda inadempiente agli obblighi ad essa incombenti.

Resta comunque inteso che le parti, nell'ambito di una fattiva collaborazione, faranno quanto in loro potere al fine di assumere atteggiamenti univoci nei confronti della Regione Piemonte nel caso in cui essa elevi delle constatazioni all'operato dell'A.T.S.

Art. 14
(Efficacia dell'Atto)

Dal momento in cui il presente contratto sarà stato comunicato alla Regione Piemonte le Parti potranno

avvalersi di tutte le clausole e di tutte le facoltà previste a loro favore senza necessità di specifica accettazione.

Art. 15
(Accordo di riservatezza)

La Mandante e la Mandataria si impegnano reciprocamente a mantenere riservate informazioni, notizie e dati di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle Parti a un'altra nel corso delle attività relative al Polo.

Tali informazioni non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali è stata costituita l'ATS.

Qualunque utilizzazione diversa rispetto agli scopi dell'ATS dovrà essere autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria alla Parte ricevente.

Ciascuna delle Parti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere riservate le informazioni e le documentazioni ottenute.

Tutte le attività sviluppate nell'ambito del Polo che presentino implicazioni relative ad aspetti di proprietà intellettuale saranno regolate sulla base di specifici accordi in forma scritta da stipularsi di volta in volta.

Art. 16
(Mantenimento della caratteristica di raggruppamento di imprese indipendenti)

Le regole di funzionamento della struttura organizzativa dell'ATS dovranno garantire che nessun componente del Polo (Mandataria e Mandanti), singolarmente o tramite altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo, possa esercitare il controllo sull'ATS, o che un singolo componente del Polo controlli tutti gli altri componenti ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1906/2006.

Art. 17
(Foro competente)

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto, e che non possa essere risolta amichevolmente, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Biella; per la risoluzione delle controversie che possano sorgere con gli Enti conferenti sarà competente in via esclusiva il medesimo foro.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ATS

Art. 1 – Organi dell'ATS

Per assicurare lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di costituzione dell'ATS, vengono istituiti i seguenti organi di indirizzo, decisionali e operativi:

- **Assemblea generale.** È costituita dalla Mandataria e dalle Mandanti ed è presieduta dalla Mandataria. Si riunisce all'inizio dell'esercizio su convocazione della Mandataria e provvede:
 - alla ratifica del numero e della composizione dei Gruppi di lavoro tematici, inizialmente individuati in:
 - Tessile/Abbigliamento Tradizionale
 - Tessile/ Abbigliamento Tecnico
 - Meccanotessile
 - alla ratifica delle nomine dei Rappresentanti dei Gruppi di lavoro, in carica per un anno; la

suddetta nomina avviene all'interno dei singoli Gruppi di lavoro con votazione di candidati espressi su base volontaria. Le nomine sono comunicate all'Assemblea e da questa ratificate;

- all'approvazione dei piani operativi e finanziari per l'anno corrente;
- all'approvazione dei consuntivi operativi e finanziari svolti nell'anno precedente.
- di approvare l'ingresso e il recesso degli associati all'ATS

Le sedute dell'Assemblea sono valide in presenza di almeno il 50% più uno delle Mandanti. È consentito il ricorso alla delega scritta di rappresentanza di una Mandante nei confronti di un'altra entro un limite massimo di tre deleghe.

Le approvazioni e le ratifiche si intendono valide in presenza di una maggioranza pari al 50% più uno dei presenti.

- **Comitato di Gestione (CDG).** È costituito dai Rappresentanti dei Gruppi di Lavoro, dal Project Manager e dal Responsabile dell'Ente Gestore ed è presieduto da uno dei Rappresentanti dei Gruppi di Lavoro. Il Comitato si riunisce ogni 3 mesi e in ogni occasione ritenuta necessaria dalla Mandataria o dal Presidente del Comitato stesso.

Annovera fra i suoi compiti principalmente le seguenti attività:

- la raccolta di idee e fabbisogni espressi dalle Mandanti;
- la traduzione di tale propositività all'interno delle linee operative previste nei Moduli;
- la segnalazione di nuove opportunità alle Mandanti;
- la preparazione e ratifica dei piani di lavoro operativi previsti dai Moduli per l'anno corrente;
- la verifica dello stato di avanzamento lavori per l'anno precedente e corrente;
- all'approvazione dei piani operativi e finanziari preventivi per il trimestre successivo;
- all'approvazione dei consuntivi operativi e finanziari del trimestre precedente;
- approvare e nominare/revocare il Project Manager che si occuperà di:
 - coordinare l'attività del Polo, secondo le strategie e i piani operativi definiti dal CDG e approvati dalla Regione;
 - coordinare l'interfaccia verso le imprese, i gruppi di lavoro e tutti gli Enti necessari per lo svolgimento delle attività del Polo, tra cui centri di ricerca, di consulenza, universitari, etc.;
 - definire i propri collaboratori negli ambiti del piano operativo annuale approvato dal CDG, secondo le strategie di minima struttura necessaria e d'intesa con il soggetto Gestore;
 - riportare trimestralmente al CDG, nelle forme concordate sullo stato di avanzamento dei lavori;
 - redigere i rapporti di monitoraggio periodici;
 - raccordarsi con il Rappresentante della Regione per il settore di competenza per la valutazione della congruità e dell'interesse per il territorio dei progetti e delle richieste di servizio delle imprese piemontesi.

Il project-manager risponderà direttamente al CDG e sarà una figura professionale ad alta specializzazione.

- **Gruppi di lavoro.** Sulla base delle specializzazioni settoriali delle Mandanti sono inizialmente individuati 3 Gruppi di lavoro tematici:
 - Tessile/Abbigliamento Tradizionale
 - Tessile/ Abbigliamento Tecnico
 - Meccanotessile

Ciascun Gruppo di lavoro nomina ogni anno un Rappresentante scelto con votazione di candidati espressi su base volontaria, ratificata dall'Assemblea generale.

I Rappresentanti dei Gruppi di lavoro hanno il compito di:

- favorire un continuo scambio informativo, in particolare tra aree tematiche e tecnologie/metodologie abilitanti;
 - esprimere fabbisogni e formulare proposte operative;
- affiancare la Mandataria negli incontri periodici con la Regione, previsti dall'art. 12 comma 2 del Bando.

Le Parti prendono atto che l' Ente Gestore agirà in conformità alle disposizioni degli Organi di Governo dell'ATS nell'esercizio dei poteri loro attribuiti, salvo che tali disposizioni siano chiaramente illecite stante la normativa di riferimento vigente.

- Il Comitato di Gestione, qualora lo ritenga opportuno, potrà istituire quale organo consultivo un **Comitato Scientifico**, costituito da esperti del comparto tessile nazionali e internazionali, a supporto dell'attività del Comitato di Gestione. Tale Comitato dovrà elaborare proposte funzionali alla fornitura dei servizi più efficaci rispetto alle esigenze dettate dalle imprese.

Art. 2 – Gestione delle risorse finanziarie

Nella gestione finanziaria delle attività previste dal Bando e descritte nel Programma del Polo (vd. Allegato 4 del Bando), la Mandataria intrattiene i rapporti con i terzi (Regione Piemonte e soggetti esterni al Polo) in nome proprio, ma per conto delle Mandanti.

Al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie a svolgere tali attività, la Mandataria stabilisce annualmente una quota di partecipazione delle Mandanti alle spese di gestione del Polo che deriva dalla ripartizione della quota di spese di funzionamento non coperte dal cofinanziamento regionale.

La quota di partecipazione delle Mandanti è stabilita al termine di ogni esercizio sulla base dei consuntivi operativi e finanziari, tenendo conto delle spese di funzionamento effettivamente sostenute e non coperte dal cofinanziamento regionale.

L'ammontare della quota di partecipazione delle Mandanti viene proposto dal Comitato di Gestione. La ratifica avviene in sede di Assemblea generale contestualmente all'approvazione dei consuntivi operativi e finanziari.

La quota di partecipazione delle Mandanti è da intendersi quale addebito a consuntivo dei servizi resi ed è versato dalle Mandanti a fronte di emissione di fattura (con Iva) a carico delle Mandanti da parte della Mandataria. Il versamento di tale quota dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dalla data di svolgimento dell'Assemblea generale annuale.

La quota di partecipazione annuale richiesta alle Mandanti è da intendersi a copertura della gestione ordinaria dei servizi compresi nel Programma di attività calcolati a prezzo di costo. Resta inteso che servizi particolarmente onerosi richiesti da gruppi di Mandanti interessate (es. missioni ed eventi internazionali di ampia rilevanza) daranno origine a specifiche richieste di contribuzioni ulteriori addebitabili dalla Mandataria alle suddette Mandanti e da attribuirsi di volta in volta secondo criteri legati alle condizioni di contesto.

Art. 3 – Erogazione di servizi all'esterno del Polo

In coerenza con quanto previsto dal Bando art. 3 comma 5, la Mandataria, previa soddisfazione delle necessità delle Mandanti, deve mettere a disposizione di soggetti esterni al Polo i servizi messi a punto nell'ambito del Programma di attività del Polo stesso, ivi compresi quelli relativi all'utilizzo delle infrastrutture ad accesso aperto del Polo di cui all'art. 4.

Tali servizi saranno erogati soggetti esterni al Polo a prezzi di mercato. I corrispettivi provenienti da tali servizi specifici, al netto dei costi per la loro fornitura, a seguito di esame da parte del CDG e di approvazione a consuntivo da parte dell'Assemblea, andranno a detrazione delle quote di partecipazione

delle Mandanti.

Art. 4 – Disciplina transitoria

In relazione allo start-up dell'iniziativa sin d'ora le Parti convengono che per il periodo dalla costituzione della presente ATS e sino al 30 settembre 2010 i rappresentanti dei Gruppi di Lavoro facenti parte del Comitato di gestione di cui all'art. 1 saranno i sigg.ri:

- Roberto Pozzi, quale rappresentante del Gruppo Tessile/Abbigliamento Tradizionale
- Massimo Marchi, quale rappresentante del Gruppo Tessile/Abbigliamento Tecnico
- Mario Ploner, quale rappresentante del Gruppo Meccanotessile

Per il medesimo periodo il Project Manager di cui al citato art. 1 sarà il sig. Pasquale Campanile.

La società sottoscrittore riconosce ed accetta lo Statuto e il Regolamento così come sopra riportato e sottoscrive per conferma ed adesione.

Ragione Sociale _____

10. Patrocini

10.1 Richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo per il Convegno sulla presentazione della nuova Legge Regionale 3/2013 5/2013/10.1

Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali

Al Presidente del Senato Accademico

Su proposta del Comune di Novara, in collaborazione con la Provincia di Novara, si sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo per il Convegno sulla presentazione della nuova Legge Regionale 3/2013, che si terrà a Novara il 28 giugno 2013, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa.

L'evento ha l'obiettivo di presentare le modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela es uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia.

Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di deliberare in merito.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

PREMESSO che in data 14 giugno 2013 è pervenuta da parte del Comune di Novara, la richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo per il Convegno sulla presentazione della nuova Legge Regionale 3/2013, che si terrà a Novara il 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'evento ha l'obiettivo di presentare le modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela es uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia;

CONSIDERATO l'interesse culturale dell'iniziativa proposta;

VISTO il "Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per l'erogazione di contributi per iniziative culturali" emanato con D.R. n. 26-2006 del 13/1/2006;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

di concedere il patrocinio gratuito e l'utilizzo del logo per il Convegno sulla presentazione della nuova Legge Regionale 3/2013, che si terrà a Novara il 28 giugno 2013.

SCHEDA DI INIZIATIVA

PER CUI È RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DELL'ATENEO

Tipologia dell'iniziativa	<input checked="" type="checkbox"/> convegno <input type="checkbox"/> congresso <input type="checkbox"/> seminario <input type="checkbox"/> laboratorio <input type="checkbox"/> premio <input type="checkbox"/> altro
Livello dell'iniziativa	<input type="checkbox"/> internazionale <input type="checkbox"/> nazionale <input checked="" type="checkbox"/> locale
Titolo dell'iniziativa	Convegno sulla presentazione della L.R 3/2013 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n, 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia
Richiesta pervenuta	14 giugno 2013
Dipartimento proponente	
Ente esterno proponente	Comune di Novara
Referente	Magnifico Rettore – Prof. Cesare Emanuel
Docenti coinvolti nell'iniziativa	
Richiesta	<input checked="" type="checkbox"/> patrocinio <input type="checkbox"/> contributo <input type="checkbox"/> compartecipazione
Quantificazione economica	
Periodo di svolgimento dell'iniziativa	28 giugno 2013
Luogo di svolgimento dell'iniziativa	Novara – Aula magna Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa
Breve descrizione dell'iniziativa	L'evento ha l'obiettivo di presentare le modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n, 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia.

Pregressi	
Proposta in S.A.	17 giugno 2013

10.2 Richiesta utilizzo del logo per la presentazione del Rapporto Annuale dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES Piemonte)

5/2013/10.2

Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali

Al Presidente del Senato Accademico

Su proposta dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, in collaborazione con la Banca d'Italia, si sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la richiesta di utilizzo del logo per la presentazione del Rapporto Annuale dell'IRES Piemonte, che si terrà a Vercelli il 26 giugno 2013, presso la Sala Conferenze del Rettorato del Università del Piemonte Orientale.

Si chiede a codesto spettabile Senato Accademico di deliberare in merito.

OMISSIS

IL SENATO ACCADEMICO

PREMESSO che in data 13 giugno 2013 è pervenuta da parte dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, la richiesta di utilizzo del logo per la presentazione del Rapporto Annuale dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, insieme a Banca d'Italia, che si terrà a Vercelli il 26 giugno 2013;

CONSIDERATO l'interesse culturale dell'iniziativa proposta;

VISTO il "Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per l'erogazione di contributi per iniziative culturali" emanato con D.R. n. 26-2006 del 13/1/2006;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

DELIBERA

di concedere l'utilizzo del logo per la presentazione del Rapporto Annuale dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte insieme a Banca d'Italia, che si terrà a Vercelli il 26 giugno 2013.

SCHEDA DI INIZIATIVA

PER CUI È RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DELL'ATENEO

Tipologia dell'iniziativa	<input type="checkbox"/> convegno <input type="checkbox"/> congresso <input type="checkbox"/> seminario <input type="checkbox"/> laboratorio <input type="checkbox"/> premio <input checked="" type="checkbox"/> altro
---------------------------	---

Livello dell'iniziativa	<input type="checkbox"/> internazionale <input type="checkbox"/> nazionale <input checked="" type="checkbox"/> locale
Titolo dell'iniziativa	Presentazione del Rapporto Annuale dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte
Richiesta pervenuta	13 giugno 2013
Dipartimento proponente	
Ente esterno proponente	IRES Piemonte
Referente	Magnifico Rettore – Prof. Cesare Emanuel
Docenti coinvolti nell'iniziativa	
Richiesta	<input checked="" type="checkbox"/> patrocinio <input type="checkbox"/> contributo <input type="checkbox"/> compartecipazione
Quantificazione economica	
Periodo di svolgimento dell'iniziativa	26 giugno 2013
Luogo di svolgimento dell'iniziativa	Vercelli – Sala Conferenze del Rettorato
Breve descrizione dell'iniziativa	Presentazione del Rapporto Annuale dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES Piemonte), insieme a Banca d'Italia
Pregressi	
Proposta in S.A.	17 giugno 2013

11. Varie ed eventuali

Il Presidente alle ore 14.25, esaurito l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Prof. Giorgio DONNA)

IL RETTORE-PRESIDENTE
(Prof. Cesare EMANUEL)